

## CVIII.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1889

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Sul processo verbale della tornata antecedente parlano i deputati Imbriani, Marcora, Cavallotti e il ministro di agricoltura e commercio in nome del Governo. = Nella discussione del disegno di legge per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura e commercio discorrono i deputati Plebano, Sola, Sardi relatore, e il ministro di agricoltura e commercio; dopo di che il disegno di legge è approvato. = Riprendendosi all' articolo 9 la discussione del disegno di legge relativo alle tasse sugli spiriti, discorrono i deputati Bertana, Saporito, Suardo, Plebano, Colombo, Borrelli, Balsamo, Nicolosi, Benedini, Placido, Flaùti, Giovanelli, Salandra e Gianolio; e alle loro osservazioni rispondono il ministro delle finanze e il deputato Pantano, relatore — Rimangono approvati tutti gli articoli del disegno di legge. = Il deputato Balestra presenta la relazione intorno al disegno di legge del piano regolatore di Milano. = Il deputato Cambray-Digny presenta la relazione per autorizzare alcuni comuni ad eccedere la sovrimposta. = Sopra proposta del presidente del Consiglio e nonostante le osservazioni dei deputati Plebano, Imbriani, e Chinaglia, si delibera di cominciare la discussione del disegno di legge per la revisione del reddito dei fabbricati. = Il presidente annunzia una interrogazione del deputato Calvi al ministro dei lavori pubblici per conoscere se intenda prendere qualche provvedimento a favore del paese di Cambio (circondario di Lomellina) in parte distrutto nella notte del 30 giugno dalle acque del fiume Po, e tuttora minacciato, se non si prendono pronti provvedimenti, di totale distruzione con pericolo di vita dei molti abitanti — Il presidente annuncia pure un'altra interrogazione del deputato Di Sant' Onofrio al ministro dell' interno sul modo col quale vengono formate le liste elettorali amministrative e politiche.*

La seduta comincia alle 2,30 pomeridiane.

**Pullè, segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

**Presidente.** Sul processo verbale ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Io ho chiesto di parlare perchè mi preme di riaffermare una delle più alte prerogative dei rappresentanti della nazione, che è quella del diritto d'interpellanza.

Allorchè ieri sera in nome mio e di altri dodici colleghi (fra i quali non era firmato, ma mi piace nominarlo, perchè avrebbe voluto firmarsi, il deputato Cavallotti) io chiesi d'interpellare il ministro degli esteri, egli, anticipando la risposta, e senza attendere lo svolgimento dell'interpellanza, diede le spiegazioni che invero noi chiedevamo; ma che nel modo in cui furono date ledevano il nostro diritto d'interpellare.

Il ministro non poteva conoscere quali fossero i nostri intendimenti; poichè noi con i ministri non parliamo che da questi stalli, ed essi a noi dal loro banco, e non ce l'intendiamo prima; chè in verità conosco e valuto troppo la sentenza di Tacito che la conclusione solita dei ragionamenti coi potenti sia il dar loro ragione; e questo mi fa spesso essere indulgente con molti deputati della maggioranza, i quali sono in continuo contatto coi ministri. (*Si ride*).

Ma nel caso presente egli credè di invocare come una pregiudiziale; quasi dicesse: non esistendo la cosa, è inutile lo svolgimento.

Noi ce ne accontentammo, perchè a noi premeva anzitutto l'affermazione della cosa. E sta bene. Ma ciò non può passare certo in giurisprudenza della Camera.

Quindi a me premeva di riaffermare questo sacro diritto del rappresentante della nazione, il quale è garantito anche dall'articolo 106 del regolamento.

Il ministro poteva rispondere se e quando intendeva di rispondere, o che intendeva di non rispondere. Naturalmente il nostro egregio presidente, con la sua imparzialità, avrebbe saputo bene, se noi avessimo insistito, tenere a posto anche il presidente dei ministri, il quale, in questa Camera, non rappresenta altro che diritti uguali a quelli di ognuno di noi.

Noi non abbiamo creduto, ripeto, di avvalerci del nostro diritto; ma questa nostra condiscendenza non deve per nulla pregiudicare in avvenire la pienezza del diritto stesso. Ciò ho voluto affermare.

**Presidente.** Onorevole Imbriani, mi pare che il diritto d'interpellanza ieri non fosse punto pregiudicato, nè manomesso.

Ella presentò la sua interpellanza, ed il Governo ebbe a dichiarare che non l'accettava, perchè in risposta non aveva nulla a dire. Allora Ella avrebbe potuto insistere, chiedendo che la Camera stabilisse un giorno per lo svolgimento. E sarebbe stato allora mio dovere di porre a partito la sua domanda.

Ella invece prese atto delle dichiarazioni del ministro. Quindi da nessuno potè esser leso il diritto di interpellanza.

**Imbriani.** Permetta, onorevole presidente. Io non ho punto voluto biasimare la sua condotta. Io ho semplicemente voluto affermare che la nostra acquiescenza non implicava rinuncia alcuna a diritti che non appartengono a nessuno particolarmente, ma alla Camera.

**Presidente** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura.

**Miceli, ministro d'agricoltura e commercio.** Io posso assicurare l'onorevole Imbriani che il Governo è geloso quanto altri mai dei diritti che competono alla Camera. Quando l'onorevole Crispi rispose ieri nel modo che tutti ricordano non pensò punto che avrebbe potuto offendere il diritto di interrogazione dei deputati.

Ma, dice l'onorevole Imbriani: come poteva il ministro conoscere i nostri intendimenti? Ma li conosceva precisamente dalla formola dell'interrogazione che era stata presentata.

Nell'interrogazione si domandava quale fosse stata l'azione del Governo italiano di fronte a quella di altri Governi verso la Svizzera? Il presidente del Consiglio lesse questa domanda e rispose che non avevamo avuto alcuna azione a questo riguardo.

E l'onorevole Imbriani, naturalmente anche a nome dei suoi colleghi sottoscrittori, prese atto delle parole del presidente del Consiglio.

Io ammiro la gelosa cura che ha l'onorevole Imbriani dei diritti dei deputati, ma gli dichiaro che questi diritti non sono stati punto menomati dalla risposta fatta ieri dal presidente del Consiglio.

Del resto l'onorevole presidente ha risposto prima di me, ed io avrei potuto accontentarmi di quanto egli ha detto, ma ho creduto di dover dichiarare anche da questo banco che nessuno è più geloso di noi del diritto che ha la Camera d'interrogazione e d'interpellanza.

Quando l'interrogazione è comprensibile, e chiara, il ministro risponde, e ieri la risposta del ministro fu chiara come l'interrogazione.

Quindi non vi era ragione alcuna di fare delle proteste, come ha fatto l'onorevole Imbriani.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

**Marcora.** Innanzitutto conviene rettificare un errore di fatto, nel quale parmi sia incorso l'onorevole Miceli. Egli ha creduto che quella presentata ieri dall'onorevole Imbriani e da altri colleghi fosse un'interrogazione. Era invece una interpellanza.

Ora, se, trattandosi di un'interrogazione, la risposta del ministro interrogato può benissimo farsi senza bisogno del precedente materiale svolgimento di quella, perchè i termini di essa bastano quasi sempre ad indicarne la portata e lo scopo, diversamente corre la bisogna, allorchè si tratti d'interpellanza.

E poichè la questione fu sollevata, essa merita certamente tutta l'attenzione della Camera.

Io escludo per altro in modo assoluto, che in ciò che ieri seguì siavi stata da parte dell'onorevole Crispi intenzione qualsiasi di menomare il diritto del deputato interpellante; come escludo del pari che l'illustre e venerato nostro presidente abbia in qualsiasi guisa inteso di acquietarsi ad una violazione di quel diritto.

L'onorevole Crispi credette di soddisfare subito ai desiderii dell'onorevole Imbriani. Questi si dichiarò pago delle parole udite, e l'onorevole presidente non poteva praticamente dare ulteriore seguito all'incidente.

Ma considerando la cosa da un punto di vista esclusivamente obiettivo e generale, credo non si possa disconoscere che la procedura seguita non sia stata del tutto conforme alle norme del regolamento. Questo per le interpellanze prescrive che, dopo la comunicazione avutane, il ministro interpellato debba prima di tutto dire se e quando intenda rispondere. Inoltre l'interpellanza implica sempre virtualmente la possibilità di una mozione, e quindi dell'intervento di tutta la Camera nella discussione. Potrà dunque il ministro rifiutare l'interpellanza, ma non prevenirne lo svolgimento con dichiarazioni qualsiasi, siano pure esse tali, come quelle fatte ieri dall'onorevole Crispi, le quali lasciavano supporre che non sarebbero state diverse neanche dopo lo svolgimento; dacchè erano in sostanza le medesime fatte sullo stesso argomento in Senato.

Se nella materia dovessero prevalere altre norme, se dovesse passar per sistema il procedimento d'ieri, un ministro di buona volontà potrebbe rendere affatto illusorio il diritto d'interpellanza. E siccome questo diritto è una delle più grandi garanzie per l'esercizio del nostro mandato, se si ammettesse anche solo in ipotesi che lo svolgimento di esse si limiti a dichiarazioni preventive dell'interpellato, ne avrebbero grave danno le stesse istituzioni parlamentari. Quindi credo che l'osservazione fatta dall'onorevole Imbriani e le dichiarazioni del presidente, che la risoluzione della interpellanza di ieri non costituisce precedente di sorta, rispondano alle buone consuetudini ed agli intendimenti della Camera.

**Presidente.** Le sue osservazioni, onorevole Marcora, sono giuste; ma non è neanche il caso di rilevare che il fatto di ieri possa costituire un precedente a danno del diritto di interpellanza; inquantochè, ripeto essere evidente che se l'onorevole Imbriani, dopo le dichiarazioni fatte dal

presidente del Consiglio, avesse dichiarato che cionondimeno manteneva la sua interpellanza, avrei invitato il presidente del Consiglio a dire se l'accettava o la respingeva; e se non l'accettava avrei interpellato la Camera perchè decidesse.

Ma siccome l'onorevole Imbriani disse subito che prendeva atto delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, la cosa finì lì; e non può in conseguenza costituire precedente a danno di un diritto che non può essere contestato da alcuno.

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

**Imbriani.** Non posso lasciar passare senza replica nè alcune affermazioni dell'egregio uomo, ministro Miceli, nè altre dell'amico Marcora.

Ieri, alla prima risposta del presidente del Consiglio, sul momento non potei darle intero il significato che aveva; e la presi per un rifiuto; tanto è vero, che chiesi: è un rifiuto? Quindi soltanto alla sua replica: *Ma che rifiuto! se ho dichiarato che non ci è stato nulla!* io presi atto della dichiarazione.

Nè, rispondo all'amico Marcora, mi potevano appagare le risposte date nell'altro ramo del Parlamento, perchè allora non avrebbe avuto ragione di essere la nostra interpellanza. Invece noi volevamo una risposta netta, precisa, senza contorni o fronzoli, proprio come quella che fu data.

Capisco che certi ragionamenti possono non far comodo al ministro; che certi ragionamenti possono suscitare altre questioni forse anche di indole delicatissima.

E appunto perciò siamo stati zitti, noi che a volte, anzi spesso, dimostriamo maggior senno di coloro che ci chiamano sovversivi. Perciò appunto ci dichiarammo lieti della netta e precisa risposta che ci fu data.

**Presidente.** L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

**Cavallotti.** L'amico Marcora ha prevenuto in parte, o quasi interamente, il mio pensiero, quando ha rilevato quello che realmente non era senza pericolo di lasciar passare nelle parole dette dall'onorevole ministro Miceli.

A me preme soltanto di completare le dichiarazioni, così precise e così rispondenti alle norme parlamentari, dell'amico Marcora; e completare in questo senso anche le parole dette dal presidente, che non solo importa considerare come non costituente precedente il fatto di ieri, ma come non costituente precedente neppure l'abitudine che da qualche tempo prevale nel Governo, di

anticipare, qualche volta, specialmente nei casi di rifiuto d'interpellanza, la discussione; la quale deve sempre seguire la decisione della Camera. E ciò si fa col pretesto di una interpretazione del concetto e del tenore dell'interpellanza stessa.

Qualche volta chi fa l'interpellanza la formula in un dato modo, perchè vuole più o meno rivelare questa o quella faccia del proprio pensiero. Supponiamo, per esempio, che l'onorevole Imbriani avesse svolto la sua interpellanza parlando dell'azione del Governo precisamente per accertare che azione ci fosse stata, od altro; in che modo poteva il ministro, e lo dico in tesi generale, entrare nella testa dell'onorevole Imbriani e precisare che quelle parole dovevano dire questa o quell'altra cosa?

Io credo che questo sistema di anticipare lo svolgimento di una interpellanza, e di voler interpretarla specialmente quando non la si vuole accettare, di voler dare anticipatamente alla Camera una risposta, perchè l'interpellante ha voluto dire questo o quell'altro, io credo, dico, che si risolve (ed abbiamo già avuto, e l'onorevole presidente della Camera lo sa, degli incresciosi precedenti che non voglio ricordare) in un pregiudizio recato effettivamente al diritto dell'interpellante; perchè la Camera, sorpresa lì per lì dalle parole del ministro, tante volte accetterà per buona quella interpretazione immediata che al ministro salti in mente di dare alla formula dell'interpellanza, e sotto quella impressione immediata si acconcerà al rifiuto del ministro.

Ora io questo tendo a stabilire: che non giova al libero esercizio delle iniziative parlamentari quest'abitudine, che spero cesserà.

Queste osservazioni ho creduto di dover fare.

**Presidente.** L'onorevole Marcora ha facoltà di parlare.

**Marcora.** Trattandosi di questione molto delicata, stimo indispensabile eliminare ogni equivoco sulle rispettive intenzioni.

L'onorevole Imbriani si è quasi doluto meco perchè, a suo credere, io abbia supposto ch'egli fosse stato soddisfatto delle dichiarazioni che sullo stesso argomento della sua interpellanza, l'onorevole Crispi aveva fatto in Senato. Ora io nulla ho detto, e tutta la Camera me ne può far testimonianza, che rispondesse a siffatta supposizione. Ho detto soltanto, per escludere ogni non retta intenzione sull'incidente di ieri, che le parole che ieri appunto avevano soddisfatto l'onorevole Imbriani, non sarebbero state forse diverse, anche se lo svolgimento dell'interpellanza fosse avvenuto con le norme ordinarie, e dopo parec-

chi giorni; perchè rispondenti in sostanza alle dichiarazioni fatte dallo stesso onorevole Crispi al Senato. Che queste poi dovessero soddisfare l'onorevole Imbriani io non l'ho mai preteso; e non era neppure il caso di parlarne.

**Presidente.** L'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di parlare.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Siamo perfettamente d'accordo riguardo al diritto dei deputati di proporre le interpellanze nelle forme volute dal regolamento.

Ma fo notare all'onorevole Cavallotti che in questa circostanza particolare le sue osservazioni non hanno veramente motivo.

L'onorevole presidente del Consiglio interpretò benissimo, come doveva interpretarla, l'interpellanza dell'onorevole Imbriani, tanto è vero che l'onorevole Imbriani si dichiarò soddisfatto della risposta.

Dunque, lasciate le ipotesi, il fatto è questo, e nessun altro.

Riguardo poi al sistema come si svolgono le interpellanze, non mi pare, onorevole Cavallotti, che si sia inaugurato un sistema biasimevole.

Ma noi tutti i giorni abbiamo interrogazioni e interpellanze che vanno tanto per le lunghe; e mi pare che il diritto ne sia rimasto intatto e per le une e per le altre, e così deve essere perchè esso è certamente uno dei principali diritti che il Parlamento ha di fronte al Governo.

**Presidente.** Così è esaurito questo incidente; e, se non vi sono altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale.

*(Il processo verbale è approvato).*

### Congedi.

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo per motivi di salute gli onorevoli: Torrigiani, di giorni 8; Lazzaro, di 8; Bastogi, di 10.

*(Sono conceduti).*

### Discussione di un disegno di legge per acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura e commercio.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Se ne dia lettura.

**Pullè, segretario, legge.** (Vedi Stampato numero 122-A).

**Presidente.** L'onorevole Plebano ha facoltà di parlare.

**Plebano.** Io non intendevo di parlare su questo disegno di legge, il quale, a quanto appare, non rappresenta che una spesa di 31,000 lire. Ma leggendo in questo momento la relazione ed il disegno di legge stesso, mi sono persuaso che in realtà non è solo di 31,000 lire la spesa da questo portata; ma che salirà a una cifra molto più alta.

Imperocchè le 31,000 lire di questo disegno di legge, sono per pagare l'area che il Governo intende di acquistare; ma poi il contratto, già stipulato col municipio di Roma, stabilisce che il Governo debba entro tre mesi fabbricare su quest'area, ed è già preventivata una spesa di 230,000 lire. Ora io vorrei pregare l'onorevole ministro di darmi qualche schiarimento; perchè, se entro tre mesi è prescritto dal contratto che il Governo debba fabbricare sotto la pena che, mancando a questo, il municipio provvederebbe esso ai lavori, vuol dire che il Governo deve avere già i mezzi necessari per fare questa fabbricazione. E quindi non è questione soltanto di 31,000 lire, ma di 266.000 o 267,000 lire.

Vorrei avere dall'onorevole ministro almeno qualche schiarimento per poter regolare il mio voto su questa legge; tanto più che, nella relazione della Giunta ho trovato un periodo che mi fa sorgere qualche dubbio, sul quale vorrei quindi pregare anche l'onorevole relatore di volermi dare qualche spiegazione. Questo periodo suppone il caso in cui il Governo abbia l'intendimento di rivendere quest'area, e di rivendere insieme il palazzo del Ministero di agricoltura e commercio.

Che cosa significa questo intendimento? C'è qualche cosa di concretato? Intende il Governo di vendere quest'area ed il palazzo insieme per fabbricarne un altro, come vagamente ho sentito dire, e come in certo modo si potrebbe supporre stando alle dichiarazioni che sono nella relazione?

Io pregherei l'onorevole relatore di voler essere cortese di dirmi che cosa ha inteso di significare con questa ultima parte della sua relazione.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Miceli, ministro d'agricoltura e commercio.** Questo disegno di legge avrebbe dovuto essere presentato parecchi mesi fa, ed io non lo presentai per ragioni che ora è inutile discutere.

Si volevano fare economie; si voleva vedere

se fosse possibile di farle in tutti i modi; ma poi tante il ministro delle finanze che quello del tesoro hanno veduto non solamente la necessità ma la incontestabile utilità dell'acquisto di questa area, perchè se noi non l'avessimo acquistata ne sarebbe avvenuto che il valore del palazzo attuale del Ministero d'agricoltura e commercio ne avrebbe perduto; e l'estimo fattone di un milione e mezzo avrebbe dovuto cadere al milione e forse al disotto; quindi riguardo alla necessità di questa spesa spero che neppure l'onorevole Plebano farà obiezioni.

Riguardo poi alla necessità in cui sarebbe il Governo di fabbricare fra tre mesi, posso assicurarlo che siamo di pieno accordo col municipio di Roma che il Governo non farà nulla ed il municipio non richiederà nulla se prima il Governo non avrà stabilito quello che dovrà fare, e non sia venuto alla Camera a chiedere la somma necessaria per completare il palazzo attuale, oppure per eseguire un altro progetto.

Posso poi assicurare l'onorevole Plebano che l'attuale palazzo del Ministero di agricoltura e commercio è molto desiderato in Roma da persone che possono pagarlo.

Noi abbiamo anche un'area molto importante presso Santa Susanna che può servire all'uopo.

Dunque dichiaro che il Governo non ha ancora potuto risolvere se deve completare il palazzo attuale, oppure farne un altro; ma in tutti i casi ciò dipenderà dal voto del Parlamento, e senza esso non si spenderà un soldo nè per preparativi, nè per studi, nè per altro. Alla riapertura del Parlamento, il Governo farà conoscere le sue idee, ed il Parlamento sarà nella sua piena libertà di dare o rifiutare la sua approvazione. Questo lo stato delle cose.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Sardi, relatore.** L'onorevole Plebano ha fatto due osservazioni, una diretta all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, riguardo all'obbligo pel Governo, che risulta dal contratto, di fabbricare in tre mesi l'area che ora si compra; l'altra diretta al relatore circa l'allusione da lui fatta sul proposito del Governo, di fabbricare un nuovo palazzo.

L'onorevole ministro ha già risposto, per conto suo; ma io debbo aggiungere, a ciò che egli ha detto, che l'articolo 6 del contratto non è espresso come l'onorevole Plebano ha riferito; ma dice invece: "... che se dentro tre mesi il Governo non si accingerà a edificare, il municipio avrà il diritto di demolire quella parte della fabbrica at-

tualmente esistente, la cui area è destinata a divenire pubblica strada. „ Dunque tra questo, e il dire che il Governo ha l'obbligo di fabbricare entro tre mesi, c'è una differenza grandissima.

L'onorevole ministro ha detto pure che è d'accordo col municipio, e che questo non darà noia alcuna al Governo per l'esecuzione del patto e che è disposto a concedere una dilazione.

Io aggiungerò che questo accordo verbale potrebbe anche tradursi in iscritto per maggiore sicurezza; ma in ogni modo il Governo potrà benissimo, se vi sarà invitato, procedere alla demolizione stabilita nel contratto per l'allargamento delle vie, e cingere con un piccolo muro o steccato il suolo rimanente, per aver tempo di venire alla Camera e fare le sue proposte.

Del resto a ciò penserà l'onorevole ministro, perchè è affar suo e non del relatore.

Quanto alla seconda domanda, comprenderà bene l'onorevole collega Plebano che il relatore, il quale doveva riferire su questo disegno di legge, ha fatto il suo dovere, informandosi al Ministero di agricoltura e commercio di tuttociò che riguardava l'affare che si portava in discussione alla Camera. E tra le notizie fornitegli c'è stata quella d'un progetto già redatto, per costruire un edificio sull'area che si compra; e come è detto nella relazione, il progetto è dell'ingegnere Comotto, e prevede una spesa di 230,000 lire; sulla quale spesa il relatore ha fatto e ripete ora, le debite riserve; perchè crede e teme che dovrà spendersi di più.

Circa l'idea di costruire un altro palazzo sull'area di Via S. Susanna, io credo che ciò dipenda dal fatto da me pure rilevato nella relazione, che, cioè, tutti i servizi dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio non si comprendono nel palazzo di via della Stamperia, e che perciò si pagano adesso lire 58,600 di affitto per locali di proprietà privata, ove sono collocati parecchi uffici del Ministero stesso.

È evidente però che il Governo non potrà far nulla, se prima non vi sarà autorizzato dalla Camera; perciò su questo proposito non vi è luogo a timori di sorta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**Plebano.** Ringrazio l'onorevole ministro e l'onorevole relatore degli schiarimenti che hanno avuto la cortesia di darmi; ma resta intanto stabilito che mentre con questo disegno di legge si autorizza il Governo a spendere 31,000 lire, implicitamente

già si dà l'autorizzazione per una spesa assai superiore, che l'onorevole relatore dice di 290,000 lire, senza ottenere la garanzia che essa non debba essere di molto oltrepassata. L'onorevole relatore ha osservato che nell'attuale palazzo del Ministero di agricoltura non c'entrano tutti gli uffici, per cui si deve fare una spesa assai considerevole per affitti in altra località. Ma resta a vedersi se una volta fatta la nuova spesa per comprare l'area di cui si tratta e costruirvi sopra, si avrà spazio per tutti gli uffici del Ministero. E l'onorevole relatore ci dichiara che una parte di questi servizi c'entrerà e che si potrà risparmiare, se ho bene inteso, 4 o 5000 lire di affitto. Cosicché noi facciamo una spesa di 300,000 lire almeno, anche stando alle cifre che stanno qui, per risparmiare un affitto di 5000 lire. È un impiegare il danaro a meno del 2 per cento.

Ad ogni modo non voglio prostrarre questa discussione; e comprendo che possa essere necessario comperare quest'area. Ma l'onorevole ministro ha detto che non farà cosa alcuna quanto alla fabbricazione, perchè è d'accordo col municipio di non far niente per ora, e finchè il Governo non abbia deciso che cosa intenda di fare. Ma badi il ministro che c'è un articolo del contratto il quale dice che se il Governo non si accinge a fabbricare entro tre mesi, il municipio avrà il diritto di fare lui le demolizioni a spese del Governo. Ora io domando se questa non essi una condizione che non imponga al Governo la necessità di accelerare questa sua fabbricazione. È evidente che il Governo non vorrà sottostare ad un atto di diffidamento per parte del Municipio, e vedere questo intraprendere delle opere a spese dell'erario. Quindi dovrà entro tre mesi prendere una deliberazione. Ora io non so come potrà prenderla, dal momento che, dentro questi tre mesi, la Camera non sarà aperta.

**Presidente.** L'onorevole Sola ha facoltà di parlare.

**Sola.** Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Plebano. Non è certamente il caso di fare opposizione alla domanda che ci si fa oggi, che è di sole 31,000 lire, ma noi, amici delle economie, non possiamo senza una certa trepidazione considerare la minaccia che, al riaprirsi della Camera in novembre, verranno dinnanzi a noi delle domande di crediti per nuovi palazzi da edificare.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Questo lo vedremo.

**Sola.** Non nego che la necessità ci sia, non nego che si debba provvedere, ma poichè tra pochi giorni ci dobbiamo separare e quando ci

riuniremo sarà per trovarci innanzi alla improvvisata di nuove spese, credo necessario di rivolgere una domanda all'onorevole ministro, dolente che non si trovi oggi fra noi un collega che, tempo fa, essendo egli al potere, mi parlò di certa proposta che era stata rivolta al Governo e che di poi fu messa a quanto pare nel dimenticatoio.

Si trattava di costruire i nuovi edifici per i Ministeri senza spendere un centesimo: nientemeno!

L'affare sarebbe stato ad un dipresso architettato così. Alcuni intraprenditori, o Società, proponevano al Governo di cedere loro la proprietà degli edifici ora occupati da certi grandi dicasteri, nello stato in cui si trovano attualmente; fabbricati ed aree: per esempio quello di agricoltura industria e commercio, quello dell'istruzione pubblica, ecc.; ed essi si sarebbero impegnati, su piani imposti dal Governo, di edificare i nuovi dicasteri corrispondenti sopra aree demaniali; ma a loro spese.

Questo progetto veduto così, a grandi linee, ha qualche cosa che seduce, non fosse altro dal lato del risparmio.

Desidererei quindi sapere dal ministro se sia stato abbandonato, oppure se il Governo stia tuttora studiando proposte di questo genere; nel qual caso lo pregherei di prenderle in seria e speciale considerazione; giacchè, se egli potrà risparmiarne nuove spese al paese, creda pure che la Camera gliene sarà grata, proprio gratissima!

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Io debbo ripetere all'onorevole Plebano quello che ho già detto; cioè che nessun pericolo potrà venire da questo contratto.

Ancorchè non ci fosse nessun accordo tra lo Stato ed il Municipio (che per tanti anni ci ha lasciato godere gratuitamente il relitto della casa D'Antoni) ancorchè il Municipio volesse attenersi rigorosamente al contratto, quale sarebbe la conseguenza del ritardo, oltre i tre mesi, nell'iniziare le costruzioni? Che il municipio stesso avrebbe il diritto di procedere alle demolizioni necessarie per il rettilineo della via del Tritone.

Dunque non c'è possibilità di spese.

Riguardo poi all'avvenire conviene pensare che adesso si tratta soltanto dell'acquisto del relitto della casa D'Antoni che a noi interessava molto di acquistare per evitare il danno che un terzo divenisse proprietario di quell'area ed il Governo fosse poi costretto a comperarla ad un prezzo molto maggiore.

All'onorevole Sola posso dire che è vero che ci sono stati progetti proprio nei termini ch'egli ha indicato; ma non si può dire che si sieno aperte serie trattative in proposito.

È probabile che si arrivi alla conclusione da lui accennata; ma siccome finora nulla è concluso, dichiaro che per ora nulla si farà e che quando si dovrà o completare l'edificio attuale, o fare un nuovo edificio, verremo dinnanzi al Parlamento a domandare i fondi necessari per queste spese.

**Presidente.** Non essendovi altre osservazioni, passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire trentunmila settantaquattro (lire 31,074) occorrenti per acquistare l'area, di proprietà del Comune di Roma, descritta nell'annessa convenzione stipulata il 10 dicembre 1888. ”

Si dia lettura della convenzione che fa parte integrante di questo articolo primo.

**Adamoli, segretario, legge:**

“ Atto di cessione di un'area adiacente al palazzo in uso del Ministero di agricoltura, industria e commercio che il comune di Roma fa al regio Demanio per essere aggregata al palazzo medesimo.

“ Regnando Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

“ L'anno 1888 il giorno 10 dicembre in Roma.

“ Nel palazzo municipale in Campidoglio e precisamente nella Segreteria municipale, residenza dell'onorevole signor assessore barone Giordano Apostoli.

“ Avanti di me notaro dottor Giuseppe Luci in Roma, esercente nello ufficio notarile Vitti in piazza Aracoeli n. 20, iscritto al Consiglio notarile del collegio di questo distretto, assistito dai testimoni signori Della Longa Francesco di Pietro da Udine, impiegato, domiciliato in Roma, via S. Giovanni in Laterano n. 87, e Scalzi Costantino fu Paolo, romano, impiegato, domiciliato a Bergamo n. 12, maggiorenni abili a senso di legge, a me noti.

“ Sono personalmente comparsi:

“ Il signor cavalier Fornasari Demetrio di Francesco, nato a Padova e domiciliato in Roma via Panisperna n. 261, segretario d'Intendenza, rappresentante l'amministrazione del Demanio dello Stato;

“ Il signor commendator Botta Giuseppe fu

Giuseppe di Cervera, domiciliato a Roma via Panetteria n. 27, direttore capo divisione, rappresentante il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

“ L'onorevole signor barone Giuseppe Giordano Apostoli fu Domenico, assessore delegato dall'onorevole signor marchese Alessandro Guiccioli fu Ignazio, ff. di sindaco di Roma, con procura atti miei 15 novembre dell'andante anno 1888, il quale agisce nell'interesse dello eccellentissimo comune di Roma, autorizzato con l'allegata deliberazione consigliare.

“ I quali signori comparenti, maggiori di età, aventi i requisiti legali, da me notaro pienamente conosciuti hanno fatto noto:

“ Che il Ministero di agricoltura, industria e commercio fece da tempo premure a quello del tesoro, perchè lo Stato acquistasse dal municipio di Roma la porzione di stabile adiacente al palazzo demaniale di sua residenza già di proprietà D'Antoni che rimane da potersi ricostruire dopo la demolizione avvenuta per l'apertura del nuovo tronco di via del Tritone e pel rettifilo di via della Stamperia.

“ Che il Ministero del tesoro, ritenuto che la proposta era rivolta allo scopo di aggregare la detta porzione di stabile al menzionato palazzo demaniale mediante opportune costruzioni da estendersi anche nell'attuale cortile verso il prospetto della nuova strada, e di ottenere così un ampliamento dei locali ad uso del lodato Ministero di agricoltura, industria e commercio, che ne ha vero bisogno, nello scopo anche di evitare che altri fabbricasse a contatto del palazzo stesso, con pericolo e danno dell'amministrazione, intraprese col Comune le pratiche occorrenti a conseguire l'acquisto della detta porzione dello stabile D'Antoni, espropriato pel prolungamento della via del Tritone.

“ Che il comune di Roma, nulla trovando in contrario, aderì alle richieste fattegli in proposito, salvo beninteso la successiva approvazione come per legge, e dispose immediatamente quanto era necessario per concretarle.

“ Che, in seguito ad apposizione di robusti capisaldi, fissati definitivamente i limiti dell'area, se ne levò il tipo e per conseguenza se ne riconobbe l'estensione, che risultò di metri quadrati 155.37.

“ Che, trattandosi di cessione di un relitto di stabile espropriato pel prolungamento della via del Tritone, il comune però dichiarò di non potervi aderire che subordinatamente alla condizione

espressa che vi venisse fabbricato un edificio, con prospetto fronteggiante la nuova via.

“ E che essendo su tal punto pienamente consenzienti i ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, a norma anche delle disposizioni impartite dalla Direzione generale del demanio e delle tasse con nota del 30 luglio 1888, n. 106248-17848, div. 2ª, sez. 2ª, i lodati signori comparenti, di mutuo e spontaneo accordo, hanno convenuto e convengono quanto appresso:

“ Art. 1. Il comune di Roma, in relazione alla deliberazione consigliare 16 marzo 1888, approvata dalla Deputazione provinciale in seduta del 9 aprile 1888, vende, cede ed aliena al demanio dello Stato con tutti gli annessi e connessi, diritti e ragioni, l'area scoperta o relitto dello stabile già del signor d'Antoni Vincenzo fu Lorenzo, cui fu espropriato in esecuzione del regio decreto 8 marzo 1883 per l'attuazione del piano regolatore ed edilizio di questa capitale, come risulta dal decreto della prefettura di Roma 25 agosto 1884, n. 29749, registrato a Roma il 30 stesso mese ed anno al registro 80, n. 5275, Atti pubblici con lire 12,960, Parisi ricevitore, allo scopo di prolungare la Via del Tritone; confina al nord la nuova via del Tritone in prosecuzione del tratto preesistente, a sud la via della Stamperia, ad est l'incontro di queste due vie, e all'ovest il palazzo demaniale ad uso del Ministero di agricoltura, industria e commercio. È rappresentato con tinta color giallognolo nel tipo che si unisce perchè faccia parte integrante e sostanziale del presente, ed è distinta in catasto col mappale n. 403 (parte) del Rione II (Trevi).

“ Art. 2. La vendita vien fatta dal comune e dal demanio accettata per il prezzo di lire 200 al metro quadrato, e così per metri quadrati 155.37, totale estensione dell'area, per lire 31,074, la quale somma però, per maggior semplicità ed esattezza, si dichiara determinata per superficie a corpo e non a misura.

“ Il comune rinuncia anche per la parte di stabile da costruirsi sull'area di cui sopra al contributo per aumento di valore dipendente dalla apertura delle circostanti strade, come già vi rinunciò per l'esistente palazzo demaniale col contratto 19 aprile 1884, approvato con la legge 18 gennaio 1885, n. 2890, e registrato a Roma li 8 aprile 1885 al registro 85 n. 10054, Atti pubblici, con lire 15,198, Parisi ricevitore, perchè il demanio resterà esente da ogni onere per tal titolo.

“ Art. 3. La detta somma di lire 31,074 sarà pagata dall'erario dello Stato, mediante mandato



da trarsi sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio nel termine di due mesi dall'approvazione del presente contratto ed il comune rinuncia espressamente all'ipoteca legale esonerando il signor Conservatore da ogni responsabilità.

“ Art. 4. Resterà a cura del Ministero di agricoltura, industria e commercio di costruire sulla nuova linea della via del Tritone, ed in modo che la smussatura dell'angolo fra le vie del Tritone e della Stamperia presenti una fronte di metri dieci, il prospetto del nuovo fabbricato nel più breve tempo possibile, compatibilmente con l'autorizzazione che si possa anche, occorrendo, ottenere dal Parlamento nazionale per avere disponibili in bilancio i fondi necessari per i lavori, e in ogni caso non oltre il venturo esercizio finanziario 1890-91. ”

“ Art. 5. Le spese del presente contratto, escluse quelle dei diritti notarili sull'originale e per due copie ad uso dell'amministrazione dello Stato, sono a totale carico del demanio.

“ Art. 6. Il presente contratto per quanto riflette lo Stato è subordinato alla superiore approvazione a norma delle discipline vigenti, anche in relazione alle discipline della legge sulla contabilità dello Stato per la provvista dei fondi sul predetto bilancio.

“ Qualora però entro il termine di tre mesi dalla stipulazione del contratto presente, il Ministero di agricoltura non si accingesse alle opere di ricostruzione, sarà in facoltà del municipio di eseguire a tutte spese del medesimo, previa analogo diffida, la demolizione delle sole parti che occupano il suolo assegnato alle nuove strade. ”

“ Art. 7. È riservata al comune di Roma la proprietà degli oggetti pregevoli per valore, arte, storia ed archeologia che si rinvenissero nell'area, oggetto del presente contratto d'acquisto.

“ E per gli effetti del presente i nominati signori comparenti eleggono domicilio in Roma ciascuno presso la sede dell'amministrazione che rappresenta. ”

“ Atto fatto, letto e pubblicato in Roma nella residenza del signor assessore Giordano Apostoli, in presenza delle parti e dei testimoni, le quali parti, riconoscendo essere il tutto conforme alla loro volontà, sonosi coi testimoni, col lodato signore e con me notaro in segno di accettazione e conferma sottoscritte.

“ Il presente atto è scritto da persona di mia fiducia in pagine quindici colla presente di quattro fogli.

“ Giuseppe Giordano Apostoli.

“ Demetrio Fornasari, rappresentante del demanio.

“ Giuseppe Botta.

“ Scalzi Costantino, testimonia.

“ Della Longa Francesco, testimonia.

“ Giuseppe Luci, notaro in Roma. ”

**Presidente.** Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito l'articolo primo, che include l'approvazione della convenzione della quale fu data lettura.

(È approvato).

“ Art. 2. Detta somma sarà prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89, ed iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio concernente detto esercizio finanziario. ”

(È approvato).

La votazione di questo disegno di legge si farà domani in principio di seduta, o stasera contemporaneamente a quella della legge sulla tassa sugli spiriti, se potrà compirne la discussione.

### Seguito della discussione del disegno di legge per revisione delle tasse sugli spiriti.

**Presidente.** Procederemo nell'ordine del giorno il quale reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, n. 6052, serie 3ª, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici.

La Camera rammenta che ieri venne approvato l'articolo 8.

Ora passeremo alla discussione dell'articolo 9, del quale do lettura.

“ Art. 9. Rimane in vigore la disposizione dell'articolo 25 del testo unico citato riguardante l'esenzione intera della tassa per l'alcool adoperato nella fabbricazione dell'enocianina. Sono abrogate le disposizioni in vigore, riguardanti la restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato come materia prima nelle industrie.

“ Per lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto, l'abbuono di tassa, considerato all'articolo 17 della legge 14 luglio 1887, numero 4703, è stabilito nella misura di 50 lire per ogni ettolitro di spirito a 100 gradi. ”

Su quest'articolo sono diversi gli oratori iscritti.

Il primo è l'onorevole Bertana, al quale do facoltà di parlare.

**Bertana.** L'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole relatore della Commissione, nelle relazioni annesse al disegno di legge, e nei discorsi pronunciati in questa Camera, hanno detto e ripetuto che scopo del presente disegno di legge era, non tanto quello di assicurare maggiori proventi all'erario nazionale, quanto quello di attenuare la crisi vinicola.

Ora io non credo che quest'articolo corrisponda a quelle dichiarazioni.

Come la Camera sa, l'enocianina è una sostanza estratta dal vino, la quale credo che abbia l'unica destinazione di colorire il vino, vale a dire di accrescere il colore rosso del vino. Io non so quale utilità possa avere quest'operazione; so però che essa ha un effetto, quello, cioè, di trarre generalmente in inganno il pubblico; in quanto che qualsiasi produttore, qualsiasi speculatore, che usi colorire il proprio vino con la enocianina, non avvertirà mai il consumatore che il suo vino è colorito con l'enocianina; egli venderà sempre il suo vino colorito con l'enocianina come se il colore fosse naturale.

Io non voglio dire che questa operazione sia illecita, in quanto che sento dire, e lo credo anch'io, che l'enocianina non è dannosa alla salute pubblica, ma ad ogni modo sta sempre che essa serve a trarre in inganno il compratore; ciò che, secondo me, non si dovrebbe permettere.

Dall'altra parte se l'enocianina serve per colorire il vino, serve pure a colorire l'acqua per darle l'apparenza di vino; nemmeno questa voglio dire che sia un'operazione illecita per se stessa, ma diventa illecita quando il venditore non avverte il compratore che quello che egli vende per vino è acqua tinta con la enocianina.

Adunque, comunque si consideri questa cosa, mi pare evidente che, dal momento che con la presente legge si vuol favorire l'industria vinicola, non sia il caso di fare una condizione di favore ad un'industria, la quale riesce nelle sue conseguenze a far perdere il credito al vino.

La stessa cosa all'incirca potrei dire e debbo dire anzi dell'industria dell'aceto; inquantochè lo spirito serve a convertire in aceto l'acqua pura.

Ora, per quanto siano belle le speranze lasciate intravedere nella discussione, nel senso che l'enologia debba aspettarsi grandi cose, grandi favori dalla distillazione dei vini, io credo che speculazione assai più proficua sarebbe quella di usu-

fruire del vino che abbiamo in eccedenza per ridurlo in aceto.

Tutti sanno che l'aceto di vino è assai più salubre e gustoso di qualunque aceto, non contenendo quegli elementi più o meno tossici che si riscontrano nell'aceto artificiale.

Il ministro, fino a un certo punto, ha riconosciuto la esattezza di queste mie osservazioni, perchè, mentre con la legge vigente, se non erro, la protezione ed il favore che si concedeva a quest'industria consisteva nell'abbuono della intera tassa di fabbricazione dello spirito, ora invece egli propone che questa tassa sia ridotta a 50 lire per ogni ettolitro di spirito, cioè propone una riduzione della tassa di fabbricazione da 120 a 50.

Io non isvolgerò maggiormente l'emendamento che ho proposto per sopprimere quest'articolo 9 e tutte le disposizioni di favore che sono portate dalle leggi vigenti, perchè è abbastanza chiaro; ma prego l'onorevole ministro delle finanze e la Commissione di volerlo accettare, perchè esso gioverà al commercio dei vini; gioverà alla salute pubblica; gioverà anche alla finanza dello Stato.

Avrei voluto aggiungere una raccomandazione all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, ma poichè non è presente, la rivolgo all'onorevole ministro delle finanze pregandolo di volerliela comunicare; io vorrei pregare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di vedere se non sia venuto il momento di pensare seriamente ad una legge la quale in qualche modo impedisca l'adulterazione, la sofisticazione dei vini.

Sono persuaso che l'onorevole ministro d'agricoltura avrà già pensato a questa condizione di cose; egli dovrebbe, io credo, quando si adunerà nuovamente la Camera a novembre, presentare questo disegno di legge; dal quale, sono certo, deriverebbe un vantaggio grandissimo, non solo alla salute pubblica ed all'erario nazionale, ma anche all'enologia, inquantochè io ritengo che sia sommamente dannosa all'enologia la falsificazione dei vini.

Se il Governo potesse arrivare al punto d'impedire questa falsificazione, l'enologia prenderebbe un grande sviluppo, e notevole diverrebbe il consumo dei vini all'interno.

E se noi potremo ottenere un grande consumo nell'interno, il che è richiesto e dal numero della popolazione e dalla salute della popolazione stessa, io credo che avremo risolto in gran parte il problema che affatica tutti noi, quello cioè della crisi

vinicola, della pleora dei vini, che ci tormenta e che tanto ci travaglia.

**Presidente.** L'onorevole Bertana aveva presentato quest'amendamento all'articolo 9.

“ Propongo la soppressione dell'articolo e la sostituzione del seguente:

“ È abrogata la disposizione dell'articolo 25 del testo unico 12 ottobre 1883 e quella dell'articolo 17 della legge 14 luglio 1887, n. 4703. ”

E gli onorevoli Saporito e Salandra hanno presentato il seguente articolo sostitutivo che racchiude il medesimo concetto dell'emendamento Bertana:

“ Sono abrogate le disposizioni in vigore, riguardanti la restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato come materia prima nelle industrie. ”

L'onorevole Saporito ha facoltà di parlare.

**Saporito.** Io non aggiungerò molte considerazioni a quelle dette dall'onorevole Bertana: il mio emendamento ha lo stesso scopo di quello da lui svolto, cioè la soppressione di tutte le esenzioni e riduzioni attualmente in vigore a favore delle industrie che hanno bisogno dell'impiego dell'alcool.

Le industrie che finora sono state ammesse al rimborso sono quelle dell'aceto, delle vernici, dell'etere solforico, del cloroformio, del jodoformio, del fulminato di mercurio e dell'enocianina. Ora, secondo questo disegno di legge, il rimborso si farebbe solamente per l'enocianina e per l'aceto a base di alcool: dell'intera tassa per la prima; nella misura di 50 lire per ogni ettolitro di spirito a 100 gradi per il secondo.

L'enocianina è un prodotto di cui si fa uso per colorire i vini bianchi. Non avendo però dato i risultati che se ne speravano, le poche fabbriche che hanno fatto il tentativo di produrla non hanno potuto svilupparsi, malgrado le facilitazioni ottenute e sono state obbligate a sospendere il loro lavoro. E difatti l'enocianina non si fonde nella massa del vino; essendo formata da un'ammasso di pellicole, queste che dapprima restano sospese nel liquido, vanno col tempo lentamente a depositarsi al fondo, e il vino torna a scolorarsi non ottenendosi così lo scopo che si voleva raggiungere. È inutile quindi accordare dei privilegi ad un'industria che non si regge.

Per ciò che riguarda l'aceto fabbricato a base d'alcool la questione è più grave.

Con le disposizioni proposte in questo articolo si favorisce la produzione dell'aceto industriale a danno dell'aceto del vino; si stabilisce una contra-

dizione in questa legge. Difatti noi vogliamo favorire tutto quanto riguarda la produzione del vino; vogliamo incoraggiare, sostenere l'enologia e poi sostenghiamo con privilegi con esenzioni di tasse industrie che ad essa vengono in concorrenza. Nè si dica che non accordando questo favore all'alcool che s'impiega nella fabbricazione dell'aceto, apriremmo la via all'aceto austriaco; perchè l'aceto austriaco, per poter entrare nel nostro regno, deve pagare un dazio di confine di 10 lire; ed ognuno di noi vede che in Italia possiamo benissimo produrre l'aceto, ad un costo minore di 10 lire all'ettolitro, perchè i vini che si possano impiegare per produrlo non costano 10 lire all'ettolitro. Il dazio tutela a sufficienza il prodotto nazionale.

Ma una ragione importante che si oppone a questo privilegio è che per esso si dà alimento alle frodi.

Molte fabbriche di aceto a base di alcool sono state riunite a fabbriche di liquori, sicchè l'alcool adulterato che dovrebbe impiegarsi per l'aceto si fa servire alla confezione dei liquori a forte essenza, e l'onorevole ministro dovrebbe conoscere anco il modo col quale in qualcuna di queste fabbriche si è organizzata la frode. La mista forte (poichè v'è la mista forte e la mista debole) invece di servire allo scopo cui è destinata, cioè ad avviare la fermentazione acida, si fa passare clandestinamente nelle fabbriche di liquori. Questo è quello che fanno in generale queste fabbriche di aceto a base d'alcool, e non credo che si debba rendere ciò ancora possibile nell'interesse della finanza dello Stato.

Ma l'onorevole Suardo, il quale, parmi, si propone di parlare in favore di questo privilegio che io combatto, ci dirà che questo acido acetico industriale serve alla industria delle conserve. All'onorevole Suardo si può rispondere che l'industria delle conserve è un'industria di lusso e non vi è alcun motivo che possa consigliare di doversi sostenere con privilegi.

Perchè non si dovrebbero allora sostenere con privilegi tutte le industrie che sono in Italia?

Chi vuole le conserve le comperi per quello che costano: non c'è ragione perchè queste conserve debbano meritare un trattamento di favore.

Si potrà dire anche dall'onorevole Suardo e dagli altri sostenitori di questo privilegio, che nel Veneto l'acido acetico, fabbricato artificialmente, serve per la povera gente; che con esso si combattono le febbri e le malattie. Ma se questo si poteva ammettere quando il vino era caro in Italia, oggi che abbiamo il vino a buon mercato non dobbiamo cercare dei cattivi succedanei.

Dopo queste brevi considerazioni (brevi perchè i miei colleghi mi hanno invitato ad esser breve), (*Si ride*) io spero che la Commissione e il ministro accetteranno il mio emendamento.

L'onorevole relatore, il quale ieri ha messo in opera tutta la sua eloquenza per danneggiare una grande e vera industria, quella del Marsala, voglia oggi adoperarla per impedire che si accordino privilegi ad industrie che in Italia non sono necessarie, e che anzi al contrario sono in opposizione agl'interessi dell'enologia nazionale.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Non è un privilegio, onorevole Saporito, che si concede alla fabbricazione dell'aceto. Infatti, se Ella entra in questo ordine di idee, dovrebbe riconoscere che sono anche privilegi quelli che noi accordiamo al vino. Il Governo deve usare con equa misura quelle concessioni che agevolano una determinata industria, e se concede ad una industria deve concedere anche ad un'altra. La fabbricazione dell'aceto in Italia ha acquistata una discreta estensione, e non soltanto nel Veneto, ma anche in altre regioni d'Italia.

In fatto di cessazioni di privilegi, accordati prima alle industrie, questa legge ne ha consacrate parecchie.

Prima di tutto, come lei sa, cessano da oggi in poi quelli per le vernici, per le quali io, benchè non amico dei cosiddetti *catenacci*, ebbi l'onore di presentare alla Camera un decreto di *catenaccio*, inteso a far cessare istantaneamente la frode, dirò la parola, che si andava facendo con le vernici, le quali, venivano poi sofisticate per rimettere in commercio l'alcool che se ne estraeva, senza che la scienza potesse giungere, con mezzi tecnici e scientifici, a scoprire le frodi.

Si è, dunque, prima di tutto, tolto il privilegio alle vernici, e lo si è tolto, inoltre, all'etere solforico, al cloroformio e al fulminato di mercurio, conservandolo solo per la enocianina e per l'aceto.

Ora, in quanto all'enocianina, vedo con piacere che l'onorevole Saporito non le ha dato una grande importanza. Non havvene adesso che una sola fabbrica in tutto il Regno, credo a Soragna, ma mi pare che anch'essa abbia sospeso la lavorazione.

*Una voce.* Non fa niente!

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Ad ogni modo, per ciò che riguarda la questione delle frodi accennate dall'onorevole Bertana, gli è certo, prima di tutto, che di esse, per quanto sottili,

il consumatore, il quale cerca, non solo il buon prezzo, ma anche la merce buona e genuina, si avvede assai più facilmente di quello che si pensi della maggior parte di noi, i quali di simili questioni discutiamo soltanto teoricamente. Ma, del resto, l'enocianina, come ammette lo stesso onorevole Bertana, non ha nessuna influenza dannosa dal lato igienico; non è che una colorazione del vino, la quale non produce nessun effetto sinistro, nè dal lato igienico, nè dal lato commerciale.

L'aceto, invece, rappresenta una questione molto più seria. L'onorevole Saporito non ha avuto forse presente il gravissimo dazio che paga l'acido acetico.

Se noi togliessimo questa facilitazione ai fabbricanti di aceto, di avere, cioè, un abbuono sull'alcool impiegato, essi dovrebbero ricorrere all'acido acetico, e soprattutto all'acido acetico forestiero, il quale va in scala ascendente, con proporzioni grandissime, da 15 a 180 lire al quintale; anzi l'acido acetico cristallizzato che, naturalmente, per la maggiore saturazione, contiene più densità di forza acetica, sale fino a 200 lire al quintale.

In quali condizioni, adunque, metteremmo noi la produzione dell'aceto, se non accordassimo questa facilitazione alla produzione dell'aceto mediante l'alcool?

E notate poi questo, che, nella produzione dell'aceto, è constatato dagli igienisti essere l'acido acetico assai meno confacente alla salute, che non l'alcool. Che si possa giungere in Italia a produrre l'aceto mediante il vino, io lo auguro e lo spero; è questo, anzi uno dei desiderati, meglio ancora, uno dei portati di questa legge; ma però, intanto, io non vedo perchè non si debba accordare alle fabbriche di aceto quest'agevolezza di cinquanta lire, proposta a loro favore con l'articolo 9, del quale l'onorevole Bertana ha domandato la soppressione.

Quando si rifletta che con la legge tuttora in vigore queste fabbriche godono di un abbuono di 70 lire, non si troverà certo che sia una concessione esagerata quella di mantenerlo almeno per 50 lire.

Io auguro, come dissi, e spero lo si ottenga, che i fabbricanti giungano a produrre l'aceto col vino nazionale; ma intanto non conviene obbligarli a servirsi dell'acido acetico; tanto più che ciò importerebbe anche un aggravio per i consumatori, perchè, stante l'altissimo costo attuale, converrebbe loro di adoprare quello da 10 a 20 gradi, oppure l'acido acetico fabbricato in casa, che mi si dice essere di pessima qualità.

Io credo quindi che sia utile mantenere l'articolo come è stato proposto.

**Presidente.** Ho facoltà di parlare l'onorevole Suardo.

**Suardo.** Io debbo aggiungere pochissime parole a quanto ha detto l'onorevole ministro; poichè l'onorevole Saporito mi ci ha tirato per i capelli. Dirò in primo luogo che egli è caduto in un equivoco; il ministro ed io sosteniamo, che alle fabbriche d'aceto a base d'alcool si debba concedere un rimborso della tassa, non per fabbricare dell'acido acetico, ma per far dell'aceto. Se si venisse a levare questo abbuono, stia pur sicuro l'onorevole Saporito, che non si recherebbe il ben che minimo vantaggio alla produzione dell'aceto a base di vino che è assai più costoso, e quindi per la grande maggioranza dei consumatori poveri è un oggetto di lusso.

L'aceto a base d'alcool, in una gran parte delle provincie dell'alta Italia, è diventato un genere di prima necessità, una specie di condimento come il sale, soprattutto per le classi meno abbienti; e quindi conviene produrlo al minor costo possibile, mentre l'aceto di puro vino, sarà sempre alla portata dei soli ricchi. Di più è a considerarsi che l'aceto a base d'alcool, quale ora si fabbrica, è perfettamente igienico, mentre quell'altro, prodotto con la miscela dell'acqua con l'acido acetico, è riconosciuto come dannoso alla salute.

L'acido acetico o pirlignico, non ostante l'elevatezza del dazio, potrà esser sempre introdotto utilmente anche senza contrabbando, e assai facilmente, se si toglierà l'abbuono, sarà giuocoforza fabbricare una qualità d'aceto a buon mercato, che riuscirà poi dannosissimo alla salute, per quanti saranno obbligati a farne oggetto di consumo.

L'onorevole Saporito ha accennato alle frodi che si lamentano; è vero, se ne sono verificate per lo passato; ma gli stessi onesti fabbricanti d'aceto, e qui faccio appello all'onorevole ministro delle finanze, che confermerà le mie affermazioni ne sono sicuro, hanno suggerito il modo di evitarle; ed ora esse sono rese impossibili appunto in seguito all'applicazione di una serie di provvedimenti opportunamente emanati ed applicati e la più scrupolosa sorveglianza che si esercita sulle miscele, alle quali alludeva l'onorevole Saporito.

L'onorevole Saporito ha accennato anche all'uso che si fa dell'aceto per le conserve. No, onorevole Saporito, non costituiscono queste un solo oggetto di lusso riservato a pochi, ma costituiscono una grande industria, che ha preso una

proporzione tutt'altro che disprezzabile, non solo per l'uso interno ma specialmente per l'esportazione; e se si impedisse la fabbricazione dell'aceto a base di alcool, si sopprimerebbe un commercio importantissimo.

Ora è bene rammentare che si fabbricano circa 50,000 ettolitri di aceto a base di alcool; e che vi si impiegano più di 4 mila ettolitri di spirito all'anno. Sopprimete l'abbuono, sopprimete anche l'industria; ed il Governo non verrà nemmeno più a percepire tassa alcuna sopra i 4 mila ettolitri, che sparirebbero dal consumo. Domando se questo sia utile, e conveniente! La produzione dell'aceto a base di vino non ne avrebbe nessun vantaggio; si rovinerebbero parecchie fiorenti industrie; si vantaggerebbe un prodotto straniero, quale è l'acido acetico o pirlignico con grave danno dell'igiene e della salute pubblica.

Per queste ragioni io mi associo alla tesi sostenuta dall'onorevole ministro, ringraziandolo di averla così validamente difesa, e prego la Camera di respingere gli emendamenti che sono stati presentati dagli onorevoli Bertana e Saporito.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**Plebano.** Io comprendo perfettamente la difesa che ha fatto l'onorevole Suardo di questo privilegio che si tratta di concedere a favore dell'industria dell'aceto; ma in verità non comprendo la difesa che ne fa l'onorevole ministro, perchè mi pare che la disposizione che noi stiamo per votare non corrisponda all'insieme della legge.

Fra le cose buone che ha questa legge vi ha la manifesta tendenza ad abbandonare tutto quell'artificio di protezione con cui abbiamo camminato finora. È un piccolo passo, ma è un passo verso la meta della libertà del quale mi sono molto compiaciuto. Ma in verità io non comprendo come di fronte a tale concetto, che è dell'onorevole ministro, perchè lo rivela la legge e del resto tutti conosciamo le idee liberali dell'onorevole Doda, si possa perseverare nell'idea di proteggere l'industria dell'enocianina, e quella dell'aceto a base d'alcool.

L'industria dell'enocianina, io la conosco perchè ho avuto occasione di vederla, credo che oggi non si regga.

Ed io domando che ragione ci sia di aprire un buco nell'applicazione della tassa per proteggere un'industria che sarà un desiderio dell'avvenire, ma che oggi non dà alcun pratico risultamento.

Se l'onorevole ministro non lo sa, se ne può informare; e vedrà che non c'è ragione di fare

per essa un'eccezione. Se si trattasse di un'industria sviluppata in tutta l'Italia, meno male; dovrei subire la mania di protezionismo che domina ancora, ma qui si tratta di proteggere proprio quello che non esiste; quindi non c'è ragione di aprire, come si farebbe facilmente, l'adito a frodi.

Quanto all'altra industria, quella dell'aceto (l'ha già detto l'onorevole Bertana e l'ha ripetuto l'onorevole Saporito) oggi che si tratta di favorire per quanto si possa, e noti l'onorevole ministro favorire non con privilegi ma col lasciarla sviluppare, l'industria vinicola, non si comprende come si voglia artificialmente creare, in grossare una industria che fa concorrenza ad un prodotto di cui l'industria vinicola stessa offre largamente la materia prima.

L'onorevole ministro ha detto che in Italia col vino si fabbrica del cattivo aceto; ma io credo di poter gli dire che si fabbrica invece dell'aceto eccellente.

**Seismit Doda**, *ministro delle finanze*. Non ho detto questo.

**Plebano**. Io in verità non so persuadermi come sia utile mantenere il favore di cui si tratta, ed il quale, ripeto, è una eccezione che può portare grave danno al prodotto della tassa.

Quindi, se una mia preghiera potesse aggiungere qualche cosa a quelle già fatte autorevolmente dagli onorevoli Bertana e Saporito, io pregherei il ministro di voler acconsentire nella proposta fatta dai miei egregi colleghi. Egli, così facendo, non farebbe che mettersi in armonia con tutti i concetti svolti nella legge.

**Presidente**. Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

**Seismit-Doda**, *ministro delle finanze*. Mi preme rilevare le considerazioni accennate dall'onorevole Plebano intorno ad un mio apprezzamento teorico e ad una mia dichiarazione di fatto.

L'apprezzamento teorico è questo: io non credo che si debbano proteggere artificialmente le industrie; ma credo che il Governo non debba far cadere quelle che nascono, bensì che debba, anzi, aiutarle. E fu, appunto, con questo intendimento, che in una legge, la quale sta per essere discussa alla Camera, io ho cercato di procurare qualche agevolezza agli opifici industriali.

Non è esatto, dunque, quanto ha detto l'onorevole Plebano a questo proposito.

Nella questione di fatto, poi, non è vero che io abbia detto che in Italia si fabbrica del cattivo aceto dal vino.

**Plebano**. Ha detto che glielo avevano riferito.

**Seismit-Doda**, *ministro delle finanze*. No, non ho detto questo; ho detto che è cattivo l'aceto fatto con l'acido acetico; e l'ho detto perchè questo aceto è dichiarato insalubre dalle persone competenti, e perchè l'ho trovato confermato in parecchi libri.

Veniamo ora alle conseguenze finanziarie di questa eccezione fatta in favore di queste due piccole industrie.

La produzione della enocianina viene calcolata in soli 100 ettolitri, circa, all'anno. Infatti, di fabbriche non ve n'erano che due, e l'una s'è chiusa, e l'altra, che è nella provincia di Parma, ha sospeso la lavorazione. Adunque il completo esonerò mantenuto da questa nuova legge, non importerebbe che 12 mila lire all'anno.

Quanto all'alcool impiegato nella fabbricazione dell'aceto, esso corrisponde a 4000 ettolitri, circa; cosicchè il proposto abbuono equivale a 200,000 lire. Questa sarebbe la conseguenza finanziaria della concessione proposta.

Ora io domando, se di fronte a questa somma, che non ha rilevanti conseguenze finanziarie sull'intera compagine di questa legge, non sia da preferirsi l'incoraggiare la produzione dell'aceto meno insalubre, almeno fino a quando non si sia in grado di produrlo, in misura sufficiente, mediante il vino. E non solo auguro che ciò avvenga, ma mi propongo, anzi, di studiare la questione, o, per meglio dire, di farla studiare da persone che sieno in grado di conoscerla meglio di me; perchè, massime in fatto di questioni tecniche, un ministro non può avere la presunzione di poter venire qui a parlare *de omnibus rebus et quibusdam aliis*.

Io, adunque, procurerò che persone competenti mi diano un parere in proposito, augurandomi di potere, anche per questo, presentare alla Camera un qualche provvedimento; non mai, però, un privilegio, come volle qualificare questa legge l'onorevole Colombo, quando affermò che con essa non si fa che il privilegio dell'enologia. Mentre, badiamo bene, non si tratta di privilegio, ma si di commisurare con equa lance tutti i bisogni e tutti i diritti, che il Governo è in obbligo di tutelare, onde il contribuente, facendo i proprii interessi, faccia pure quelli dello Stato; poichè la prosperità delle industrie produce un risultato fruttifero anche per il bilancio dello Stato. E non mi si parli qui di privilegio; mentre in realtà, come non vi è privilegio per il vino, così non v'è privilegio per l'aceto.

Ma, ad ogni modo, persuaso, come sono, che il migliore degli aceti possibili sia quello prodotto

col vino, io auguro che si giunga presto ad ottenerlo in larga misura, onde si possano abolire anche queste speciali concessioni.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Pantano, relatore.** Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, io non ho che da dire pochissime parole.

L'onorevole Saporito e qualche altro oratore, a proposito delle disposizioni contenute in quest'articolo, hanno ingiustamente accusato il relatore e la maggioranza della Commissione di essersi disinteressati dell'economia nazionale. Non ho che da leggere il periodo della mia relazione consacrato a questo argomento per persuaderli del contrario.

Ecco quello che si legge a pagina 15 della mia relazione :

“ In pari tempo, nel consentire che venga per ora mantenuta la franchigia per la fabbricazione dell'enocianina, e parimenti per quella dell'aceto, crediamo necessario d'invitare l'onorevole ministro delle finanze, unitamente all'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, a voler fare opportuni studii ed accurate indagini onde vedere quali risultati veramente pratici ha dato fin qui o promette di dare la fabbricazione dell'enocianina, e in qual modo alla fabbricazione dell'aceto artificiale si possa, poco per volta, sostituire, su larga scala, quella dell'aceto di vino, per il quale abbiamo tanta ricchezza di materia prima; e dandone, a suo tempo, comunicazione alla Camera, proporre gli opportuni provvedimenti legislativi. „

Questo era il pensiero della Commissione. L'onorevole ministro ha detto già quello che avrei potuto dire io in questo senso, e quindi non ho che da far voti perchè egli porti presto innanzi alla Camera i risultati di questi studi affine di disciplinare questa materia in modo che meglio si armonizzi all'interesse nazionale.

Però mi sia permesso, individualmente, di rispondere una sola parola al mio amico Saporito, il quale ha detto che, come ieri ho adoperato tutta la mia eloquenza per danneggiare una grande industria nazionale, si aspettava che oggi l'avrei adoperata per salvarla. Come vede, io sono d'accordo con lui nel provocare gli opportuni provvedimenti perchè l'industria enologica rifiorisca.

In quanto a ciò che dissi ieri, debbo fargli osservare che, se avessi potuto danneggiarla, non avrei proposto all'articolo 10 l'abbuono al Marsala che è un vino tipico; e che tale abbuono

compensa assai largamente il poco danno che, secondo l'onorevole Saporito, gli avremmo fatto ieri. Se ho una colpa è questa, di avere creduto che, nel sostenere che fosse equo reintegrare il 90 per cento sul nominale, avrei ottenuto non soltanto il voto unanime della Commissione, ma specialmente quello dell'amico Saporito e dell'onorevole Colombo, i quali nella Commissione avevano espresso la stessa opinione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo per un fatto personale.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** Parli, onorevole Colombo. (*Rumori.*)

**Colombo.** Ma io vorrei sapere perchè non posso parlare per fatto personale.

**Presidente.** Ella ne ha il diritto.

**Colombo.** Mi è stata attribuita un'opinione da un mio egregio collega della Commissione che non so veramente...

**Pantano, relatore.** (*Interrompendo*) Ecco, onorevole Colombo; quando si è discusso se si doveva dare il cento per cento o il 90 per cento, è sorta la questione se questo 90 per cento si dovesse restituire dedotti gli abbuoni che si danno per la fabbricazione, ovvero sull'intera tassa nominale. Sorse questa questione e si disse: bisogna chiarire bene la cosa, perchè è essenziale. Io sono andato tre o quattro volte a conferire col ministro e agli uffici finanziari, e ho riportato in seno alla Commissione la risposta che si trattava di reintegrazione sulla tassa nominale. Allora la Commissione e, tra gli altri, l'onorevole Colombo e l'onorevole Saporito, dissero: questo è enorme, lo Stato ne rimane danneggiato! Dopo, la questione è finita. Certo è che ieri alla Camera ci siamo trovati, essi a sostenere il cento per cento, forse col plauso di tutte le parti che lo desideravano, ed io a sostenere qui la vecchia opinione, coerentemente a quello che aveva deliberato la Commissione; e non me ne pento.

**Colombo.** Io debbo ripetere la dichiarazione che ho fatto in seno alla Commissione: io sono stato sempre per il cento per cento e ricordo perfettamente che, presente il ministro, ho fatto a lui la stessa raccomandazione, che, quando si restituisce la tassa sull'alcool, sia naturale, sia nei mosti o nei vini conciatati, si avesse a restituirla nel suo valore effettivo del cento per cento; e non poteva sostenere altra opinione, dal momento che questa stessa opinione la espressi nella relazione che ho fatto per la Commissione d'inchiesta: io non poteva avere due opinioni, una diversa dall'altra.

**Presidente.** Dunque verremo ai voti.

L'onorevole Bertana e l'onorevole Saporito, hanno proposto ciascuno un articolo sostitutivo all'articolo 9.

Onorevole Bertana, lo mantiene?

**Bertana.** Lo mantengo.

**Presidente.** Onorevole Saporito, Ella può unirsi all'onorevole Bertana.

**Saporito.** Mi unisco all'onorevole Bertana.

**Presidente.** L'onorevole Salandra pure si unisce all'onorevole Bertana?

**Salandra.** Sissignore.

**Presidente.** Do lettura dell'articolo sostitutivo dell'onorevole Bertana.

“ È abrogata la disposizione dell'articolo 25 del testo unico 12 ottobre 1883 e quella dell'articolo 17 della legge 14 luglio 1887, n. 4703. ”

Pongo a partito quest'articolo sostitutivo all'articolo 9, proposto dagli onorevoli Bertana, Saporito e Salandra, che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

*(Dopo prova e controprova l'articolo sostitutivo non è approvato).*

Pongo ora a partito l'articolo 9 sì e come è stato proposto dalla Commissione, d'accordo col Governo.

Lo rileggo:

“ Rimane in vigore la disposizione dell'articolo 25 del testo unico citato riguardante l'esenzione intera della tassa per l'alcool adoperato nella fabbricazione dell'enocianina. Sono abrogate le disposizioni in vigore, riguardanti la restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato come materia prima nelle industrie.

“ Per lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto, l'abbuono di tassa, considerato all'articolo 17 della legge 14 luglio 1887, numero 4703, è stabilito nella misura di 50 lire per ogni ettolitro di spirito a 100 gradi. ”

Chi lo approvi si alzi.

*(E approvato).*

“ Art. 10. È accordata la riduzione di 25 per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito di vino e sull'alcool etilico puro impiegato nella alcoolizzazione dei vini e mosti fermentati per rialzare la forza alcoolica naturale dei vini deboli e per la preparazione dei vini tipici. Tale riduzione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico sino al grado fissato per decreto reale;

b) che lo spirito aggiunto alle miscele non ecceda in alcun caso due litri di alcool anidro per ogni ettolitro;

c) che le miscele si operino sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nei depositi autorizzati di spirito, o, mediante speciali permessi, nei magazzini privati di consorzii, di produttori e commercianti, di municipii o altri corpi locali. ”

Su questo articolo sono iscritti diversi oratori.

Il primo è l'onorevole Bertana.

**Bertana.** Non si sgomenti la Camera; non ripeterò quello che ho detto ieri.

In quest'articolo si riscontrano tutti i vizi organici che si trovano nell'articolo 8, e siccome ieri io proponevo la soppressione dell'articolo 8, così dovevo proporre anche la soppressione dell'articolo 10.

Però, siccome la Camera ha respinto ieri il mio emendamento, così, sebbene a malincuore, debbo ritirare quello proposto all'articolo 10.

Ma giacchè ho facoltà di parlare, ne approfitto per fare una osservazione all'onorevole ministro.

Alla lettera a) dell'articolo, è detto che la riduzione è subordinata alla condizione “ che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico sino al grado fissato per decreto reale. ”

Ora è stato detto, mi pare nella Commissione, che al Ministero delle finanze si sta studiando da lungo tempo la quistione del titolo alcoolico dei vini, da determinarsi per decreto reale in luogo di quello in vigore. Per la pratica che ho di questa questione vorrei dire al ministro che potrebbe fare a meno di fare questi studi, inquantochè essi non potranno concludere niente.

È un fatto che l'alcoolicità dei vini cambia non solo da regione a regione ma da comune a comune e da fondo a fondo; quindi è inutile fare tutti questi grandi studi, che richiedono molta fatica, per determinare il titolo da stabilirsi con decreto reale; per quanto si studii, non si potrà raggiungere nemmeno un dato di approssimazione.

Capisco che in materia d'imposta dobbiamo contentarci di un'approssimazione grossolana, ma nel caso concreto non riusciremo nemmeno a quella; quindi pregherei il ministro di vedere se non sia il caso di modificare, non ora perchè sarebbe impossibile, ma in un avvenire prossimo, questa disposizione.

Ripeto poi quello che ho detto ieri, cioè che tutte queste disposizioni dell'articolo 8 e 10 non sono utili che ai grandi proprietari e industriali.



Ora io ho grande stima dei grandi proprietari e dei grandi industriali, ma ne ho anche per i piccoli, e credo che la sorte di questi debba anche stare a cuore del ministro. Io quindi raccomandando, nel mentre ritiro l'emendamento, queste mie osservazioni all'onorevole ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Borrelli.

**Borrelli.** L'articolo 10 si può dire sia stato destinato a regolarizzare la materia che si riferisce all'alcoolizzazione dei vini: cioè all'operazione più difficile che si conosca in enologia, per cui i vini più perfetti possono subire la fase più grave; a quell'operazione che tanto facilmente si effettua, perchè si crede di un tratto poter cambiare, alzare, costituire, per dire così, una migliore qualità di vino, senza considerare che il pericolo maggiore di questo è allorché in mezzo alla sua lenta fermentazione, gli si aggiunge altro alcool.

Ora io vorrei che l'onorevole ministro delle finanze, che gli esportatori e i produttori di vino sapessero che adoperando l'alcool nella miscela dei vini, sia per esportarli, sia per conservarli a lungo, fanno più male che bene.

Se l'onorevole ministro delle finanze, allorché dovrà fare il decreto per stabilire il titolo alcoolico del vino che si dovrà esportare ed il grado alcoolico del vino che si consumerà nell'interno, si ispirerà a questi principii, e permetterà l'alcoolizzazione (11 gradi) in limiti medii, io credo che farà l'interesse nazionale, e gioverà al credito dei nostri vini.

Permettetemi, o signori, che intorno questo argomento mi trattenga dieci minuti, nè più, nè meno.

Sottoponete il vino a subire l'azione dell'alcool in qualunque periodo della sua fermentazione lenta, e vedete che cosa ne avviene. Ne avviene che i sali sono i primi ad essere precipitati, cioè i fosfati e tartrati di potassa; ne avviene che l'acido tannico e l'estratto vinico sono precipitati; ne avviene infine che il vino si decolora, perde la sua fragranza, cioè l'aroma, che è uno dei suoi più belli pregi, e per cui nessuna bevanda gli può competere la sua antica ed eterna supremazia fra tutte le bevande alcooliche finora conosciute.

Anche gli acidi diminuiscono: e in preferenza l'acido solforico che, quando è in giuste proporzioni, è uno dei più importanti elementi del vino. In tal caso, o signori, avete ridotto il vino ad una semplice bevanda alcoolica, e l'avete privato del suo alto potere tonico nello stomaco, eccitante la digestione, e fortemente nutritivo, imperocchè

tutta quella somma di sali ripara nel nostro organismo tutte le perdite che di essi fanno i nostri tessuti, a cominciare dal sistema nervoso per terminare al sistema muscolare.

Il vino, o signori, è una bevanda che nessuno può imitare, perchè è una bevanda sommamente armonica. Basta che uno dei suoi componenti diminuisca, perchè l'altro si alteri; e l'alterazione maggiore la subisce quando si procede all'operazione della sua alcoolizzazione, massime se questa operazione è fatta quando è già inoltrata la fermentazione lenta, e quando la quantità di alcool sia più dell'uno o del due per cento, e si faccia l'alcoolizzazione di un tratto, o come si direbbe, brutalmente.

Tutti i tentativi dei chimici più illustri in Francia non sono riusciti ad imitare il vino. Quando si è detto che avevano fabbricato dei vini artificiali, essi avevano composto una bevanda alcoolica a guisa del vino, ad imitazione del vino. Adunque, o signori, bisogna partire dal principio generale che deve regolare questo capitolo che stiamo discutendo: che cioè qualunque alcoolizzazione si faccia al vino, lo deteriora, lo deturpa, gli fa perdere le sue più pregevoli qualità di bevanda eccitante e nutritiva insieme, conservando la sola qualità di bevanda alcoolica. La vera alcoolizzazione, o si deve fare nel tempo della fermentazione tumultuosa del mosto unendo mosti di diversa capacità alcoolica, oppure fare l'alcoolizzazione con la unione dei vini forti coi vini leggieri. Ma l'alcoolizzazione pura e semplice come comunemente si fa e come anche comunemente si intende, io la stimo un grave errore scientifico, dal punto di vista della nostra enologia, ed anche un errore igienico.

Con questo non voglio dire che non si debba proprio usare dell'alcool per venire qualche volta in soccorso del vino scadente, ma dico che in questa pratica bisogna avere un indirizzo curativo. Ammettete un vino che sia troppo acido, che abbia troppo colore, pochissima quantità di alcool; in questo caso i mali che poc'anzi abbiamo notato come causati dall'aggiunta dell'alcool, si traducono in beneficio; ed eccovi l'alcoolizzazione a scopo di cura del vino. E se aggiungete che questi vini spesso si trovano in regioni calde ed in cantine poco buone, voi vedrete che il vino sarà curato dell'eccesso dell'acido, dell'eccesso del colore, e si conserverà meglio con l'aggiunta dell'alcool.

Ma, onorevole ministro, questo affare dell'alcoolizzazione dei vini fino a 14, a 15 gradi, è stato un bel ritrovato di tutti gli esportatori ed anche

dei negozianti all'interno del nostro paese. I primi per fruire ai nostri confini della tassa di restituzione che le finanze loro fanno secondo il grado alcoolico dei vini, ed i secondi per aumentare la quantità del vino al momento della vendita, mediante l'aggiunta dell'acqua. Anche gli esportatori del vino nell'America del Sud, ove dicono che i vini non possono pervenire intatti senza che non abbiano 18 gradi di alcool, io credo che vogliano ingannare il Governo a loro beneficio. Imperocchè al luogo di arrivo di questi vini essi ne fanno il doppio della quantità, e frodano alla dogana la restituzione della tassa sul grado alcoolico.

Codesto sistema oltre d'essere ingannevole è dannoso alla reputazione dei nostri vini, perchè ammesso che il vino così alcoolizzato si faccia rimanere tale e quale, noi non facciamo una esportazione razionale, visto e considerato che il vino molto alcoolizzato oltre di non avere le sue pregevoli qualità naturali, per chi ne beva un poco di più, produce degli effetti tossici, anche se alcoolizzato con alcool purissimo. I vini francesi, che hanno fatto la reputazione enologica di quel grande paese industriale, si trovano collocati sia in Russia, sia in Germania, sia nell'America del Sud, che in quella del Nord, godendo sempre una indiscutibile stima, e non sono mai ad un grado alcoolico superiore al dodicesimo. Oltre di questo grado alcoolico il vino fa male alla digestione, al fegato, ed al cervello, come anche, dopo lungo tempo, al cuore ed al sistema vasale.

E qui è chiaro che io intendo parlare dei vini da pasto, dei vini bevibili, e non delle bevande spiritose, tra le quali bisogna mettere il Marsala che ha 18 gradi alcoolici e anche 22. Il vino molto alcoolico non facilita neanche la produzione enologica, perchè, o signori, volete o non volete, quando il vino è a 10 gradi alcoolici, riuscendo salutare, invita ad alzare il gomito, e perciò è un coefficiente al maggior consumo. Io non voglio niente più aggiungere intorno a questa prima parte dell'articolo, sicuro che il ministro delle finanze saprà trovare la giusta misura del grado alcoolico che debbono avere i nostri vini all'interno ed all'esterno d'Italia, quando procederà al decreto reale in corrispondenza. Eccomi alla grave questione che ci interessa non meno, ed è di sapere di quale alcool bisogna servirsi per procedere all'alcoolizzazione dei vini. Un giorno, cioè pochi anni addietro, questa domanda non si faceva da nessun Governo, da nessuna scuola d'igiene, o perfino da nessuno scienziato, perchè non ancora si erano fatti degli studii sui diversi alcool, cioè sull'alcool etilico, propilico, butilico ed amilico; si credeva che

questi diversi alcool avessero la stessa azione fisiologica sul nostro organismo, e quindi si credeva che tanto valesse l'alcool etilico quanto l'alcool amilico.

In questo periodo non si trovava modo per limitare l'alcoolismo cronico. Si credeva limitare i mali di questo, aumentando il prezzo dell'alcool, accrescendone il prezzo della tassa di fabbricazione e di vendita, ma non si riesci a niente. Si credette ancora da alcuni filantropi di invocare l'aiuto delle società di temperanza, ma anche con gli sforzi generosi di queste numerose associazioni non si pervenne ad alcun risultato. Basterà dire che negli ultimi anni in Inghilterra si spesero ogni anno due miliardi di lire per bevande spiritose, rimanendo morti per alcoolismo cronico 100 mila persone all'anno, tra le quali 25 mila donne. Ecco dove siamo arrivati con tutte le leggi morali e repressive contro l'alcoolismo! Ci occorreva, o signori, uno studio sperimentale sui diversi alcool poco anzi numerati, per sapere la genesi vera di questo terribile male della nostra razza.

Ci voleva che si fosse detto dalla chimica fisiologica che l'alcool etilico, per la sua costituzione chimica, è diverso dall'alcool amilico; ci voleva che si fosse detto l'uno essere meno carico di carbonio e d'idrogeno dell'altro, per dire che il primo, cioè l'alcool etilico, fosse più facilmente esaurito dal sistema nervoso su di cui precipuamente va ad agire, e l'alcool amilico fosse di più difficile esaurimento. Il primo eccita le funzioni dello stomaco senza perturbarle, anzi aumentandone l'energia; eccita le funzioni nervose senza squilibrarne le loro attribuzioni funzionali, mentre il secondo è nocivo dovunque perviene, ed è nocivo tanto che con ogni dritto si deve dire tossico. Con ciò non si vuole dire che l'uso dell'alcool etilico sia innocente, no; anche di questo non si deve abusare. Ma se si usa di questo e di quello egualmente in medie proporzioni, il bevitore del primo, cioè dell'alcool etilico, rimane rinvigorito nelle sue funzioni organiche, ed il secondo rimane colpito dai mali irrimediabili dell'alcoolismo cronico. Come vedete la via per la limitazione, e forse anche della completa cessazione dell'alcoolismo cronico, è stata additata dallo studio dei diversi alcool e della loro diversa maniera di agire sulle nostre funzioni. Ma che cosa è questo alcool etilico? Che cosa è questo alcool amilico? Vi dirò brevemente. L'alcool etilico è l'alcool prodotto dalla fermentazione del vino in seguito allo sdoppiamento del glucosio di questo, onde avviene che si produce alcool etilico ed acido carbonico.

Questo alcool è preparato con la massima sempli-

cità dalla natura, senza altro apparecchio che quello di pigiare le uve, in mezzo della fermentazione sia tumultuosa che lenta. A queste alcool più tardi si uniscono gli eteri gradevoli cui si può dire il vino deve molta parte della sua qualità eccitante. Ma questo alcool non si può anche fare dalla fermentazione del glucosio dei cereali, come mais, riso, grano, avena, segale, ecc.? Sì, o signori, anche dai cereali si può ottenere: ma è così difficile che si ottenga sfornito dell'alcool amilico per eccellenza tossico, che tutti gli igienisti, tutti i medici prescrivono sempre l'uso dell'alcool etilico vinoso. In Francia non si usa parlare dell'alcool etilico molto facilmente; udite solo parlare dell'alcool puro, purissimo, e ciò credo per fare onore alle industrie delle distillerie che vi sono a migliaia, e perchè non avendo vino sufficiente per distillarlo ed ottenerne alcool etilico, invocano solo che gli alcool siano puri. In verità per quanto non sia stato ancora dimostrato che dalla fermentazione dei cereali si possa avere un alcool etilico purissimo, pure bisogna farsi l'illusione e credere che ciò possa avvenire. E noi dobbiamo lasciare che l'alcool industriale si metta su questa via: poichè quando, come questo anno, i nostri vini sieno dalla peronospera afflitti, per modo che avremo vini con pochissimo zucchero, e quindi con poco alcool, come faremo a dare ai vini quel grado di alcool che loro serve per cura? Immaginate che noi insistessimo nel mantenere la dizione che nei nostri vini non si debba fare altra aggiunta alcoolica salvo quella dell'alcool etilico vinoso, che cosa accadrebbe? Che noi o dovremmo perdere i nostri vini, o dovremmo correre dietro alla frode, e adoperare l'alcool amilico che abbiamo riprovato.

Signori, questo passo la legge si mette, in una grave e miserevole condizione, perchè mentre è sorta con la guida dei precetti igienici, ci avrebbe rinunziato non appena bambina. No, o signori. Noi dobbiamo dire che l'alcool deve essere di vino in preferenza, od etilico purissimo fattosi dai cereali se è il caso che si sappia fare.

Io ho speranza che i nostri industriali, abituati ad aver fede nel loro lavoro e ad aumentare il prestigio della loro fama, si mettano all'opera, sicuri che renderanno un servizio alla scienza, alla società ed al loro commercio. Essi debbono andare animosi avanti perchè si debbono persuadere che l'alcool etilico fu, nel 1855, dal Bertholet creato da due sostanze inorganiche, cioè dall'etilene e dall'acido solforico. Dalla reazione dell'etilene sull'acido solforico in un gabinetto di chimica francese fu creato nel vero senso della parola l'alcool etilico.

Io, o signori, sono partigiano dell'alcool etilico prodotto dal vino: ma noi ci dobbiamo ricordare che siamo a fare una legge, la quale tanto sarà più proficua, quanto meglio saprà provvedere a molte contingenze per l'avvenire, niente abdicando del suo principio informatore.

E poi la legge dell'economia commerciale accomoda tutto e tutti. Quando il vino sarà abbondante in Italia, gl'industriali sentiranno il bisogno di comprare i vini guasti o scadenti per distillarli; e solamente quando i vini fossero a caro prezzo perchè scarsi, allora essi potrebbero dar mano ai loro apparecchi di rettificazione e mettersi alla grande opera di produrre l'alcool etilico dalla fermentazione delle sostanze amidacee. Quando il vino è abbondante, la convenienza di distillarlo non sta solo nell'ottenerne l'alcool etilico, ma anche gli aromi, anche gli eteri che vanno sempre uniti nella distillazione all'alcool; e questi, come ognuno sa, sono sostanze eccitanti del sistema nervoso non di poco momento. Per queste ragioni io voto l'articolo decimo come è stato formulato dalla Commissione, perchè mi pare che soddisfi a tutte le esigenze economiche, industriali e igieniche. Ora una preghiera all'onorevole ministro delle finanze, ed ho terminato il mio dire. Onorevole ministro, voi avete avuto la fortuna di legare una grande legge di economia sociale degli italiani al vostro nome, perchè avete confuso in un solo pensiero l'eco delle sofferenze degli agricoltori col grido della scienza la quale, conscia degli incommensurabili mali della nostra razza fatti dall'alcoolismo cronico, reclamava i suoi sacrosanti diritti di protezione avvertendo che se si fosse un altro poco seguitato a bere alcool amilico nel vino e nelle bevande spiritose, gli uomini sarebbero arrivati a perdere tutta quella resistenza del loro sistema nervoso che è tanto necessaria per prevalere nei commerci, nelle industrie, nelle finanze, nelle lettere, nelle arti, e nel valore militare.

Io quindi ho ogni ragione di felicitarmi di cuore con voi; soltanto voglio augurarmi che pari allo studio che avete posto nel portare in porto questo disegno di legge, altrettanto ne porrete nel perfezionarlo, affinchè la nostra agricoltura concorra alla grandezza della patria comune. (*Bravo! Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Balsamo.

**Balsamo.** Io reputo questo articolo 10 la pietra angolare del pietoso asilo elevato dall'onorevole ministro delle finanze ai nostri vini invenduti,

col presente disegno di legge. Se quest'articolo imbrocca la vera via per la quale essi effluiranno presto, sarà salvato un grande interesse nazionale. Studiando ponderatamente tutto lo intreccio di questa legge appellata *revisione delle tasse sugli spiriti*, mi sono convinto che lo sgravio recato dalle sue disposizioni ai distillatori dei vini, non gli fortifica nella produzione dell'alcool etilico il quale sarà sempre più caro dell'alcool proveniente dalle patate, dal riso, dal maiz, dalle barbabietole e dalle melasse. Le sostanze feculenti costano meno del vino, e rendono sotto la medesima unità di prezzo, maggiore quantità di alcool.

Io credo che il vino non possa vincere gli ostacoli artificiali creati dalla malevolenza o cupidigia altrui sotto forma di alcool; perchè se noi volessimo trasformare il vino in alcool non ci sarebbe nello stato attuale delle cose, convenienza. Difatti guardando il vino in rapporto dell'economia rurale, e del tornaconto dei distillatori, vi si scorge una collisione d'interessi. Il viticoltore non può vendere il suo vino meno di lire 12 l'ettolitro, ed il distillatore per trasformarlo in alcool, non può pagarlo più di lire 8 l'ettolitro.

Io ho voluto esaminare gli scrittori francesi di viticoltura, per osservare in Francia ed Algeria quanto vino produce un ettaro di terra. La quantità in vino per ciascun ettaro di terra nei nostri vicini, oscilla fra 16 e 36 ettolitri. Sicchè la media della produzione vinicola in Francia nei 77 dipartimenti in cui si coltiva la vigna, risulta di ettolitri 28.85 per ettaro, media che ho trovata confermata da *C. de Saint Phalle* nel suo pregevole scritto *La viticulture et la vinification en Algerie*. La produzione di vino in Italia non differisce gran fatto da quella della Francia, a giudicare dalla media delle varie contrade vinicole. Coloro che si sono occupati in ispecialità di viticoltura come l'Ottavi, trovano che da noi la produzione in vino di ciascun ettaro, oscilla fra 15 a 25 ettolitri di vino. Ma io per fare il conto allegramente pongo il massimo del reddito per ciascun ettaro, cioè ettolitri 25. Le spese bisognevoli a produrre cotesti 25 ettolitri di vino non sono minori di lire 250 l'ettaro, anzi mi pare che l'onorevole Pavoncelli le avesse calcolate a lire 300 l'ettaro. Forse raggiungeranno quella cifra, quando si addizionano alle lire 250 di spese culturali altre lire 50, che rappresentano l'interesse del capitale terra, e l'interesse delle somme impiegate nella cultura della vigna. Ma riteniamo pure lire 250 solamente necessarie per la coltivazione di un ettaro di vigna, il viticoltore per non perdere le sue fatiche do-

vrebbe almeno ricavare dai 25 ettolitri di vino del suo ettaro di terreno lire 250.

Ora, secondo asseverava l'onorevole Pavoncelli, ed io sono del suo parere, non si potrebbe pagare il vino destinato alla distillazione più di lire 8 l'ettolitro. Ne consegue che il viticoltore il quale fosse costretto dai suoi bisogni a vendere il suo vino al distillatore, non ne ricaverebbe da 25 ettolitri prodotti da un ettaro di terra, che sole lire 200. Ma, siccome la spesa per ogni ettaro è di 250 lire, egli avrebbe una differenza a suo danno di 50 lire, senza calcolare, come diceva poc'anzi, l'interesse del capitale della terra, e l'interesse del danaro occorrente per condurre la vigna.

Ma è vero poi che fa mestieri di 11 ettolitri di vino, secondo le asserzioni dell'onorevole Pavoncelli, o di 10 ettolitri di vino, secondo il ministro, per ottenere un ettolitro di alcool? È evidente che la quantità di vino da cui possa ritrarsi un ettolitro di alcool, dipende dal titolo alcoolico di ciascuno ettolitro di vino. Non si può determinare *a priori* il numero degli ettolitri di vino che devono distillarsi, per segregare un ettolitro di alcool, se non si constata prima la quantità di alcool contenuta in ciascun ettolitro di vino. Possono essere insufficienti anco 19 ettolitri di vino, se il vino posto nella cucurbita, avesse solo il 5 per cento di alcool.

Allora solamente occorrerebbero 10 ettolitri di vino, quando il vino contenesse il 10 per cento di alcool. Ma un vino che contiene il 10 per cento di alcool, è un vino quasi normale, che non è possibile barattare ad 8 lire l'ettolitro.

Sarebbe un giorno nefasto per l'agricoltura nazionale, quello in cui i vini a 10 gradi di alcool, dovessero essere venduti ad 8 lire l'ettolitro!

Non è quindi concepibile, che un produttore di vino venda il suo prodotto ad otto lire, quando il suo prodotto ha il titolo quasi normale di 10 gradi di alcool.

Ordinariamente i vini, che si danno alla distillazione sono a titolo molto alcoolico più basso.

Se il vino contiene il 9 per cento di alcool farà mestieri di 11 ettolitri di vino, per ricavarne un ettolitro di alcool. Allora se il distillatore ha pagato lire 8 l'ettolitro di vino, l'ettolitro di alcool gli costerà lire 88 di prima spesa: sempre ritenendo lo stesso prezzo di lire 8 per ciascun ettolitro di vino. Se il vino comperato contiene l'8 per cento di alcool si dovranno adoperare per lo meno 13 ettolitri, che costeranno di sola compera, lire 104, per ottenere un ettolitro d'alcool. Se il vino contiene 7 per cento di alcool, si impiegheranno oltre 14 ettolitri che costeranno lire 115, e

così per un vino al titolo alcoolico di 6 per cento, occorreranno oltre 16 ettolitri per produrre un ettolitro di alcool al prezzo di lire 135. Per un vino al titolo alcoolico di 5 per cento, ne basteranno 20 ettolitri da cui si ricaverà un ettolitro di alcool al prezzo di lire 160. Per il vino finalmente al titolo alcoolico del 4 per cento, 25 ettolitri, produrranno un ettolitro di alcool al prezzo di lire 200.

In questi prezzi non è compresa la tassa di produzione, la tassa di vendita e le spese delle distillerie le quali, se si aggiungessero, farebbero salire l'alcool vinoso, che fosse stato prodotto nelle più favorevoli condizioni, da lire 188 a lire 300 l'ettolitro. Ora se il distillatore non può pagare il vino se non in ragione della sua ricchezza alcoolica, come questa scema, diminuirà il prezzo da lire 8 offerto pel vino contenente il 10 per cento di alcool, a prezzi molto inferiori. Il viticoltore se è ritroso a barattare il vino a titolo normale alcoolico, non esiterà a vendere quello un po' alterato. Se prima i suoi 25 ettolitri per ettaro al prezzo di lire 8 non compensavano le spese da lui erogate, molto meno lo indennizzeranno dopo, i prezzi al disotto di lire 8 l'ettolitro.

Sicchè appare a tutti evidente, come vi sia un antagonismo fra l'interesse del viticoltore e l'interesse del distillatore. Perchè l'alcoolista non ha interesse a pagare bene un vino a titolo basso di alcool, stantechè il prezzo è in ragione diretta dell'alcool contenuto nel vino, ed in ragione inversa della quantità di vino povero di alcool.

Al produttore conviene solamente alienare il suo vino, quando è scarso di alcool dentro certi limiti, che il distillatore può accettare se è discretamente fornito di alcool, altrimenti questi deve smettere il contratto per repugnanza di offerire un prezzo vergognoso. Dunque vedono, che i due interessi non cospirano alla trasformazione del vino in alcool. L'unica risorsa che io credo attuabile, la quale sola può far raggiungere certamente il suo fine alla legge, è quella di far passare il nostro vino sotto la forma del vino, che i francesi chiamano *vin de mutage* e gli spagnuoli *misdella*. È sotto questa forma che il vino spagnuolo è penetrato in tutti i mercati del mondo, ed ha assicurato larghi guadagni ai viticoltori. Nella Germania, nell'Inghilterra ed anco in talune contrade dell'America, viene ricercata molto cotesta varietà di vino. È un vino naturale proveniente dalle uve più zuccherose trattate con l'alcool durante la loro fermentazione; l'alcool arresta la fermentazione del glucosio nel mosto, e impedisce lo svolgimento dei fermenti inferiori che sogliono degra-

darlo il vino, coi prodotti nascenti dalle loro reazioni.

Sicchè se il mosto, a mo' d'esempio, avesse svolto a metà di fermentazione il 7 per 100 d'alcool, vi si potrebbe aggiungere dall'8 al 9 per cento.

Nè è a temere ciò che l'onorevole Borrelli notava poc'anzi, che i vini alcoolici non possano passare l'equatore, che anzi per i nostri vini meridionali, l'alcool è una condizione della loro serbevolezza. Nei vini leggeri a titolo alcoolico basso del settentrione d'Italia, la natura provvidamente ha accresciuto gli acidi organici, che li conservano più a lungo. I nostri vini meridionali meno ricchi di acidi organici, devono all'alcool la preservazione dalle consuete malattie dei vini, poveri di alcool e scarsi di acidi.

A giudizio di avveduti negozianti esteri, fra i quali i signori Paul Picaut e Lemarchand, negozianti francesi molto benemeriti della nostra industria vinicola, sotto questa sola forma possono i nostri vini assicurarsi il mercato della Germania, dove si apprezzano molto i vini dolci liquorati. Ma qui sorge la questione del *drawbach* o abbuono, perchè l'onorevole Ellena asserì non potersi costatare, se in un vino si fosse introdotto alcool etilico o alcool amilico.

Non è difficile, come egli credeva, lo sceverare l'alcool etilico dall'alcool amilico introdotto nel vino. Il Basset nella sua *Guide teorique des fabricants d'alcool*, ce ne indica il processo, fondato sulle affinità e mescolabilità dell'alcool amilico con gli oli di mandorla dolce, di papavero o di *ben*, pianta indiana. E ciò importa molto ai fini igienici ed industriali cui provvede quest'articolo 10, perchè venga guiderdonato l'alcool più salubre, e l'alcool proveniente dai nostri vitigni e non dalle patate e dai cereali.

Se si pone mente alla costituzione atomica dei vari alcool, è il predominio del carbonio, che determina e gradua quasi la tossicità di ciascuno alcool. E siccome il carbonio è preponderante nell'alcool amilico, così nella tavola della potenza tossica di ciascun alcool formulata da Dujardin, Beaumeetz e Audigè, l'alcool amilico figura nella dose di un grammo e 50 rispetto a 73.75 dell'alcool etilico; vale a dire che l'alcool amilico è 7 volte più nocivo dell'alcool etilico. Difatti il direttore dell'asilo di Bonneval afferma, che gli ubriachi di quell'alcool si destano con un'abbattimento e prostrazione di forze, che non presentano gli ebbri dell'alcool vinoso. È la carburazione del sangue, e l'aumento del sangue venoso che genera tutti i disordini nelle funzioni fisiologiche, notati dagli igienisti, nei beoni di alcool

degradati. Da ciò deriva la sollecitudine di questa legge, a favorirne la consumazione. È vero che l'onorevole Colombo ha voluto dissipare lo spauracchio dei danni preconizzati da qualche oratore alla sanità pubblica, dagli alcool provenienti dalle sostanze amilacee, ma non pare che abbia argomentato, come doveva. Oggi di fatto, a giudizio del Maercker, profondo conoscitore di tutti i nuovi perfezionamenti dell'arte distillatoria, le flemme delle patate sono l'alcool bruto il più stimato sebbene contengano una notevole quantità di alcool disaggradevole, come lo prova il cattivo odore di esso. Ma gli elementi impuri sono principalmente formati dall'alcool amilico che si separa facilmente dall'alcool etilico, perchè l'alcool etilico bolle a 78 gradi centigradi, e l'alcool amilico a 130 gradi centigradi. Ecco perchè gli alcool delle patate sono di una grande finezza di gusto, e molto apprezzati. Pel converso le flemme del mais che sebbene contengano pochi elementi estranei, svolgono eteri il cui punto di ebollizione differisce poco da quello dell'alcool, difficilmente se ne separano, e hanno minor valore per i rettificatori. L'*Eiseman* in Berlino ha tentato di fare agire l'ozono ossia l'ossigeno elettrizzato nascente dalla decomposizione dell'aria operata da una corrente elettrica, sui fermenti inferiori che producono gli alcool più tossici. Il *Naudin* ha voluto impiegare pure l'azione riduttrice dell'idrogeno sulle flemme, idrogeno ottenuto dalla corrente voltaica. Ma ciò non importa l'uso diretto dell'elettricità sulle vinacce, come asseriva l'onorevole Borrelli, ma l'uso dei gas provenienti dall'azione decompositrice della corrente elettrica sull'aria e sull'acqua, e svolgentisi in recipienti separati dai lambicchi. Una corrente voltaica o una corrente di induzione che agisse direttamente sulle vinacce o sulle flemme, determinerebbe tali decomposizioni e sdoppiamenti, da fare sparire a dirittura gli alcool primitivi. La presente legge nata dal generoso pensiero del ministro Seismit-Doda di risarcire i viticoltori dei danni patiti dalle presenti crisi, e migliorare la pubblica salute, forse fallirà ai nobili suoi fini per la forza stessa delle cose.

Il distillatore di vino non potrà produrre l'alcool a così buon mercato come il distillatore dei cereali.

Cento chilogrammi di grano misti costano 18 lire e svolgono 28 litri di alcool: vale a dire ogni litro di alcool costa di primo getto circa 65 centesimi. Credo che l'alcool di riso che è più fino ed aggradevole di quello dei cereali, verrebbe forse allo stesso prezzo, perchè il reddito maggiore che oscilla fra i 34 e 35 litri, è

diminuito dal prezzo maggiore della materia prima.

Il viticoltore con tutte le migliori intenzioni del mondo, non può cedere al distillatore agrario un ettolitro di vino scadente a lire 3.25, o a lire 6.50 se il vino contenesse il 10 per cento di alcool. Solamente a siffatto prezzo, potrebbe l'alcool etilico contrastare il mercato interno all'alcool amilico, perchè il prezzo di primo costo sarebbe identico.

Posto e dimostrato che il produttore di vino, se anco ricevesse per un ettolitro di vino lire otto dal distillatore, non ricaverebbe, da un ettaro di terra, che 200 lire per i 25 ettolitri di vino presunto di produzione, emerge chiaro la niuna convenienza pel viticoltore, di vendere il suo vino al distillatore.

Viceversa, il distillatore deve comprare ogni ettolitro di vino ad un prezzo di tanto inferiore a otto lire, di quanto scende in ogni ettolitro di vino scadente, il titolo alcoolico che contiene.

Quindi, se sotto forma di alcool, il nostro vino non può disputare il mercato interno all'alcool dei cereali, molto meno può avere lena e vigore di combattere su i mercati stranieri gli alcool, che colà sono un'industria complementare dell'industria del bestiame. È risaputo che i residui di patate, barbabietole, topinambour, mais, saraceno, riso, si impiegano ad ingrassare il bestiame.

Quelle sostanze alimentari nelle viscere metalliche delle caldaie producono alcool, e nelle viscere degli animali carne per le popolazioni.

Non resta che lasciare il vino sotto la sua divisa di vino, ed adattarlo al gusto dei consumatori forestieri. Ecco perchè io diceva fin da principio del mio discorso, che l'articolo 10 non deve salvare dalla crisi il vino italiano sotto forma di alcool, ma sotto forma di vino perfezionato, sul tipo di vino spagnuolo *misdella*, tanto ricercato nei paesi del nord.

Ed in ciò non sono punto dell'opinione dell'onorevole Borrelli, il quale consigliava il ministro ad introdurre nel regolamento, delle misure destinate a restringere il titolo alcoolico dei vini per farli meglio accettare sui mercati esteri dai consumatori stranieri. I vini poveri di alcool non sono gustati nè in Inghilterra nè in Germania, e se ai nostri vini fosse sottratto l'alcool, perderebbero la loro serbevolezza dovuta esclusivamente alla preponderanza dell'alcool.

Per lo che la soluzione migliore della crisi vinicola, non è nel creare situazioni fantastiche ed antieconomiche ai nostri prodotti, ma nel promuo-

vere l'evoluzione naturale dei loro pregi, che più rispondono ai bisogni attuali dei mercati. Forse l'alcool delle vinacce rettificato può rendere ai vini quei servigi che invano attende il progetto di legge dalla distillazione dei vini. Io mi auguro, che le distillerie agricole sappiano usufruire con maggiore arte dell'alcool etilico rimasto nelle vinacce e liberarlo dalle poche molecole di alcool amilico, isopropilico, e butilico che ne snaturano l'aroma. Allora i cognac italiani potranno prendere posto onorato fra le bevande alcoliche forastiere più reputate.

Per la qual cosa io mi rivolgo all'onorevole Commissione ed al ministro perchè accrescano l'abbuono all'alcool delle vinacce e tolgano l'antinomia, che io ravviso fra l'alinea *a* e *b* dell'articolo 10.

Se il decreto reale fissa per tutti gli anni un titolo alcoolico nel vino che il venditore o lo esportatore non può oltrepassare, avverrebbe il seguente inconveniente. Negli anni, in cui per vicende delle piante la secrezione del glucosio fosse stata scarsa, la quantità dell'alcool scemerebbe in proporzione e il vino si potrebbe trovare distante dal massimo stabilito, più de' due gradi prescritti dall'alinea *b*.

Medesimamente poniamo che il decreto fissi 16 gradi il titolo massimo di un vino; se il vino, invece ha solamente 12 o 13 gradi di alcool, allora per giungere a 16 non bastano i due litri segnati dall'alinea *b*, ma ne occorrono 4 o 3. L'esportatore sapendo di non essere indennizzato di tutto l'alcool necessario a rinvigorire il suo vino, si asterebbe dal comperare il vino italiano. Il produttore di vino dall'altro canto non avrebbe nessuno stimolo a formare la *misdella*, perchè il risarcimento ricevuto sarebbe piccola parte dall'alcool aggiunto al suo vino.

Supponiamo pure un'altro caso, che in un anno il titolo alcoolico del vino salga per un complesso di influenze orografiche e geologiche a 16 gradi, allora non sarà lecito al produttore o detentore del vino aggiungere due litri di alcool permessi dall'alinea *b*, perchè l'alcool monterebbe a 18 gradi, vale a dire a un massimo superiore a quello stabilito dal decreto reale. Anzi allora un produttore astuto lungi dall'aumentare l'alcool al suo vino, chiederebbe allo Stato il rimborso di quei gradi di alcool che gli avrebbe regalato la natura, e che sarebbero compresi nei limiti del decreto reale.

Vedano dunque quanto è utile che si modifichi la locuzione dei due paragrafi *a* e *b* dell'articolo 10.

Io credo che potrebbe eliminarsi ogni dub-

bietà con la dizione " in ogni anno „ dopo la parola " fissato „ del paragrafo *a*.

Converrebbe pure incoraggiare la produzione del vino zuccheroso detto *misdella* o *vin de mutage* tanto ricercato in Germania, concedendo la facoltà in quel caso di oltrepassare la misura del 2 per cento fissata da paragrafo *b*.

Cotesta legge che onora altamente il ministro, e che gli ha attirato le simpatie delle classi campestri, per le paterne idee che la governano, se non infonderà l'alito della vita all'alcool del vino, dobbiamo desiderare che almeno spiani la via al vino.

Domando quindi all'onorevole ministro ed alla Commissione, se per procacciare un risultato pratico alle loro intenzioni, credano utile accogliere le mie raccomandazioni tendenti ad armonizzare le due disposizioni contenute nel paragrafo *a* e *b* dell'articolo 10 della legge che ora si discute. Io auguro ai nostri vini un'era fortunata, quando, slacciati dalle pastoie fiscali, possano fare il giro del mondo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicolosi.

*Voci.* La chiusura! Ai voti!

**Presidente.** Ma facciano silenzio; io sospendo la seduta; io non mi presto a questi rumori.

**Nicolosi.** Invoco un minuto solo dall'indulgenza della Camera.

Io non mi sono permesso di presentare alcuno emendamento in ordine a quest'articolo; ma sento il debito di richiamare, più specialmente, su di esso l'attenzione del Governo e della benemerita Commissione. (*ilarità*).

L'onorevole Pavoncelli, in un discorso scervo di bagliori e di seduzioni di forma, ma palpitante di vita vera e reale, e che perciò ha avuto l'onore di essere stato ascoltato religiosamente dalla Camera, l'onorevole Pavoncelli ha detto che, con la presente legge, noi ci apprestavamo a dare al vino *onorata sepoltura*.

E ha detto benissimo.

Però, nostro precipuo intento dev'esser quello, che la miglior parte del vino, se non la maggior parte, sopravviva, e affronti vigorosamente il commercio. Il vino, ha osservato l'onorevole Colombo, deve considerarsi come bevanda di *diretto consumo*: e, in senso generale, ciò mi sembra incontrastabile. Ora, se noi con questo importantissimo ed efficace disegno di legge, che tanto onora Commissione e Governo, sgombriamo il mercato dei vini men durevoli e buoni, dovremo altresì, per quanto si possa con le leggi (e qui con una sola legge) imprimere forte e vigoroso impulso al commercio dei vini durevoli e buoni, appianarne gli ostacoli, afforzare le scarse energie in-

dividuali. A tal'uopo, occorre cominciare dall'aiutare produttori e proprietari, aiutarli nella manipolazione dei loro vini: aiutarli a forza di agevolanze e di provvedimenti amministrativi. Questi proprietari finora, specialmente in Sicilia, non si sono limitati a produrre se non *materia prima*, ed in ciò hanno avute le loro buone ragioni: è un fenomeno spiegabilissimo. Ora, però, bisogna entrare coraggiosamente in un secondo stadio di evoluzione della produzione vinicola: perchè nuovi bisogni fanno nascere nuove funzioni, e nuovi organi corrispondenti.

È indispensabile il taglio dei vini, e, in certi limiti, l'aggiunta dell'alcool. Ond'è, che la legge dovrebbe accordare a questi proprietari e produttori le maggiori facilitazioni, concedendo sulla tassa un abbuono più considerevole.

Imperocchè, come volete, o signori, che i proprietari migliorino in qualche modo la loro *materia prima*, e la rondano meno *materia grezza*, se loro tormenta il dubbio fondatissimo che non ricaveranno il valore dell'alcool impiegato? Parmi ciò sia evidente. Nè basta il *drawback*. Esso costituisce un provvedimento transitorio e temporaneo, e non riguarda che l'esportazione. In questo senso si sono di già pronunziate parecchie Camere di commercio e associazioni; e più radicale ancora è stata la Camera di commercio di Catania chiedendo la esenzione completa della tassa.

Io non arrivo fino a questo punto: ma desidererei che venisse almeno, in qualche modo, aumentato l'abbuono. (*Bene! Bravo! — Rumori*).

**Presidente.** Facciano silenzio; non si va innanzi coi rumori.

L'onorevole Bertana ha dunque ritirato il suo emendamento, che corrispondeva al votare contro. Rimane quello dell'onorevole Colombo.

L'onorevole relatore l'accetta?

**Pantano, relatore.** Sì, accetto la proposta dell'onorevole Colombo con la soppressione della parola *rettificato*, come si è fatto per l'articolo 8.

**Presidente.** E l'onorevole ministro?

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Anch'io.

**Presidente.** L'onorevole Balsamo e l'onorevole Nicolosi hanno accennato ad alcuni emendamenti; ma non essendo sottoscritti da dieci deputati come il regolamento vuole, non posso metterli a partito.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Se ho ben capito, l'onorevole Nicolosi propone di portare l'abbuono sullo spirito impiegato nella alcoolizzazione dei vini dal 25 al 30 per cento.

Se così fosse, dichiaro che non potrei accettare una tale proposta, la quale avrebbe potuto essere

discussa, soltanto nel caso che gli abbuoni, in generale, non fossero già stati aumentati in quella larga misura che è stata proposta dalla Commissione e consentita dal Ministero. Ma dopo gli abbuoni che sono stati concessi, non credo si possa pure acconsentire ad elevare al 30 per cento quello per la concia dei vini.

**Presidente.** L'emendamento Colombo, che Commissione e ministro hanno dichiarato di accettare, consiste in questo: che dopo le parole: *È accordata la riduzione del 25 per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito di vino...* si aggiunga: " come al precedente articolo 8. " Per modo che l'articolo 10 suonerebbe così:

Art. 10. È accordata la riduzione di 25 per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito di vino come al precedente articolo 8, e sull'alcool etilico puro impiegato nella alcoolizzazione dei vini e mosti fermentati per rialzare la forza alcoolica naturale dei vini deboli e per la preparazione dei vini tipici. Tale riduzione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico sino al grado fissato per decreto reale;

b) che lo spirito aggiuntivo alle miscele non ecceda in alcun caso due litri di alcool anidro per ogni ettolitro;

c) che le miscele si operino sotto la vigilanza degli agenti finanziarii, nei depositi autorizzati di spirito, o, mediante speciali permessi, nei magazzini privati di consorzi, di produttori e commercianti, di municipii o altri corpi locali. "

(*È approvato*).

" Art. 11. Le disposizioni dell'articolo 10 della legge del 2 aprile 1886, numero 3754, (7) riguardanti il deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali, con dispensa dall'obbligo della cauzione per il pagamento della tassa, e quelle dell'articolo 14 della legge del 14 luglio 1887, n. 4703, (8) sull'istituzione di speciali depositi doganali per lo spirito destinato alla esportazione, vanno applicate a tutte le fabbriche di spirito, escluse le distillerie agrarie presso le quali non è applicato il misuratore. "

(*È approvato*).

" Art. 12. Eccezionalmente e previo l'adempimento delle prescrizioni che saranno stabilite nel regolamento, l'alcool prodotto nelle fabbriche indicate nel precedente articolo, potrà essere custodito anche in magazzino non annesso alle fabbriche.



“ Questo magazzino sarà considerato come locale di fabbrica e sarà soggetto alle prescrizioni della legge doganale per i depositi privati. Rispetto al pagamento della tassa sull'alcool depositato nel detto magazzino saranno applicate le disposizioni dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1886, n. 3754, (9).

“ Con le norme che saranno stabilite nel regolamento, il beneficio pel deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali è esteso anche ai commercianti all'ingrosso.

“ Nei due casi considerati dal presente articolo le spese per la vigilanza saranno a carico degli interessati. „

(È approvato).

“ Art. 13. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, (10) riguardanti il passaggio degli spiriti dalle fabbriche agli opifici di rettificazione agli effetti della tassa di vendita sono applicabili anche agli effetti della tassa di fabbricazione. „

(È approvato).

“ Art. 14. È concesso ai fabbricanti di liquori, uso cognac, di preparare e custodire in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali privati o in depositi fiduciarii, lo spirito delle fabbriche le quali distillano vino.

“ Il passaggio dello spirito di vino puro da depositi ai magazzini destinati alla preparazione dei liquori, uso cognac, è vincolato a bolletta di cauzione

“ I liquori, uso cognac, che da speciale analisi risulteranno non fatti esclusivamente di spirito di vino non saranno ammessi ai depositi e non godranno gli abbuoni di che al presente articolo.

“ Sulla quantità totale di spirito introdotto nei magazzini per la fabbricazione dei liquori, uso cognac, sarà accordato l'abbuono del sette per cento l'anno, a titolo di calo di affinazione e di giacenza.

“ Per periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto. „

**Pantano, relatore.** Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Pantano, relatore.** A nome della Commissione d'accordo col ministro al penultimo comma di questo articolo 14 propongo di togliere le parole: *che da speciale analisi risulteranno*; e si direbbe così: “ *I liquori uso cognac, non fatti esclusivamente di spirito di vino, ecc.* „

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 14, con

questa modificazione proposta dalla Commissione, d'accordo col Governo.

(È approvato).

“ Art. 15. Restano soppressi gli articoli 12 e 13 del testo unico di legge per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1883, n. 1640. „

Gli onorevoli Della Rocca, Placido ed altri hanno ritirato l'emendamento che avevano proposto a questo articolo.

Metto a partito l'articolo stesso.

(È approvato).

“ Art. 16. L'articolo 7 della citata legge 12 luglio 1883, allegato C, va sostituito con l'articolo seguente:

“ Quanto gli spiriti soggetti alla tassa di vendita escono dalle fabbriche considerate dall'articolo 4, dalle distillerie agrarie soggette all'accertamento diretto della tassa di fabbricazione, dalle distillerie cooperative, di che all'articolo 7 della presente legge, ovvero dagli opifici di rettificazione saranno accompagnati da bolletta di pagamento, rilasciata dall'ufficio finanziario.

“ In questo caso però le dette distillerie agrarie e quelle cooperative dovranno essere provvedute del locale annesso alla fabbrica, ai termini dell'articolo 7 dalla citata legge 12 luglio 1888 (12).

“ Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle altre fabbriche devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario ovvero dai fabbricanti medesimi, secondo le disposizioni che saranno prescritte dal regolamento. „

Gli onorevoli Salandra e Pavoncelli propongono la seguente formula sostitutiva all'ultimo comma di questo articolo:

“ Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle altre fabbriche devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, la quale sarà rilasciata dall'Ufficio tecnico o finanziario, secondo le disposizioni che saranno prescritte dal regolamento. „

L'onorevole Salandra ha facoltà di parlare.

**Pantano, relatore.** Domanderei di parlare prima dell'onorevole Salandra.

**Salandra.** Io non svolgo il nostro emendamento: faccio però notare che è proposto e fatto solamente nell'interesse della finanza; quindi, io spero che l'onorevole ministro e la Commissione lo vogliano accettare.

**Seismit-Doda**, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Parli pure.

**Seismit-Doda**, *ministro delle finanze*. Il Ministero lo accetta. Solo pregherei l'onorevole Salandra di togliere la parola *tecnico*, che è un pleonasma; perchè l'ufficio finanziario, in questa materia, non è che l'ufficio tecnico.

**Salandra**. Ha ragione.

**Seismit-Doda**, *ministro delle finanze*. Come egli sa, a tutte le Intendenze di finanza è annesso un ufficio tecnico, del quale è compito, fra gli altri, l'accertamento delle tasse di fabbricazione. Perciò, quando si dice *ufficio finanziario*, non occorre aggiungere la parola *tecnico*, poichè una tale locuzione potrebbe dar luogo ad equivoci.

Io accetto dunque la proposta modificazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 16, purchè invece di dire *ufficio tecnico o finanziario*, si dica semplicemente *ufficio finanziario*.

**Pantano**, *relatore*. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

**Presidente**. Ne ha facoltà.

**Pantano**, *relatore*. Nel penultimo capoverso là dove è detto l'articolo 7 della legge 12 luglio 1888 è incorso un errore: deve dirsi l'articolo 6, ecc.

**Benedini**. Chiedo di parlare.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Benedini.

**Benedini**. Mi consenta la Camera che io faccia una breve osservazione per amor di chiarezza, la quale spero sarà benevolmente accolta dall'onorevole relatore, tanto più che mi diedi premura di fargliela notare anche privatamente.

Nel penultimo capoverso di quest'articolo 16 le parole *in questo caso però* sono assolutamente inutili, e anzi potrebbero far sorgere un'equivoco che cioè vi possano essere casi nei quali non occorra questo locale.

Ora siccome l'alcool che si distilla deve uscire dalle distillerie medesime, queste devono sempre esser provvedute del locale annesso alla fabbrica.

Mi pare quindi che si dovrebbero sopprimere le parole *in questo caso però*.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pantano**, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accettare la modificazione proposta dall'onorevole Benedini; colgo anzi l'occasione per ringraziarlo di avermi anticipatamente avvisato dell'errore incorso nel disegno di legge.

**Presidente**. Dunque, in questo articolo 16, l'ono-

revole Benedini propone che, al penultimo capoverso, si cancellino le parole *in questo caso però* e la Commissione ed il Governo consentono in questo emendamento.

Di più l'onorevole relatore osserva che, nello stesso capoverso, deve dirsi *articolo 6* invece di *articolo 7*.

Finalmente, all'ultimo capoverso, gli onorevoli Salandra e Pavoncelli propongono un emendamento che è accettato dalla Commissione e dal Governo e che consiste nel sostituire alle parole *ufficio tecnico o finanziario* le altre *ufficio finanziario*.

L'articolo 16 suonerebbe dunque così:

“ Art. 16. L'articolo 7 della citata legge 12 luglio 1883, (12) allegato C, va sostituito con l'articolo seguente:

“ Quando gli spiriti soggetti alla tassa di vendita escono dalle fabbriche considerate dall'articolo 4, dalle distillerie agrarie soggette all'accertamento diretto della tassa di fabbricazione, dalle distillerie cooperative, di che all'articolo 7 della presente legge, ovvero dagli opifici di rettificazione saranno accompagnati da bolletta di pagamento, rilasciata dall'ufficio finanziario.

“ Le dette distillerie agrarie e quelle cooperative dovranno essere provvedute del locale annesso alla fabbrica, ai termini dell'articolo 6 della citata legge 12 luglio 1888.

“ Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle altre fabbriche devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario, secondo le disposizioni che saranno prescritte dal regolamento. ”

Metto a partito l'articolo 16 così modificato.

Chi l'approva sorga.

(È approvato).

“ Art. 17. La distillazione clandestina degli spiriti è punita con la confisca degli apparecchi, delle materie prime e del prodotto, senza pregiudizio delle pene pecuniarie ed afflittive stabilite dalla legge doganale, in relazione all'articolo 22 della legge 12 luglio 1888. n. 5515, allegato C. (13). ”

(È approvato).

“ Art. 18. L'esistenza di materie prime alcooliche o alcoolizzabili, diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito e in quelli per la rettificazione e trasformazione di esso, costituisce contrabbando ed è punita con multa dal doppio al quadruplo

della tassa corrispondente alla resa in alcool della intera quantità delle materie medesime. »

(È approvato).

“ Art. 19. In sino a che non sia reso possibile l'applicazione dell'accertamento diretto della tassa di fabbricazione, ai termini dell'articolo 4 della presente legge, nelle fabbriche che distillano le vinacce e il vino, varranno anche per le distillerie non agrarie le disposizioni contenute nel primo capoverso dell'articolo 6. »

(È approvato).

“ Art. 20. Per lo spirito gravato dalla tassa di fabbricazione esistente, alla data dell'attuazione della presente legge, nei depositi delle fabbriche assimilati ai depositi doganali, la tassa sarà dovuta nella misura indicata dall'articolo primo.

“ Per lo spirito rispetto al quale il pagamento della tassa è guarentito mediante cauzione, la liquidazione dei pagamenti non ancora eseguiti sarà riformata in ragione della tassa di che all'articolo 1, purchè esista in deposito la corrispondente quantità di prodotto.

“ In nessun caso, per effetto della presente legge saranno restituite la tassa di fabbricazione e quella di vendita già pagate. »

A questo articolo 20 sono stati presentati un articolo sostitutivo ed un emendamento; l'articolo è degli onorevoli Bertana, Colombo e Cremonesi e ne do lettura:

“ Art. 20. Ne proponiamo la soppressione e la sostituzione col seguente:

“ Per lo spirito che all'attuazione della presente legge si troverà esistente nei depositi delle fabbriche assimilati ai depositi doganali, se ancora gravato dalla tassa di fabbricazione sarà questa dovuta nella misura dell'articolo primo; se la tassa stessa fosse già stata pagata, verrà fatto il competente abbuono della somma pagata in più, limitatamente però alla reale quantità di prodotto che si trovi in tale condizione di pagamento e di deposito.

“ La tassa di vendita già pagata in nessun caso darà luogo a restituzione od abbuono e lo stesso sarà per la tassa di fabbricazione salvo l'eccezione indicata nel precedente alinea. »

L'emendamento è degli onorevoli Placido, Della Rocca, Flaùti, Berti e Curati di cui do lettura:

“ Art. 20. All'ultimo alinea si sostituisca il seguente:

“ Ai fabbricanti e commercianti di liquori,

tuttora in esercizio, sarà restituita la differenza della sola tassa di vendita sulle rimanenze esistenti all'attuazione della legge, da liquidarsi in base all'accertamento eseguito al 31 luglio 1888. »

Procederemo per ordine: ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo per isvolgere la sua proposta sostitutiva.

**Colombo.** L'articolo 20 del disegno della Commissione il quale non fa che riprodurre l'articolo 18 del Ministero, consacra, a mio avviso, una flagrante ingiustizia della quale non trovo nessuna giustificazione.

Quando lo spirito esce dalle fabbriche per passare nei magazzini sotto la sorveglianza doganale, il fabbricante soddisfa la tassa di fabbricazione in uno di questi due modi; o presta cauzione, ed allora ogni due mesi si liquida la tassa dovuta, e nel mese successivo si paga; oppure se il fabbricante ha ottenuto la dispensa dalla cauzione, non paga la tassa che quando lo spirito esce dai suoi magazzini assimilati ai depositi doganali.

Coll'articolo 20 del disegno di legge si viene a stabilire in sostanza, che quei fabbricanti i quali mettono il loro spirito nei depositi sotto la sorveglianza doganale annessa alle fabbriche e danno cauzione, che hanno per conseguenza già pagata la tassa di fabbricazione sullo spirito giacente nei magazzini, non riceveranno indietro niente, e perderanno la differenza tra la tassa come è oggi in vigore, e la tassa nuova che verrà applicata con la presente legge. Quei tali che avranno ottenuta la dispensa dalla cauzione avranno questo vantaggio, che non pagheranno la tassa nuova, quando lo spirito uscirà dal loro magazzino; ammesso, s'intende, che esca quando la legge sarà applicata.

Ora domando: questa differenza accidentale, può essa dar luogo ad un trattamento così diverso, e mi permetta l'onorevole ministro di dire, così iniquo?

E perchè? Perchè l'uno ha pensato di domandare la dispensa e l'altro no. E bisogna notare che si tratta di cifre non indifferenti. Ho qui una memoria di un fabbricante di Oviglio, provincia di Alessandria, il quale fa un semplice calcolo. Se io ho fabbricato, dice questo fabbricante, nel marzo o nell'aprile, 100 ettolitri di alcool, e li ho introdotti nel mio magazzino sotto sorveglianza doganale, e questi 100 ettolitri sono giacenti ancora, all'epoca nella quale la legge sarà messa in attuazione, sono obbligato a saldare dentro il luglio la tassa di fabbricazione sulla base vigente, cioè

14,400 lire. Ora, per effetto di questa nuova legge, la tassa sarebbe solamente di lire 9,600; dunque perdita netta 4,800 lire, vale a dire, presso a poco, il valore dei 100 ettolitri di alcool. Se invece questo fabbricante avesse domandata e ottenuta la dispensa dalla cauzione, avrebbe messi questi 100 ettolitri di alcool in magazzino, e quando li avesse fatti uscire dopo l'attuazione della nuova legge, avrebbe pagato 9,600 lire, e non avrebbe perduto neanche un centesimo. Dunque io non domando che una misura di giustizia, perchè non vedo la ragione di una differenza di questo genere. Comprendo che l'onorevole ministro dica: io non voglio dare indietro nulla per tutti gli spiriti o puri o commisti nelle bevande alcooliche che si trovano nei magazzini dei privati e degli esercenti, perchè non sono sotto la mia sorveglianza, e quindi non posso sapere se vi sieno o no frodi. Ma in questo caso si tratta di magazzini che si trovano sotto la sorveglianza doganale.

Perchè, dunque, stabiliremo un trattamento così ingiusto e differente, unicamente dovuto ad un' accidentalità, non ad una causa qualunque che possa far presumere un diritto maggiore nell'uno o nell'altro fabbricante? Su questo argomento ebbi ad insistere anche nel seno della Commissione parlamentare, e prego l'onorevole ministro di voler comprendere le ragioni di questa domanda e di non voler consentire che si facciano trattamenti così differenti senza plausibili ragioni. Aggiungo poi che nella stessa condizione dei fabbricanti si trovano i rettificatori i quali posseggono magazzini sotto la sorveglianza doganale assimilati ai depositi doganali; per la qual cosa la stessa domanda che ho fatto per i fabbricanti che lavorano sotto la sorveglianza doganale, io ripeto per i rettificatori.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido, che insieme ad altri ha presentato il seguente emendamento a questo articolo 20:

All'ultimo alinea si sostituisca il seguente:

“ Ai fabbricanti e commercianti di liquori, tuttora in esercizio, sarà restituita la differenza della sola tassa di vendita sulle rimanenze esistenti all'attuazione della legge, da liquidarsi in base all'accertamento eseguito al 31 luglio 1888. ”

**Placido.** Mi consenta la Camera poche parole di svolgimento a questa proposta, anche a nome dell'onorevole Berti e di altri colleghi. Sarò brevissimo. Questa proposta non è apportatrice di agevolanze a favore di pochi individui, ma si traduce in un atto di stretta, indeclinabile giu-

stizia da rendersi a migliaia e migliaia di contribuenti italiani.

Quando fu attuata la legge del 13 luglio 1888 un grido di protesta si elevò unanime da un capo all'altro d'Italia; era quello dei commercianti e rivenditori al minuto di bevande alcooliche; essi si vedevano assoggettati ad un trattamento nè giusto, nè legale.

Infatti non si accertavano soltanto le rimanenze delle bevande alcooliche che si trovavano nei loro spacci, ma su queste rimanenze si voleva per forza far gravare la tassa di vendita.

Si trattava di un fatto nuovo negli annali tributari, non giustificato dal reggimento doganale, perchè la merce già uscita per la corrente del consumo, si trovava francata di ogni vincolo fiscale nell'interno di località private.

Nè poi era consentito dalla legge.

La legge del 13 luglio 1888, all'articolo 18, dava, è vero, la facoltà di accertare le rimanenze per disciplinare più tardi la materia tassabile, ma faceva gravare la tassa unicamente sugli spiriti puri, escluse le bevande alcooliche.

Vi furono riunioni ed assemblee, si nominarono Commissioni, si presentarono domande. Perfino un'autorevole nostro collega, il mio amico Lucca, intervenne nella controversia. Con un telegramma, che fece il giro dei giornali d'Italia, scriveva al ministro: “ Vostra signoria ricorderà come io abbia sempre insistito opportunità limitare esazione rimanenze al solo alcool, escluse bevande alcooliche ” ed in questi sensi seguitava un buon tratto.

Era questa la parola di un uomo competente, che, con lo scritto e con la voce, aveva sostenuto non doversi imporre la tassa di vendita sulle bevande alcooliche.

Rispose il ministro.

Non vi aspettate che egli invocasse a suo presidio la legge. No, il ministro pensava a mettere innanzi le possibili lagnanze degli esportatori di liquori esteri, i quali avrebbero visto male, che di fronte ad essi una disparità di trattamento si fosse verificata per i commercianti e rivenditori nazionali. Che più? parlava di agevolanze da impartire, di dilazioni da concedere, e conchiudeva trattarsi di grave questione da potere studiare col deputato Lucca.

Un ministro che non invoca la legge a suo presidio, che promette lunghe more ed altre disposizioni benigne, purchè senza strepiti e senza rimpianti si paghi la tassa, confessiamolo, era un ministro che cedeva alle urgenti ed impe-

riose necessità fiscali, ma non era esecutore della legge.

De' commercianti e venditori a minuto di liquori alcuni fallirono, altri smisero la industria, e di 182,015 quanti erano descritti nelle statistiche ufficiali delle licenze, solo 87,000 s'indussero a domandare l'autorizzazione alla vendita. Questi soli vedendo inutili le loro proteste, piegarono il capo, ed a denti stretti, pagarono, perchè nè potevano, nè volevano lottare con la finanza. L'acquiescenza però non distrusse il fatto illegale. Non fu dunque consentanea alla legge la tassa sulle rimanenze delle bevande alcooliche.

Qual'è la condizione di oggi? All'indomani della pubblicazione di una legge che diminuisce a 20 lire la tassa di vendita già pagata a 60 lire, è evidente che le merci debbano percorrere una china di rinvilimento. Il commerciante grossista che ha impiegato il suo capitale di 100,000 lire nell'acquisto de' liquori, il rivenditore a minuto, che possiede la piccola raccolta di bevande alcooliche pel valore di 100 lire, attuata la nuova legge vedranno diminuito d'un tratto il valore delle loro merci del 40 per cento, in base alla sola differenza sulla tassa di vendita già precedentemente pagata. Fu anche questo il parere della Commissione d'inchiesta, come risulta dal suo pregevole lavoro.

Nè basta. Un commerciante, un rivenditore di liquori che oggi volesse aprir bottega, potrebbe certamente sostenere con vantaggio una concorrenza seria con gli antichi che vengono a soffrire la decimazione de' loro capitali.

Nè si dica che le oscillazioni del mercato possono tutto spiegare, che alla perdita dell'oggi può far riscontro il guadagno d'ieri. No, si risponde. Non è della tassa di fabbricazione che si discute, è della tassa di vendita. Solo per la prima può invocarsi l'altalena commerciale. Oggi si perde per la diminuzione della tassa, ma ieri si guadagnò, quando quella tassa fu elevata. La tassa di vendita invece oggi comparisce la prima volta sull'orizzonte finanziario trasformata a diminuzione, e quindi la perdita sulle rimanenze non può trovare il corrispettivo nell'aumento di altra volta. È dunque chiaro il danno che deriva ai commercianti, ai rivenditori al minuto delle bevande alcooliche. E così all'ingiustizia antica per l'imposizione della tassa di vendita su queste rimanenze, si aggiunge una sperequazione novella in danno di questa classe per gli effetti di questa legge. Quale il rimedio?

Il ministro e la Commissione hanno creduto

di provvedere presentando nel disegno di legge, in diversa misura, un tempo capace ad esaurire la scorta esistente nei depositi e locali di vendita. Vana lusinga! Non il commerciante grossista venderà, poichè in presenza di una legge che diminuisce la tassa niuno si affretterà a comperare. Nè il venditore a minuto, potrà indurre per forza l'operaio a chiedere in questa stagione le spiritose bevande; nè a colui che domanda il *Fernet* potrà consegnare un recipiente ricolmo di *Rhum*. Illusorio dunque, e di niun effetto è il ritrovato del tempo destinato ad esaurire tutto lo *stock* de' liquori che si rattrovano ne' singoli esercizi. Quella scorta invece resterà muto, ma eloquente testimone della sperequazione novella, sovrapposta all'ingiustizia antica.

Quale dunque il rimedio? Consentite a me una modesta idea che sottopongo al giudizio della Camera. Potrebbe questa idea attecchire in omaggio alla moralità ed alla giustizia. Parto dalle cifre. Ho letto nelle statistiche che la tassa di vendita pagata sulle rimanenze accertate nei mesi di luglio e di agosto era di lire 4,841,601. Leggo negli otto mesi successivi altra cifra: 3,386,658. 93. Dividasi in media quest'ultima cifra per gli otto mesi, e si avrà la somma di lire 433,000 per ciascun mese.

Ed allora è chiaro che nel mese di luglio, data dell'attuazione della tassa di vendita, si riscossero a un dipresso quattro milioni, mentre le residuali lire 900,060, può, senza tema di errare, affermarsi che ricadano nella contribuzione mensile dell'agosto. Cifra tonda adunque per le rimanenze accertate: 4 milioni.

Di fronte a queste risultanze mi risovveggo di una speciale condizione del mercato. Scorse le statistiche ufficiali, o signori, ho rilevato che nei mesi di luglio e di agosto, fin da quando s'inaugurò il reggimento tributario che regolava la materia degli spiriti, vi fu sempre una vendita maggiore di circa 20,000 ettolitri di spirito più dell'ordinario. Questa vendita maggiore però diminuì, o venne meno, a seconda che si elevarono le tasse, sulla importante produzione degli spiriti.

Mi spiego il doppio fenomeno economico e materiale.

L'economico si riverbera nel caro della merce che ha fatto diminuire i compratori di essa; il materiale si rannoda alle abitudini dell'interno consumo. Nei mesi di luglio e di agosto su tutti i mercati italiani si procede alla conserva delle frutta nello spirito, donde la necessità di un maggiore acquisto di questo prodotto in quei

mesi. Poste le cifre, dati questi fatti, sorge spontanea un'idea che vale, a mio parere, a conciliare tutto.

Vi sarebbe un rimedio per poter conciliare gli interessi della finanza, l'equità, l'applicazione della legge, gli interessi dei contribuenti.

Eccone il modo

Se questa legge si applicasse istantaneamente, al più presto possibile, come a dire alla metà, allo scorcio di luglio, ai primi di agosto, quale sarebbe il risultato pratico, immediato di essa? Evidentemente sul mercato esausto di spiriti, sul mercato i cui consumi sono rallentati, peserebbe la seduzione della tassa diminuita, ed allora spontanea verrebbe una naturale spinta ad uno straordinario, ad un maggiore collocamento di spiriti, appunto per la conserva delle frutta, nei mesi di luglio e agosto. E facendo un calcolo, data la proporzione da me stabilita di 20,000 ettolitri di consumo straordinario, l'erario dello Stato verrebbe ad incassare immantinenti la somma di 2,800,000 lire.

Ora volendo solo restituire la differenza tra la tassa indebitamente percetta nel 1888 sulla proporzione del 60 per cento, e la tassa di vendita, che oggi si stabilisce al 20, la differenza ammonterebbe esclusivamente a 2,600,000 lire. Da una parte dunque il Governo introiterebbe lire 2,800,000, dall'altra parte verserebbe 2,600,000 lire. Unica la condizione; applicare con la massima sollecitudine questa legge. E badisi che nei miei calcoli non ho tenuto conto de' commercianti o rivenditori morti, o falliti, o di quegli altri che abbandonarono l'industria de' liquori, pe' quali al certo non può parlarsi di restituzione della tassa sulla vendita. Ma vada pure, l'idea sarà sempre degna della vostra considerazione. Essa è fondata sulle cifre e sul buon senso, non è parto di fantasia sbrigliata, o di mente travolta.

Si dirà: un sistema di frodi sarebbe possibile? È agevole il riscontrare le rimanenze in 87 mila esercizi autorizzati per la fabbricazione o la vendita de' liquori? Una sola, decisiva risposta.

Non è il caso di temer frodi, non è il caso di difficoltà pel numero degli esercenti. La base della restituzione sarebbe la stessa delle somme riscosse. Esistono i registri di carico e scarico; esistono i verbali di accertamento avvenuti nel 1888. Poco o molto che siasi riscosso, sarà sempre quello il punto di partenza delle restituzioni, come il dato di fatto innegabile per la esistenza degli esercenti.

Ho finito, o signori! Non è un atto di giustizia completa che chieggo, ma una dimostrazione di

giustizia. Si restituisca non tutta la tassa indebitamente riscossa, ma almeno la differenza tra la tassa del 1888, e quella proposta con la presente legge. Pare a me, che allora senza smungere le nostre stremate finanze, senza portare alcuno sconvolgimento nella materia tributaria, si possano conciliare quelle norme di giustizia e di equità, che sono sempre indispensabili ad un Governo che si rispetta, con gli alti interessi dei contribuenti italiani. (*Bravo!*)

**Presidente.** L'onorevole Benedini ha facoltà di parlare.

**Benedini.** Io credo che la proposta presentata dagli onorevoli Della Rocca, Placido ed altri rappresenti un vero atto di riparazione.

L'anno scorso mi occupai in articoli sui giornali della questione della tassa applicata alle rimanenze delle bevande alcoliche, e dimostrai ad evidenza (e dico ad evidenza, perchè non fui contraddetto) come la stessa discussione parlamentare, le stesse parole del ministro non autorizzassero in alcun modo l'amministrazione finanziaria ad applicare la tassa sulla rimanenza delle bevande alcoliche, perchè, o signori, è avvenuto questo fatto curioso che mentre la Camera aveva votata una legge di imposizione sugli spiriti, gli avvisi emessi dall'amministrazione finanziaria, e comunicati alle intendenze di finanze, portavano l'intestazione: tassa sugli spiriti e sulle bevande alcoliche. I telegrammi di risposta del ministro e della direzione generale delle gabelle furono sempre evasivi, ma mai poterono negare efficacemente che lo stesso ministro e tutta la discussione seguita l'anno scorso, nei giorni 29 e 30 giugno escludessero assolutamente che le bevande alcoliche fossero soggette a tassa.

L'onorevole Magliani, in risposta ad un'interrogazione dell'onorevole Torraca, in risposta a schiarimenti domandati dall'onorevole Colombo, affermò esplicitamente che gli spiriti trasformati non erano soggetti a tassa, come confermò l'onorevole Lucca. La questione cadde un poco fra i rumori della Camera, ma la Camera, mi piace ripeterlo, in modo assoluto l'anno scorso non intese di votare una tassa sulle bevande alcoliche; tassa che, invece, fu applicata, e applicata con dei temperamenti, inquantochè anche l'amministrazione s'impensierì un poco dell'agitazione, che s'era formata.

Fatte queste brevissime considerazioni, che concordano con quelle precedentemente svolte dall'onorevole Placido, dichiaro di associarmi alla sua proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole

relatore, per esprimere l'avviso della Commissione sopra queste proposte, che testè furono svolte.

**Pantano, relatore.** Debbo chiedere alla Camera un minuto d'attenzione, perchè l'importanza dell'argomento richiede che la questione sia chiarita nettamente prima di procedere alla votazione.

L'onorevole Colombo ha qualificato questo provvedimento, o meglio quella parte del provvedimento a cui egli si riferisce specialmente, con parole abbastanza vivaci, chiamandola una iniqua disposizione, una consacrazione di una flagrante ingiustizia che non si saprebbe spiegare.

Ma innanzitutto farei preghiera all'onorevole Colombo di mettersi d'accordo con sè stesso, perchè se l'onorevole ministro delle finanze, nel compilare il suo disegno di legge, si è ispirato ai concetti della Commissione d'inchiesta in moltissimi punti, in questo articolo poi li ha seguiti letteralmente. Infatti, a pagina 67 della relazione della Commissione d'inchiesta, opera dell'onorevole Colombo, si dice: " L'unico modo di eliminare qualsiasi danno, sarebbe il rimborso della differenza fra l'antica tassa e la nuova per le rimanenze accertate: soluzione che sarebbe tanto più equa in quantochè solamente otto mesi fa per le rimanenze si dovette appunto pagare la tassa di vendita; ma le condizioni della finanza non permettono neppur di pensare a compiere quest'atto di giustizia, e noi l'escludiamo senza altro. . . "

**Colombo.** Vada avanti.

**Pantano, relatore.** Vado avanti.

" Non rimane che lasciare un certo intervallo di tempo fra la promulgazione e l'applicazione della nuova legge, sufficiente allo smaltimento dello *stock* di spiriti e di liquori in circolazione: intervallo di tempo, il quale non potrebbe essere minore di quattro o cinque mesi, e dovrebbe forse essere maggiore, considerando il maggior rallentamento verificatosi nel consumo dopo la notizia del proposto ribasso. "

**Colombo.** Vada avanti ancora.

**Pantano, relatore.** Leggerò tutto il periodo.

" Inoltre tutto lo spirito che esisterà nei depositi assimilati annessi alle fabbriche al momento della pubblicazione della legge e che non avesse ancora pagata la tassa, dovrebbe essere ammesso a pagare la tassa nella misura ridotta che sarà stabilita, quando rimanga in magazzino sino al momento dell'applicazione della legge. "

Ed il Ministero questo concetto consacra nel primo capoverso.

Poi continua:

" La stessa facoltà si dovrebbe dare per lo spirito che sarà prodotto nell'intervallo " (vale a dire nell'intervallo tra la promulgazione della legge e l'applicazione), " e lo spirito destinato alla rettificazione, concedendosi ai raffinatori di tenere gli spiriti in franchigia di tassa presso i loro stabilimenti. Procedendo altrimenti si recherebbe un danno enorme ai fabbricanti. "

Il Ministero, preoccupato della seconda parte accennata dall'onorevole Colombo, con circolare diretta a tutte le fabbriche le autorizzava a proseguire nel lavoro, e dichiarava che su ciò che verrà accertato sarà applicata la nuova tassa.

Infine il ministro non concedeva il rimborso ai piccoli liquoristi e grossisti, che la Commissione escludeva completamente.

Quindi per le fabbriche assimilate, sia che avessero o no pagato, il Ministero si atteneva a quello che proponeva la Commissione d'inchiesta.

Se non che l'onorevole Colombo oggi, confermando sè stesso in tutte le parti, meno che in una viene a rimproverare al ministro ed alla Commissione cosa che egli, come relatore della Commissione d'inchiesta, aveva sostenuto.

Ma non voglio qui fare un'accusa d'incoerenza all'onorevole Colombo, Dio me ne guardi! Egli ha ieri rivendicata la sua coerenza sopra un articolo anteriore, la rivendicherà anche sull'articolo 25, e non è meraviglia che non la possa invocare in questo caso.

Mi permetta però, egregio avversario, che io faccia una dichiarazione.

Ella dice che l'unica soluzione sarebbe quella di restituire i danari a coloro che hanno pagato, ma che " le condizioni della finanza non permettono neppure di pensare a compiere quest'atto di giustizia, e noi lo escludiamo senza altro. "

Per conto mio dichiaro, onde sia nettamente inteso il modo secondo cui io interpreto la legge, che quando veramente vi è un'ingiustizia da riparare, non credo vi possano essere considerazioni finanziarie da permettere che la ingiustizia sia perpetrata col consenso del Parlamento e senza protesta da parte di esso.

**Colombo.** E perchè allora la commette?

**Pantano, relatore.** Mi lasci finire. Se io fossi convinto come lo fu Ella nella Commissione di inchiesta, che così operando si commetta un atto di vera ingiustizia, non avrei chiesto la cifra che costava al Governo. Avrei detto: pagate. Perchè coloro stessi che nel 1888, come bene dice

l'onorevole Placido, furono fatti segno al fiscalismo perchè subissero una tassa, non dissero mai e non invocarono per ribellarsi a pagarla la impotenza in cui si trovavano finanziariamente. Furono costretti a farlo perchè così aveva prescritto la legge, ed alla legge bisogna ubbidire. Se lo Stato deve restituire del danaro a qualcuno, non può dire: non ve lo restituisco perchè danari non ci sono nelle casse. Si fanno prestiti, si fanno economie sulle spese di lusso, ma si pagano i propri debiti. Perciò io sostengo la legge da un punto di vista molto diverso da quello da cui Ella la sostiene.

Ed ora vengo all'esame dei due emendamenti e comincerò dal suo, onorevole Colombo.

Ella non guarda alla massa di coloro che hanno pagato e sono sofferenti...

**Colombo.** Non ne ho parlato.

**Pantano, relatore.** Naturalmente non dicendo per loro una parola, si riferisce alla relazione, che dice: in quanto a quelli, lasciamo andare. Ed invece viene a nome di una delle categorie di fabbricanti.

**Colombo.** Tutte le categorie.

Ho citato un distillatore di seconda.

**Pantano, relatore.** La distinzione sta nel modo di pagare la tassa: è in questo senso che uso qui la parola categorie.

Io non ho bisogno di insistere ulteriormente.

L'onorevole Colombo sa che vi sono due categorie: quelli che dopo aver prodotto lo spirito, volendo commerciarlo pagano la tassa e lo ritirano; essi non hanno più nulla da vedere con lo Stato; è un conto corrente aperto di dare e avere. Ma gli altri si servono del sistema della cauzione, sistema che ebbi occasione così di volo d'illustrare nel mio discorso e che è un sistema di favore, perchè il fabbricante per tutta cauzione dà un fideiussore, e lo Stato ne sa qualche cosa, perchè non tutti i fideiussori hanno coperto bene la loro posizione.

Si dà la fideiussione e si fa la liquidazione ogni due mesi, e dopo questi due mesi passano ancora dieci, quindici giorni per il pagamento; in modo che la liquidazione effettivamente viene dopo due mesi e mezzo. Nel qual tempo intermedio il fabbricante prende tutto lo spirito che ha e lo mette in commercio usufruendo così di un capitale in generi sui quali ancora non ha pagato la tassa.

Scaduti poi i due mesi e mezzo, sia che lo abbia messo in commercio, sia che non ve l'abbia messo, liquida a secondo che il suo debito risulta dalla produzione controllata dal contatore. Ha fatto 100 mila ettolitri, tanto è il debito, e paga.

Questa è stata la condizione di favore fatta a molti: perchè?

Prima di tutto, parliamoci chiaramente: vi sono molti grandi fabbricanti i quali hanno intestato i loro stabilimenti ai loro capo giovani, ai quali fanno da fideiussori; quindi si tratta di una cauzione assai problematica... (*Interruzione dell'onorevole Colombo*).

Permetta, questa è una condizione di favore, giacchè vi fu un momento in cui (potrei citare le cifre) alcune fabbriche in dati paesi ebbero una circolazione di milioni, circolazione proficua dovuta a questo sistema eccezionale, e che in pari tempo lasciano l'erario di fronte a troppi rischi.

Ora costoro che si vedono nella condizione di essere sorpresi dalla tassa, come si espresse in modo così competente l'onorevole Colombo, vengono a dire: se nel momento che la legge ci sorprende abbiamo nei magazzini, pagato, ma non ritirato ancora, dello spirito, perchè non ci mettete nella stessa condizione degli altri che avendo ancora lo spirito nei magazzini, godranno dei benefici della nuova legge?

Ed io rispondo all'onorevole Colombo: quando si assumono certe posizioni, bisogna correr l'alea tanto degli utili quanto dei danni. Se questa categoria di fabbricanti ha usufruito di condizioni eccezionali, dalle quali ha ricavato grandissimi utili, senza mai rimborsare perciò lo Stato, poco costerà loro se non avranno potuto mettere in circolazione qualche migliaio di ettolitri di alcool. Lo Stato ha liquidato ad essi una tassa che non può restituire, come essi, quando guadagnavano, non andavano a dire allo Stato: eccovi i danari, perchè già li ho incassati. E poi parliamoci chiaro. Il Governo quando mai è stato indenizzato dalle grandi fabbriche di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> categoria e da tutte le fabbriche che hanno prodotto, quando ha aumentato la tassa? Ma noi siamo passati dalle 60 lire alle 100, alle 150, alle 180; ed abbiamo visto questo strano fenomeno, che, malgrado il catenaccio, si è verificato volta per volta un approvvigionamento di circa 100,000 ettolitri di più di fabbricazione straordinaria; e di questi 100,000 ettolitri quanti credete che abbiano pagato la nuova tassa? Nessuno. E, ora che si riduce la tassa, vengono col conto corrente a domandare la restituzione dei pochi residui di magazzino? Ma ei restituiscano prima i milioni di cui hanno usufruito con gli aumenti di tassa, e noi restituiremo loro le poche migliaia di lire che ad essi spetterebbero. (*Bravo!*) Questo ho voluto dire come concetto.



**Colombo.** Come fa a sapere che sono gli stessi? Uno ha guadagnato ieri, ed un altro perde oggi.

**Pantano, relatore.** Giacchè mi fa questa interruzione, Le dirò che, siccome credo di essere un uomo di coscienza, ho voluto rilevare le condizioni delle fabbriche di 1<sup>a</sup> categoria e quelle delle principali di 2<sup>a</sup>; e ho trovato che, da 10 anni in qua, tolte una o due fabbriche, sono sempre le stesse quelle che hanno usufruito i larghi beneficii, e che ora subiscono i lievi danni.

E le dirò ancora di più; che, quando, nel 1888, venne approvata la legge ultima del catenaccio, per la tassa più grave di tutte, le fabbriche ebbero un guadagno eccezionale su cui non voglio insistere, perchè non intendo di portare una questione alta, elevata in un campo in cui non devo entrare.

Esposta così la condizione delle cose, come si può sostenere che lo Stato abbia il dovere di rimborsare questa gente nel solo caso in cui si permette di ribassare i dazi, quando tre o quattro volte, aumentando questi dazi, ha lasciato che si approvvigionassero i magazzini dei fabbricanti e questi si giovassero degli utili del rialzo?

**Colombo.** Allora fate una misura eccezionale. Gli uni sì, gli altri no.

**Pantano, relatore.** Permetta: a nessuno si restituisce. Quelli che hanno lo spirito in magazzino, sono in una condizione assolutamente diversa da quella di coloro che godono il privilegio della cauzione. Se Ella esamina quanto tempo queste fabbriche hanno lasciato il loro genere fuori, senza pagare al Governo, nell'attesa di uno o due mesi per la liquidazione; quanto hanno guadagnato in questa libertà di circolazione, quando gli altri per far uscire 100 ettolitri di alcool dovevano pagare a pronti contanti, vedrà che la loro posizione è ben diversa, e che il trattamento che ora vien fatto è assolutamente equo. In ogni modo Ella replicherà, se crede.

Devo ora rispondere all'onorevole Placido il quale ha la parte più bella della tesi perchè si presenta in nome dei deboli e in nome di una parvenza di verità.

L'onorevole Placido dice: voi avete esatta la tassa di vendita da questi poveri disgraziati di rivenditori: perchè, ora a soli otto o dieci mesi di distanza, riducendo il tributo, vi torna incomodo di restituire ciò che avete preso?

Onorevole Placido, questa domanda, soprattutto rivolta a me, che non per frasi d'effetto, ma per sentimento vero cerco sempre di difendere da quei banchi (*accennando all'estrema sinistra*) la causa specialmente di coloro che soffrono e che

sono i più, questa domanda rivolta a me merita una risposta serena, esplicita che spero varrà a persuaderla.

Senta: io ho prese le più accurate informazioni, ho studiato l'argomento, e mi risulta questo: che allorchè si attuò la legge del 1888 sulla tassa di vendita il Governo prese al disotto della metà e forse del terzo di quello che gli spettava.

Le previsioni fatte dall'onorevole Magliani erano giuste quando egli se ne riprometteva diciotto o venti milioni; ma non ne ha presi che 4,800,000.

Il fatto è noto a tutti. Il liquorista, il grossista (con quei famosi catenacci che erano fatti apposta per mettere in guardia il mondo) che aveva venti bottiglie ne consegnava due, tre, al più quattro: il resto sfuggì completamente alla tassa in moltissimi casi.

Questo è il primo argomento; e non ho bisogno di provarlo perchè è notorio.

Ma questo è ancora il meno.

Questi stessi negozianti che venivano a pagare la tassa di vendita su quella piccola quantità di genere che facevano comparire, due mesi prima avevano anch'essi usufruito dell'aumento della tassa di fabbricazione, su tutti i generi esistenti in magazzino.

Per conseguenza pagarono pochissimo della tassa di vendita e guadagnarono molto sulla tassa di fabbricazione. Ma c'è ancora di più. L'amministrazione perfettamente persuasa e convinta della impopolarità e della fiscalità della legge fu generosissima coi commercianti e rivenditori e non solo cominciò dal metterli sull'avviso circa il nuovo catenaccio, ma determinò anche un grado alcoolico molto basso (40 gradi) su cui dovevasi stabilire l'aliquota del rimborso. Ora, per confessione di molti interessati, (non faccio il nome dei peccatori) è avvenuto in quel tempo che costoro naturalmente, appena intesero che il Governo metteva il saggio a 40 gradi, presero dello spirito a 70 e lo portarono nei loro spacci pagando per 40.

Cosicchè il Governo non percepì che una piccolissima parte di quello che avrebbe dovuto esigere. E nemmeno questo è ancora tutto. L'amministrazione dello Stato, volendo esser arrendevole, si contentò di non farsi pagare immediatamente e fu così larga in agevolezze che io credo alcuni debbano ancora dopo 8 mesi pagar qualche cosa.

Epperò, ha ragione in apparenza l'onorevole Placido quando fa il calcolo degli istituti degli ultimi mesi. Anch'io notai subito e le ho stu-

diate le oscillazioni della vendita e non poteva darmi ragione di esse: ho voluto andare al fondo della cosa ed ho trovato in tutti questi arretrati che si andavano accumulando la ragione degli apparenti aumenti d'incasso che mi fecero da prima l'impressione che il consumo fosse aumentato. Invece erano i pagamenti di quella tale tassa per la cui realizzazione era stata dal Governo concessa una sensibile dilazione.

Tuttavia la Commissione ed il Governo, qualunque avessero la coscienza pienamente tranquilla e serena di far cosa giusta e corretta non volendo creare un precedente di restituzione di tassa, ciò che sarebbe stato commettere un errore più grave di quello che si commise quando si volle esigerla, hanno concesso per l'applicazione della nuova legge quel prolungamento di termine che l'onorevole Colombo, a nome della Commissione d'inchiesta limitava a quattro o cinque mesi, e che noi abbiamo prolungato portandolo al 1° settembre, per poter dare ai negozianti il tempo di poter smaltire le loro provviste; senza contare che la ripresa del consumo col ribasso a 100 lire della tassa non gioverà all'erario momentaneamente, ma gioverà a tutti i liquoristi ed ai grossisti che potranno vedere affluire la gente ai loro negozi.

Per tutte queste ragioni non possiamo accettare gli emendamenti proposti.

La Commissione ed il ministro hanno la coscienza serena e tranquilla di non aver dovuto ricorrere a nessun sofisma innanzi alla Camera per sostenere la loro proposta, di non aver dovuto mascherare un atto di giustizia con impotenze finanziarie, nè con sillogismi assolutamente inutili; ed invitano la Camera a votare, sicura che l'interesse delle grandi e piccole categorie, dei grandi e piccoli venditori sono stati sufficientemente tutelati.

E se qualcuno ha da lagnarsi, in questo caso non sono io che debbo dirlo, ma certamente la finanza dello Stato è quella che in tutte queste oscillazioni è rimasta e forse rimane la più offesa di tutti. (*Vive approvazioni*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Alle ragioni che con tanta efficacia ha esposto testè l'egregio relatore della Commissione, io nulla potrei aggiungere: non farei che ripetere le considerazioni sue, e, certo, non potrei farlo con maggiore efficacia di ragionamento, di quanta egli ne usò in questa dimostrazione; per il che io sono lieto di felicitarmi pubblicamente con lui. Mi limiterò quindi a qualche considerazione

generale, che egli ha ommesso, ed a fare qualche speciale considerazione sopra alcune cifre; le prime rispetto alle osservazioni di entrambi gli onorevoli Colombo e Placido, le seconde particolarmente rispetto alle osservazioni fatte dall'onorevole Placido, nella tesi che egli ha sostenuto.

Come questione generale di principio, sarebbe veramente cosa nuova, che si restituissero tasse regolarmente e debitamente riscosse. Se, specialmente nelle tasse di consumo, si ammettesse il principio che si dovessero restituire le tasse state riscosse in conformità della legge, ne verrebbe di conseguenza che non si potrebbe osare di rimaneggiare, in favore dei consumatori, un qualsiasi tributo, senza tema, anzi, senza la certezza di nuocere alla finanza dello Stato.

In nessun paese si è visto chiedere simili rimborsi. In Francia soltanto, quando fu abolita la tassa sulla fabbricazione della carta, vi furono reclami di tutti gli industriali per averne la restituzione, ma le loro domande furono respinte dal Parlamento.

Quando si stabiliscono tariffe convenzionali, o trattati di commercio, si è mai richiesto che vengano restituiti i dazi stati pagati dagli importatori o dagli esportatori? Sarebbe questa una tesi nuova, non sostenibile, nè economicamente nè finanziariamente; e mi meraviglio che l'onorevole Colombo, tanto competente e tanto tenero dei principî fondamentali di buona amministrazione, economica e finanziaria, non vi abbia riflettuto.

Sarebbe un precedente dannosissimo, che verrebbe invocato in mille circostanze, e che potrebbe portare molte serie conseguenze, non solo per lo Stato, ma anche per molti produttori e consumatori. Anche sotto questo punto di vista, io non posso perciò accettare la proposta modificazione, ritenendo che, come è stato dimostrato dall'onorevole Pantano, col 2° comma di questo articolo il Governo abbia fatto il debito suo, e non possa andare più oltre.

L'onorevole Placido ha cercato di impressionare l'uditorio con dichiarare ingiusto il trattamento fatto nella scorsa estate ai liquoristi ed ai fabbricanti di liquori, nell'applicazione della tassa di vendita. Ma se io gli dicessi che non fu efficacemente accertato dalla finanza nemmeno il 50 per cento delle provviste; che per il pagamento della tassa su questo 50 per cento si sono dati 3, 4 e 5 mesi di dilazione, e che, per qualche caso, questo pagamento non si è ancora potuto ottenere? Se aggiungessi, oltre a quanto è stato accennato dall'onorevole Pantano, che l'ac-

certamento è stato fatto, non soltanto in base a 40 gradi per lo spirito aromatizzato, come ha detto lo stesso onorevole Pantano, ma in base a soli 25 gradi per lo spirito dolcificato? E se dicessi che l'accertamento della tassa sulle bevande alcoliche fruttò soltanto 2 milioni e 334 mila lire, perchè si accettarono bonariamente le denunce per 74 mila ettolitri, mentre in realtà si trovò che esistevano oltre 100 mila ettolitri di alcool puro a 100 gradi? Si calcoli dunque l'immensa differenza tra quello che ha percepito la finanza e quello che avrebbe dovuto percepire.

Ma non basta. Quale sarebbe l'abbuono, che si vorrebbe concedere ora ai fabbricanti di liquori? Risponda l'onorevole Placido a questo quesito; imperocchè sarebbe imbarazzante per il Governo lo stabilire quale dovesse essere la misura del rimborso, se di 10, o di 20, o di 35 o di 40 per cento. Non vede l'onorevole Placido, quale perdita ingiusta sarebbe per la finanza la restituzione della tassa fatta in questo modo?

Io non voglio dire di più; ma, associandomi alle massime correttissime dell'onorevole Pantano, credo che la giustizia debba essere suprema regola di ogni governo anche in materia tributaria, e che, giustamente, non si possano esigere imposte non dovute. Ma quando si tratta di una tassa riscossa in base ad una legge, che è stata dal legislatore ritenuta necessaria, non è più il caso di parlare di illegalità e di ingiustizia, ma bensì di tener conto delle condizioni della finanza, le quali appunto ebbe presenti il legislatore, quando volle modificata codesta imposta.

Da altra parte, non v'ha dubbio, che, pure modificandosi in senso liberale le leggi finanziarie, si deve sempre tenere conto anche delle condizioni, in cui si trova la finanza; ed io prego la Camera di riflettere che, concedendosi tali rimborsi, si scemerebbe di troppo, fino dal primo anno, l'entrata che si aspetta dalla applicazione di questa legge, la quale non deve essere profittevole soltanto all'industria vinicola, ma eziandio alla finanza.

E non si può dimenticare che già da parecchi oratori si è fatto a questa legge l'appunto, che essa recherà bensì un beneficio, e largo beneficio, economico, ma che depaupererà la finanza.

Ora gli onorevoli Colombo e Placido si sono alleati; e l'onorevole Colombo, invece di recarmi, almeno in questa occasione, un ramoscello d'olivo, vorrebbe strapparmi gli 8 milioni che, accettandosi la sua proposta, si dovrebbero rilasciare a titolo di restituzione di tasse pagate. Io domando con quale animo il ministro delle finanze po-

trebbe accettare dinanzi alla Camera una proposta, che avrebbe effetti tanto gravi per il pubblico erario, mentre lo stesso onorevole proponente ha testè affermato che essa non è conciliabile con le attuali condizioni della finanza! Dovremo noi chiedere a nuove imposte i milioni che impiegheremo in questi rimborsi, che non sono dovuti, e che si riferiscono a tasse, le quali voi stessi, onorevoli Colombo e Placido, avete votato?

Ecco le considerazioni generali, che mi sono permesso di aggiungere a quelle pratiche ed efficaci, svolte dall'onorevole Pantano. Ed ora prego la Camera di tenere conto anche delle conseguenze finanziarie, che sarebbero assai dannose per lo Stato, scemando notabilmente fino dal primo anno l'introito di questa tassa, alla quale è certamente serbato un grande avvenire, se però coloro, i quali desiderano che essa abbia efficacia, non cominceranno, fino dal principio, a creare imbarazzi e difficoltà nella sua applicazione. (*Bene! Bravo!*)

*Voci.* Ai voti! ai voti! (*Rumori*).

**Presidente.** Essendo chiesta la chiusura domando se sia appoggiata.

**Placido.** Domando di parlare. (*Rumori*).

**Presidente.** Contro la chiusura?

**Placido.** Sì. (*Rumori*).

Non vorrei avere l'aria di sostenere una causa ingiusta. (*Rumori vivissimi*).

Abbiate la degnazione di sentirmi. Risponderò due sole parole all'onorevole ministro, ed all'elegregio relatore della Commissione. La Camera è stanca, lo veggio, ma la questione è ben grossa, e quindi la chiusura sarebbe inopportuna in questo momento.

*Voci.* No! no!

*Altre voci.* Ai voti! ai voti! (*Rumori*).

**Presidente.** Essendo stata chiesta la chiusura ed essendo stata appoggiata è dover mio di metterla a partito, per quanto l'onorevole Placido affermi che non dirà che due sole parole. (*Si ride*).

(*Dopo prova e controprova la chiusura è approvata*).

Verremo quindi ai voti.

Come la Camera ha udito all'articolo 20 gli onorevoli Bertana, Colombo e Cremonesi hanno proposto un articolo sostitutivo, e gli onorevoli Placido, Della Rocca e Flaùti invece hanno proposto all'ultimo alinea, un emendamento.

**Placido.** Domando di parlare per una dichiarazione.

**Presidente.** Parli.

**Placido.** In vista delle condizioni della Camera,

poichè la mia causa è stata già decisa, senza che siansi ulteriormente sentite le mie ragioni, ritiro l'emendamento.

**Presidente.** La sua causa era già stata svolta.

**Placido.** Ritiro l'emendamento, signor presidente.

**Presidente.** Rimane allora l'articolo sostitutivo degli onorevoli Colombo, Bertana e Cremonesi che rileggo:

“ Proponiamo la soppressione e la sostituzione del seguente:

“ Per lo spirito che all'attuazione della presente legge si troverà esistente nei depositi delle fabbriche assimilate ai depositi doganali, se ancora gravate dalla tassa di fabbricazione, sarà questa dovuta nella misura dell'articolo primo; se la tassa stessa fosse già stata pagata, verrà fatto il competente abbuono della somma pagata in più, limitatamente però alla reale quantità di prodotto che si trovi in tale condizione di pagamento e di deposito.

“ La tassa di vendita già pagata in nessun caso darà luogo a restituzione od abbuono e lo stesso sarà per la tassa di fabbricazione salvo l'eccezione indicata nel precedente alinea. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

**Colombo.** D'accordo coi miei colleghi imito l'esempio dell'onorevole Placido e ritiro l'emendamento.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 20 come è proposto dalla Commissione e dal Governo.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

### Presentazione delle relazioni su due disegni di legge.

**Presidente.** Invito l'onorevole Balestra a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Balestra.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Approvazione del piano regolatore d'ampliamento pel circondario esterno di Milano.

**Presidente.** Invito l'onorevole Cambray-Digny a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Cambray Digny.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge per autorizzare alcuni comuni ad eccedere la sovrimposta nei tributi diretti e per rigettare la domanda di altri.

**Presidente.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### Continuazione della discussione sul disegno di legge per la revisione della tassa sugli alcool.

**Presidente.** Leggo ora l'articolo 21:

“ La soppressione di che all'articolo 15 avrà effetto dal 1° giorno di giugno 1889. Le giacenze di cereali e melazzi accertate nel detto giorno, saranno soggette ai vigenti diritti di importazione.

“ Le disposizioni dell'articolo 9 entreranno in vigore nel giorno della pubblicazione della presente legge.

“ È convertito in legge il regio decreto del 5 maggio 1888 n. 6052 (serie 3ª) (a) che sopprime, a partire dalla data della sua pubblicazione la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici. (A)

Su questo articolo gli onorevoli Della Rocca, Placido, Flauti, Curioni e Vastarini-Cresi propongono che al primo comma sia sostituito il seguente:

“ La soppressione di che all'articolo 15 avrà effetto dal primo giugno 1889.

“ Le giacenze di cereali e melazzo accertate nel detto giorno saranno esenti dai diritti vigenti d'importazione. ”

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

**Della Rocca.** Io prego l'onorevole ministro delle finanze di dichiarare se accetta la mia proposta, perchè in caso affermativo non stancherei la Camera svolgendola.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Accetto la proposta.

**Presidente.** Gli onorevoli Saporito e Salandra propongono di sopprimere i due primi comma e di sostituirvi il seguente:

“ È convertito in legge il decreto ministeriale del 6 luglio 1888, n. 5538, per i suoi effetti, dalla data della sua pubblicazione fino al giorno in cui avrà vigore la presente legge. ”

L'onorevole Saporito ha facoltà di parlare.

**Saporito.** Seguendo l'esempio dell'onorevole Della Rocca, aspetto le dichiarazioni dell'onorevole ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Dichiaro che accetto la proposta dall'onorevole Della Rocca. Per cui l'articolo 21 rimarrebbe così concepito: “ La soppressione di che all'articolo 15 avrà effetto dal 1° giugno 1889. ” S'intende la soppres-

sione dell'esenzione dal dazio. E poi si aggiunge: " Le giacenze di cereali e melazzi, accertate nel detto giorno, saranno esenti dai diritti vigenti d'importazione „.

Le conseguenze di questa accettazione costituiscono, in realtà, una perdita di qualche diecina di migliaia di lire per la finanza; il che non è piccola cosa. Ma onde mostrare agli onorevoli colleghi che hanno difeso i così detti interessi delle distillerie di prima categoria, e hanno sostenuto con tanto calore l'abolizione del dazio di importazione dei cereali, onde mostrare loro che il Governo non vuole stravincere, e tenuto conto anche della buona fede con cui queste importazioni furono fatte, poichè non si sapeva che la legge avrebbe sancito questa disposizione, io consento che le giacenze esistenti nei magazzini in quell'epoca siano immuni dal dazio d'importazione.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato di accettare l'emendamento degli onorevoli Della Rocca, Placido ed altri deputati. Per cui nel primo capoverso si direbbe: " La soppressione di che all'articolo 15 avrà effetto dal 1° giugno 1889. Le giacenze di cereali e melazzi accertate nel detto giorno saranno esenti dai diritti vigenti di importazione.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** È inteso che da quel giorno in poi cadono sotto la legge comune del dazio d'importazione.

**Presidente.** L'onorevole Saporito ha facoltà di parlare.

**Saporito.** Accetto le dichiarazioni dell'onorevole ministro.

**Presidente.** Dunque al primo capoverso dell'articolo 21 si sostituirebbero le parole: " Saranno esenti dai diritti vigenti d'importazione „ alle parole: " saranno soggetti ai vigenti diritti d'importazione. „

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Sì, il resto come sta nell'articolo.

**Presidente.** Rileggo l'articolo 21 così modificato:

" Art. 21. La soppressione di che all'articolo 15 avrà effetto dal primo giugno 1889. Le giacenze di cereali e melazzo accertate nel detto giorno saranno esenti dai diritti vigenti d'importazione.

" Le disposizioni dell'articolo 9 entreranno in vigore nel giorno della pubblicazione della presente legge.

" È convertito in legge il regio decreto del 5 maggio 1889 n. 6052 (serie 3ª (a) che sopprime, a

partire dalla data della sua pubblicazione, la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici. (A) „

Metto a partito questo articolo 21.

(È approvato).

" Art. 22. Le materie prime impiegate nella produzione dell'alcool non sono soggette a dazio di consumo. „

Gli onorevoli Placido, Della Rocca e Flaùti hanno un emendamento a questo articolo 22. Essi propongono che dopo le parole " impiegate nella produzione dell'alcool „ aggiungansi le seguenti " il combustibile, e le *flemme* destinate alla rettificazione. „

L'onorevole Placido ha facoltà di parlare.

**Placido.** Non v'aspettate, o colleghi, un discorso, dirò brevissime parole.

Noi domandiamo che all'articolo 22 si aggiungano le altre parole, di cui è cenno nell'emendamento. La ragione è chiara. Uno dei coefficienti per la lavorazione dell'alcool è indubbiamente il combustibile.

Anche nella legislazione relativa alle ferrovie il combustibile è escluso dal dazio di consumo.

Quanto alle *flemme* non ho bisogno di fornire schiarimenti.

La *flemme* non è che il prodotto iniziale, che poscia lavorato diventa alcool. Ebbene io reco a conoscenza della Camera che abusivamente in alcuni paesi dove esistono distillerie, si pretende su quelle *flemme*, che non sono destinate al consumo, ma unicamente alle lavorazioni ulteriori, un dazio di consumo.

Evitiamo litigi, e questioni, e diciamo nella legge quello che è che l'espressione della verità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pantano, relatore.** Onorevole Placido, la Commissione e il Ministero hanno già scambiato le loro idee, e non accettano modificazioni nella parte che riguarda i combustibili, perchè sarebbe un passo gravissimo, che ci condurrebbe a fare una simile concessione a tutte le industrie.

In quanto alle *flemme* io devo dichiarare che se in qualche luogo avvengono delle ingiustizie, ci sono i tribunali per decidere, poichè quelle che si dicono *flemme* alcune volte possono essere acquaviti deboli, che prendono la forma di *flemme*, ma servono al consumo. Ma quando queste *flemme* entrano in paese per andare negli stabilimenti di rettificazione, siccome questi stabilimenti sono

considerati come magazzini doganali, le merci ivi depositate sono sotto il dominio della dogana e sfuggono all'azione del dazio consumo. Del resto, ripeto, se ingiustizie avvenissero, ci sono i tribunali, o amministrativi o giudiziari, ai quali spetta di giudicare.

**Presidente.** Insiste, onorevole Placido?

**Placido.** Vorrei sentire il parere dell'onorevole ministro.

**Presidente.** Ma il ministro è d'accordo con la Commissione.

**Placido.** Allora prendo atto nelle dichiarazioni della Commissione, che parla d'accordo col ministro e ritiro l'emendamento.

**Presidente.** Ritirato l'emendamento, pongo a partito l'articolo 22.

(È approvato).

“ Art. 23. I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come materie alimentari. ”

A questo articolo gli onorevoli Della Rocca, Vastarini-Cresi, Flaùti e Placido propongono di aggiungere il seguente capoverso:

“ I fabbricanti di alcool sono ammessi al diffalco dell'accertamento di quella quantità d'alcool cattivo, che, non potendo in alcun modo esser posto in commercio, vada disperso come rifiuto di fabbricazione. ”

L'onorevole Flaùti ha facoltà di parlare.

**Flaùti.** Dirò pochissime parole per lo svolgimento di questo emendamento, che insieme ad altri colleghi ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

Trattasi puramente e semplicemente di una domanda, che parrebbe inoppugnabile, di non essere costretti cioè a pagare un dazio su ciò che non ha alcun valore.

L'articolo così come è concepito, dispone che non si possa commerciare coi residui della fabbricazione, se prima non saranno stati adulterati in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come materie alimentari.

In questo caso, quando si mettono in commercio quei tali residui, non c'è pericolo di sorta alcuna.

Ma noi poniamo il caso in cui per una mancanza di richiesta, o per un'altra ragione, quei tali residui non possono essere posti in circolazione, ma vengono ad essere assolutamente di-

spersi, o distrutti come rifiuto di fabbricazione; ed allora domandiamo che siano esentati da ogni imposta.

In conclusione, si tratta di sapere se si debba pagare su ciò che non esiste, su ciò che non viene trasformato in alcun'altra guisa, ma che deve essere distrutto, annullato.

Dirò poi un'ultima parola per ricordare un precedente.

Quando si trattò di questo stesso argomento, il ministro del tempo, l'onorevole Magliani, fu interpellato se avrebbe accettato questo stesso emendamento, che noi abbiamo ora presentato, il quale allora non fu presentato per ragioni, che qui non occorre ricordare, e l'onorevole Magliani aveva manifestato il pensiero di accoglierne la proposta.

Ora noi domandiamo, perchè l'attuale ministro delle finanze non potrebbe fare altrettanto.

Speriamo quindi che tanto il Ministero, come la Camera e la Commissione, riconoscendo la giustizia della nostra proposta, la vorranno accettare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Pantano, relatore.** All'onorevole Flaùti io debbo una brevissima risposta, perchè siamo in terreno pratico, e l'ora tarda non ci consente di fare lunghe discussioni.

Questa questione di fare degli abbuoni alle fabbriche di rettificazione per i rimasugli ha in Italia un precedente che non la raccomanda. Qualche cosa di simile si è praticato già in linea economica dalle amministrazioni, ed industrialmente abbiamo avuto questo risultato, che quando si dava questo premio ai residui, le fabbriche decadevano, perchè maggiori residui esse lasciavano, e maggiore diventava l'abbuono; era una specie di premio all'inerzia; ed i primi a lamentarsi di questo sistema furono i più attivi, i quali giustamente lamentarono la concorrenza, che la inerzia faceva a danno loro, che spendevano del danaro per migliorare le loro fabbriche.

Ma questa è la parte secondaria della questione; veniamo alla parte più essenziale.

Anzitutto noi abbiamo detto che questi rimasugli sono adulterati, sicchè non potranno essere messi in commercio pel consumo, perchè dobbiamo preservare la nostra salute, nè essere consacrati all'esportazione, perchè dobbiamo accreditare i nostri generi. Ma vi è un largo campo nel quale potranno trovare il loro collocamento; vi è un'industria già agevolata alla quale come oggi, salvo l'aceto, togliamo nientemeno che tutte intere le agevolanze antiche, intendo alludere all'industria delle vernici.

E sa quanto le vernici soltanto prendevano di spirito in esenzione di tassa all'anno? Quattordici mila ettolitri. Voglio ammettere che una porzione di questo spirito sia servito, più che alle vernici ad altri usi, ma certo che se ne consuma per le vernici una quantità straordinaria. E poi l'alcool ha continue nuove applicazioni. Vale a dire dunque che noi non offendiamo nessuno. Le fabbriche di rettificazione troveranno sempre modi di collocare nell'industria questi residui finali, che ora ormai nelle fabbriche ben assortite non rappresentano che l'1 o il 2 per cento, del prodotto totale.

Ella dirà: li collocheranno a più buon mercato. E li debbono collocare a più buon mercato, perchè essi sono il risultato di una raffinazione dell'alcool. L'alcool prima raffinato si venderà di più ed è naturale che lo scarto si venda a un prezzo minore.

Per queste considerazioni la Commissione non può accettare il proposto emendamento, e prego il ministro di unirsi alla Commissione.

**Seismit-Doda**, ministro delle finanze. Mi unisco.

**Presidente**. Onorevole Flaùti, mantiene o ritira l'emendamento?

**Flaùti**. Per deferenza alla Camera lo ritiro.

**Presidente**. Pongo a partito l'articolo 23.

(È approvato).

“ Art. 24. Per il primo anno dall'applicazione della presente legge, l'abbuono, di che all'articolo 5 lettera c) per la distillazione del vino sarà di 40 per cento. ”

La Commissione d'accordo col ministro ha proposto un'aggiunta a quest'articolo, che è la seguente:

“ I fabbricanti che, anteriormente al 1° settembre 1889, dichiareranno di produrre spirito dal vino, e si sottoporranno alla liquidazione della tassa di fabbricazione in ragione del prodotto effettivamente accertato, saranno ammessi a godere dell'abbuono considerato nel presente articolo a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge.

“ Però lo spirito di vino così ottenuto dovrà essere conservato in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali, e non potrà essere estratto da questi nè venir posto in commercio nello Stato, od esportato, che dopo il 31 agosto del corrente anno 1889. ”

Metto a partito l'articolo con questa aggiunta.

(È approvato).

“ Art. 25. Le disposizioni contenute nei decreti del ministro delle finanze e inserite nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del regno d'Italia, con la data del 31 agosto 1888 (b) e 22 febbraio 1889 (c) riguardanti la determinazione della ricchezza naturale dei vini italiani per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito rimarranno in vigore insino a che perdurino le cause dalle quali furono determinate. (B)

“ La revoca dei decreti medesimi sarà stabilita per decreto reale, sopra deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto reale sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge. ”

Di questo articolo gli onorevoli Bertana, Colombo e Cremonesi, propongono la soppressione.

L'onorevole Giovanelli invece propone un articolo sostitutivo chè è il seguente:

“ Art. 25. Prima che questa legge entri in vigore, e così prima del 31 agosto prossimo, il Governo del Re provvederà con decreto, ed a norma dell'articolo 76 del regolamento 15 gennaio 1885, alla determinazione della ricchezza naturale dei vini italiani per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito. ”

L'onorevole Gianolio aveva proposto egualmente un articolo sostitutivo, ma egli ha modificato la formola dell'articolo stampato e propone la seguente redazione.

“ Art. 25. Per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito anteriore al 1889, verrà determinata per decreto reale la ricchezza naturale dei vini italiani secondo le diverse regioni, fermo qual massimo il grado fissato nel decreto ministeriale 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889. Potrà tale determinazione entro i limiti precisi modificarsi con successivi decreti. ”

Intanto do facoltà di parlare all'onorevole Colombo, primo iscritto su questo articolo.

**Colombo**. Dichiaro, d'accordo col mio collega Bertana, che ritiriamo la proposta fatta; sicchè per conto mio rinunzio a parlare.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanelli.

**Giovanelli**. Onorevoli colleghi, il relatore della Commissione ci avverte che, quando vi è una ingiustizia da riparare, non si deve por tempo in mezzo nel ripararla. Ebbene, credo di poter dimostrare, con poche parole, che la Commissione, col suo articolo 25, viene a sanzionare una illegalità, una ingiustizia.

Allorquando si notò in Italia un'abbondanza nella produzione del vino, sorse l'idea nel Governo, nella Camera e in molti privati, di favorire l'esportazione di questo genere; e, per conseguenza, siccome era necessario, a questo scopo, fortificare il vino con l'alcool, vennero stabilite speciali facilitazioni pei vini conciatati per l'esportazione. Con un primo decreto (28 marzo 1888), venne stabilito il rimborso della tassa sugli alcool per i vini che si esportavano ed avevano una forza alcoolica superiore ai tredici gradi.

Un successivo decreto (31 agosto 1888) stabiliva una gradazione alcoolica unica, di 11 gradi. La Commissione, col suo articolo 25, propone in sostanza che sia convertito in legge il disposto del decreto 31 agosto 1888, che stabilisce una gradazione alcoolica naturale unica, in 11 gradi. Or io credo che in ciò appunto sia l'illegalità, l'ingiustizia. Vi è una illegalità; perchè si è violato lo spirito e la lettera del decreto reale del 15 gennaio 1885, il quale nell'articolo 76 stabilisce che « la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai vini che si spediscono all'estero in botti od in bottiglie, nel caso che gli interessati ne facciano domanda ai sensi dell'articolo 22 del testo unico della legge, il ministro delle finanze, udito il Consiglio d'industria e commercio, stabilisce per ogni regione vinicola, da cui si esporti vino all'estero, e occorrendo per ogni qualità di vino, la ricchezza alcoolica naturale del vino ivi prodotto. »

Quindi allorchè io leggo nel regio decreto del 31 agosto 1888 che indipendentemente dalla regione, dalla quale provengono, la forza naturale alcoolica dei vini è fissata ad 11 gradi, mi pare siasi commessa un'illegalità, che si vuole oggi perpetuare col disposto dell'articolo 21 del progetto ministeriale.

Che poi questa disposizione sia ingiusta lo desumo dalla stessa relazione ministeriale. L'onorevole Seismit-Doda, il quale nella sua onesta coscienza non avrebbe, io credo, mai firmato il regio decreto 31 agosto 1888, nella sua relazione diceva:

« La distinzione per zone della ricchezza naturale dei vini venne, nel fatto, soppressa col decreto ministeriale del 28 marzo 1888, il quale stabilì che la ricchezza medesima, agli effetti del *drawback* per lo spirito aggiunto, si dovesse ritenere in 13 gradi senza distinzione di luogo di produzione dei vini. Un decreto posteriore, del 31 agosto 1888, restrinse a 11 gradi la supposta forza alcoolica naturale per i vini rossi, e poco più tardi, un decreto del 22 febbraio 1889, estese

l'artificio d'una tale presunzione anche a' vini bianchi.

« Siffatte disposizioni, giustificate, del resto, dalle dure condizioni nelle quali si dibattono le industrie del vino ed egli spiriti, portarono le conseguenze che dovevano portare. Prescindendo dalla grande sperequazione di trattamento risultante, per i vini delle varie regioni capaci d'esportazione, dalla designazione di un indice legale unico della forza naturale alcoolica (ben al disotto del vero rispetto a cospicui prodotti), la finanza risentì gli effetti del regime dei rimborsi attuato nel 1886 colle aggravanti del 1888 e del 1889. Se la legge del 2 aprile di quell'anno conteneva il germe di un premio di esportazione, le disposizioni eccezionali emanate negli ultimi tempi diedero al germe gli elementi di una rapida fecondazione, in modo da destare qualche vivo allarme per le ragioni della finanza pubblica.

« La quantità di alcool aggiunto ai vini, ai mosti o trasformato in liquori ed esportata, fu di 12,936 ettolitri nel 1886, di 16,364 ettolitri nel 1887, di 15,189 ettolitri nel 1888. Fra l'anno 1887 e l'88 cotesta esportazione diminuì dunque di soli 1,175 ettolitri, mentre quella del vino scemò di ettolitri 1,780,000. Pei tre anni, lo ammontare della tassa rimborsata o abbonata per l'alcool così aggiunto fu rispettivamente di 1,259,680, di 1,763,118 di 1,917,152 lire. Dal 1º gennaio al 31 marzo, cioè in soli tre mesi del corrente anno 1889, l'ammontare degli abbuoni e dei *drawbacks* concessi ascese a non meno di 730,000 lire, e si notò un inquietante crescendo di richieste per rimborsi che sottraggono centinaia di migliaia di lire al pubblico Tesoro. Quindi non mancano di saldo fondamento le raccomandazioni fatte al Governo dall'onorevole Giunta d'inchiesta, affinchè « questa materia debba venire disciplinata in modo che il *drawbacks* corrisponda alla vera quantità dell'alcool esportato.

« La riduzione della misura della tassa di fabbricazione da 180 a 120 lire e di quella della tassa di vendita da 60 a 20 lire verrà, per ragioni di cose, a dare un colpo alla speculazione eccitata dal premio larvato nel presente ordinamento del *drawback*. Opina però il Governo che occorra fare qualche cosa di più, disponendo per un ritorno ai principii ragionevoli ed equi che informarono l'articolo 76 del regolamento del 15 gennaio 1885, n. 2911, rispetto alla determinazione del grado alcoolico dei vini come fondamento del *drawback* per lo spirito aggiunto. »

Quindi l'onorevole ministro riteneva che v'era una sperequazione fra le varie provincie d'Ita-



lia, e riteneva che doveva ritornarsi al principio più equo che informava l'articolo 76 del regolamento 15 gennaio 1885.

Invece la nostra Commissione ci propone un articolo il quale sanziona la ingiustizia ed illegalità commessa col decreto 31 agosto 1888.

Io non invidio alcuna regione d'Italia; io sono lieto che si diano premi di esportazione (perchè il *drawback* è un vero premio di esportazione), ma non so comprendere come, essendo diversa la gradazione alcoolica dei vini, nelle varie provincie d'Italia, si voglia mantenere con una finzione legale un'unica gradazione alcoolica. In maniera che per alcune provincie, le quali hanno la fortuna di avere vini con una gradazione alcoolica naturale superiore agli 11 gradi si concede un premio di esportazione, e per altre provincie che hanno vini con una alcoolizzazione naturale minore, si stabilisce la necessità di fare acquisto dei vini più alcoolici, o di alcool e così di pagare la tassa dell'alcool e di non aver diritto a rimborsare. E così si mantiene una ingiustizia ed una sperequazione, che non dovrebbero esistere fra le varie regioni d'Italia. È vero che la Commissione nel suo articolo propone che questa condizione di cose sia mantenuta soltanto finché dura la crisi enologica. Ora se fosse esatto che la crisi vinicola esista soltanto per alcune provincie del regno, io sarei d'accordo con la Commissione. Ma il vero è che la crisi vinicola esiste in tutte le provincie d'Italia.

Prendete l'alto Veronese, l'alta Lombardia, il Biellese, l'alto Novarese, l'Astigiano, il Casalesco, e perfino la Toscana, interrogate tutti i colleghi ed essi vi diranno... (*Rumori*)... che la crisi vinicola è in quelle regioni tanto forte come in tutte le altre del regno. (*Commenti*). Quindi, siccome si tratta di riparare ad un'ingiustizia e ad una illegalità dallo stesso onorevole ministro riconosciute, io spero di aver con me consenziente l'onorevole Seismit-Doda. Nè si dica che a questo stato di cose si vuol porre un rimedio fra breve tempo perchè il ministro e la Camera sanno meglio di me che questo premio pone i vini di certe provincie sul mercato estero in condizioni più favorevoli dei vini di certe altre regioni. E quando alcuni vini li avrete esclusi dal mercato estero potrete voi in avvenire introdurveli in un modo qualunque?

Voi adunque danneggiate la industria vinicola di alcune provincie ed è per ciò che, anche in omaggio ai principii di giustizia invocati dall'onorevole relatore, io prego la Camera ed il ministro e la Commissione perchè vogliano modifi-

care l'articolo 25 nel modo come io ho accennato. (*Bravo!*)

**Presidente.** Onorevole Salandra, ha domandato di parlare?

**Salandra.** Io certo non avrei parlato se non fossero state fatte le proposte degli onorevoli Giovannelli e Gianolio. Anzi io di una cosa sola mi meraviglio ed è che gli onorevoli Giovanelli e Gianolio non abbiano seguito il patriottico esempio dell'onorevole Colombo, e non abbiano ritirato la loro proposta.

L'onorevole Giovanelli ha parlato d'illegalità. E difatti il suo è stato un discorso più da legale che da economista o da uomo politico.

Ma noi stiamo qui facendo leggi, e però la legalità la facciamo noi.

Forse era illegale, secondo l'opinione dell'onorevole Giovanelli il decreto 31 agosto 1888. Ma se non egli, che non era allora in questa Camera, i suoi colleghi potevano interpellare il ministro che controfirmò il decreto. Invece, in gran parte votavano per quel ministro. Io rammento però di aver sempre votato contro quel ministro. Tuttavia io debbo protestare contro la taccia di coscienza men che onesta, che, a carico dell'onorevole Magliani, risulterebbe dalle parole dell'onorevole Giovanelli. (*Bene!*)

Il decreto del 31 agosto e quelli, che lo seguirono furono atti di vera giustizia non di sperequazione, perchè, onorevole Giovanelli, Ella, che ha parlato di crisi comune a tutte le provincie d'Italia non ha certo ascoltato, oppure non ha voluto tener conto del discorso dell'onorevole Pavoncelli, il quale pure ebbe l'adesione di tutta la Camera.

Ella crede che le condizioni delle provincie italiane siano eguali. Ma non vi è nessuno che conoscendo le condizioni della Sicilia e delle Puglie possa dire che la crisi sia nel Piemonte e nella Toscana intensa quanto in Sicilia e nelle Puglie. Il lungo ed eloquente discorso dell'onorevole Pavoncelli dimostrò l'eccezionalità delle condizioni di quelle provincie, dimostrò che la vera crisi non è nei vini da pasto ma nei vini da taglio. Ora fu per provvedere in qualche modo a tale crisi che si ribassò il grado alcoolico del vino per gli effetti della restituzione della tassa.

Io non voglio dilungarmi molto, e non intendo entrare in una discussione d'indole tecnica.

Dirò solo che riesce difficilissima, quasi impossibile la sincera applicazione della diversa graduazione del vino secondo le varie regioni di Italia.

Come si potrà avere la fede di nascita del vino?

Non le pare possibile, onorevole Giovanelli, che si crei una speculazione diretta a comprare i vini ricchi di alcool e ad esportarli non dalle regioni che li producono ma invece da quelle che sarebbero favorite dalla determinazione di un grado alcoolico più basso?

Gli speculatori verrebbero a comprare i vini della Sicilia e delle Puglie, che noi non potremmo esportare direttamente da Milazzo, da Riposto, da Barletta, senza avere un premio minore. Invece questi stessi vini sarebbero esportati da Genova sotto un altro nome e guadagnerebbero il premio maggiore.

Crede Ella che questa sia giustizia onorevole Giovanelli? Io la giustizia la concepisco altrimenti. Io concepisco questa grande industria dei vini, come una industria nella quale dobbiamo essere solidali noi del mezzogiorno e voi del settentrione; nè si dolga la Camera se faccio distinzioni regionali; perchè non facendo i nomi la cosa rimane sostanzialmente la stessa; nè poi la spiacevole questione l'ho promossa io.

Inoltre che cosa mai guadagneranno i viticultori del settentrione, togliendo il vantaggio del *drawback* ai viticoltori del mezzogiorno? Guadagneranno quello che hanno guadagnato, inducendo il Governo a non dare effetto al voto del Consiglio delle tariffe pel ribasso della tariffa interna pel trasporto dei vini. Noi perderemo qualche cosa, ma allagheremo di prodotto a vil prezzo il mercato del settentrione. Per me gl'interessi benintesi non sono avversi ma solidali.

Si potrebbe anche, a difesa dell'articolo 25 rispondere a talune considerazioni, di coloro, i quali nella discussione generale attaccarono il *drawback* come una minaccia per la finanza. Ma l'onorevole Faina, avversario del *drawback*, e che mi spiace non vedere al suo posto, disse lealmente che il *drawback* non avrebbe costato alla finanza l'anno venturo, più di quello che sia costato quest'anno. Vi sarà forse una maggiore esportazione, ma essa sarà compensata, dalla minore entità del *drawback*, per effetto della diminuzione della tassa.

In quanto poi al concetto che fu accennato appena dall'onorevole Ellena, e che poi fu largamente sviluppato dall'onorevole Faina, quello cioè, che bisogna indirizzare i nostri vini al miglioramento di qualità e non all'esportazione non mi fermo a confutarlo, perchè il discorso dell'onorevole Pavoncelli, ne fece piena giustizia.

Non mi dilungo più oltre, a questa tarda ora,

nella difesa di una causa, che reputo sicuramente vittoriosa.

Ripeto solo all'onorevole Gianolio ed all'onorevole Giovanelli la preghiera di ritirare i loro emendamenti. Ritirandoli essi risparmieranno a loro stessi un voto ingeneroso ed una ingloriosa sconfitta. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianolio.

**Gianolio.** Il mio emendamento differisce alquanto da quello del mio amico Giovanelli. In sostanza ciò che preoccupa tutti i colleghi, che hanno voluto introdurre quest'articolo 25 nella legge, e vogliono con esso immobilizzare i decreti ministeriali, che fissavano la ricchezza alcoolica dei vini, in modo da rendere difficile che sieno necessariamente revocati o modificati, è il pericolo che venendosi a ritoccare questa materia, possa adottarsi un *maximum* al di là degli 11 gradi, che non hanno oltrepassato, i decreti ministeriali, che regolano oggi questa materia.

Nel mio emendamento, ispirandomi alle condizioni speciali, in cui si trovano il Mezzogiorno e altre parti d'Italia, ho precisamente stabilito che la graduazione alcoolica si abbia a determinare dal Ministero entro il *maximum* oggi stabilito da quei due decreti ministeriali. Per tal guisa non havvi pericolo che certe regioni d'Italia, le quali ne profittano oggidì, e, checchè si voglia dire, hanno in questo *drawback* un premio di esportazione, possano averne nocumento qualsiasi finchè durano le condizioni attuali.

E d'altro canto col mio emendamento si dà modo anche di far sì, che altre provincie di Italia, le quali non hanno la buona ventura di avere terreni così fertili, contenenti elementi così adatti alla vite, e soprattutto di avere

il calor del sol che si fa vino  
Giunto all'umor che dalla vite cola,

possano ancor godere un poco di questo vantaggio del *drawback* nel limite che si convenga alle condizioni loro e dei loro vini, avuto riguardo a quel *maximum*, che per intanto resterebbe determinato in modo certo.

Non voglio far questione di legalità, o signori. È questione di giustizia.

Io comprendo, quantunque sia stato sempre fautore del libero scambio, comprendo che, nelle condizioni attuali, si possa e si debba diventare protezionisti, comprendo che, come abbiamo dato protezione ai cereali, possiamo dare protezione al vino nelle condizioni di crisi, che attraversa

il nostro paese, ma, signori miei, non comprendo l'ingiustizia.

Sarebbe sciagura grave per noi e per l'Italia se penetrasse nelle popolazioni l'idea che si dia un trattamento diverso all'una od all'altra provincia, che si conceda ad una un favore, che riesca a danno della produzione dell'altra.

Voi del Mezzodì ci dite: Venite a comprare i nostri vini.

A volta mia vi dico: Quando voi avrete adattato al palato dei consumatori del nord il gusto ed il bouquet, che hanno i nostri vini, veniteli a vendere sul nostro mercato.

Abbiate pazienza. È questa dei vini meridionali una questione, nella quale viene ad incontrarsi la nostra industria vinicola ogni qual volta chiede qualche sollievo.

Lasciamo il convenzionalismo.

Si è chiesto e parlato tanto (e l'onorevole ministro attuale aveva altra volta proposto un ordine del giorno in proposito) dello zuccheraggio dei vini, che è necessario nei nostri paesi per accrescerne l'alcool.

Quali furono i motivi per cui non fu mai concesso?

Furono questi e non altri: che vi sono in altre parti d'Italia altri vini, i quali hanno sufficiente alcool per poter alcoolizzare i nostri, e che quindi noi del settentrione dobbiamo comperare questi vini per tagliarli coi nostri.

Ma in tal guisa noi veniamo a fare un taglio, che non si adatta alle abitudini nostre e quindi non lo possiamo fare.

Lo stesso avviene oggi.

Io comprendo la solidarietà; siamo figli tutti di una stessa patria; le sventure e i piaceri dei fratelli di altre regioni debbono toccarci ugualmente, ma perchè le sventure e i piaceri ci debbono toccare non dobbiamo venire a creare nessun regime di preferenza per una regione a danno dell'altra.

La solidarietà sta in ciò; di giovarci, a vicenda, perchè ciascuno nella produzione sua ritragga il maggiore utile possibile.

Non vi ha solidarietà quando gli uni vogliono soverchiare gli altri.

Noi non invidiamo nulla: ma chiediamo solo la ragione per la quale, mentre abbiamo dei vini che hanno una differenza alcoolica di 5 o 6 gradi dai vostri, non vi sia una misura speciale di *drawbak* applicata ai nostri vini?

A questo bisogno di una graduazione diversa, rispondeva l'articolo 76 del regolamento, il quale precisamente prescriveva che dovesse farsi la

graduazione secondo le diverse regioni vinicole? E poichè nel decreto ministeriale non si è tenuto conto di ciò si è violata la legge.

Non voglio proseguire oltre. Però debbo ancora preoccuparmi di una difficoltà. Si è detto: ma voi potete portare dal mezzogiorno al Nord del vino, tagliarlo col nostro e venir così ad acquistare un premio una misura di rimborso maggiore di quella che sarebbe dovuta ai vostri vini. Ma vi ha modo di stabilire nel regolamento norme sotto cui questo rimborso sia dovuto.

Per le provenienze dall'estero abbiamo stabilito certificati di origine, e speciali discipline, che regolano questi certificati. Quindi possiamo anche provvedere a ciò nell'interno.

Addurre un inconveniente non è produrre una ragione.

Se anche qualche volta potesse ciò avvenire e che qualcuno potesse avvantaggiarsi, non v'è motivo per commettere un'ingiustizia a danno di tutti. Nelle leggi di gabella (tasse gabbanti quando le guardate rispetto al fisco: gabbanti quando le guardate in rapporto al contribuente), questo è un fenomeno che succede facilmente.

Ma appunto perchè la frode è possibile, se voi doveste circondare di tante precauzioni, di tante cautele, di tanti fiscalismi tutti gli atti, tutte le operazioni che può fare un individuo in riguardo ad una data materia, io non so dove si andrebbe. La finanza, nei suoi regolamenti, ha tanti modi, tante discipline per evitare frodi e potrà anche in questa parte provvedervi. E così non avremo più questa flagrante ingiustizia, e le popolazioni sapranno che, come sono riunite in una sola patria, così sono ugualmente trattate nell'una e nell'altra parte.

Anche da noi, l'ho detto ieri, anche da noi abbiamo le crisi, e siamo obbligati in un paese come Asti, a fare ogni settimana una seduta di subaste.

Sapete qual'è la differenza tra mezzodì e settentrione? La differenza è nell'assetto della proprietà. Voi ci avete i grandi proprietari, da noi invece la proprietà è frazionata. E siccome i piccoli non hanno voce così potente da farsi sentire come i forti, voi grandi proprietari trovate modo di far sentire le vostre lagnanze mentre a noi riesce impossibile.

**Presidente.** Onorevole relatore, ha facoltà di parlare.

**Pantano, relatore.** Onorevoli colleghi! In questa questione io spero di non discordare da tutto il resto della mia condotta durante il dibattito di questa legge. Permettetemi quindi di dirvi sin

da principio, come nel mio discorso io non confuterò nè rileverò nessuna delle ragioni dette da una parte e dall'altra in nome di questa o di quella regione d'Italia. Porterò nell'esame dell'articolo un sentimento assolutamente sereno, impregiudicato, senza guardare se questo offende una regione o un'altra, perchè mi parrebbe, trattandosi soprattutto dell'ultimo articolo importante della legge, di abbassare il concetto morale della legge medesima, se per un momento l'ultima parola del relatore dovesse esser l'eco di sentimenti particolaristi in una riforma che, come io ebbi l'onore di sostenere se ha un valore è questo: che sotto forme diverse, in questioni complesse, riflette non l'interesse di una data città o di una data regione, ma l'interesse di tutte le parti d'Italia. (*Bene! Bravo!*)

Premesse queste brevi considerazioni, io comincerò dal rasserenare l'animo degli egregi contraddittori col far loro rilevare che nell'articolo 25 della legge non vi è niente che possa allarmarli, perchè, appunto in virtù dell'articolo stesso, i decreti, che fissano ad 11° il titolo alcoolico, possono esser modificati per decreto reale, purchè, intendiamoci, il decreto reale venga poi sottoposto alla Camera per esser convertito in legge.

A questo proposito vorrei dirvi una cosa sola egregi colleghi: io sono in mezzo a voi quasi nuovo alla Camera, ma se guardate gli antecedenti parlamentari, troverete che metà di tutto ciò che si è fatto male, è stato fatto quando il Parlamento ha lasciato troppa libertà al Governo e i decreti sono venuti a mutare e a peggiorare le leggi emanate dal legislatore.

Quindi la vostra Commissione, sebbene si trovasse di fronte ad un ministro, che ha mostrato di preoccuparsi più dell'economia nazionale che dell'interesse esclusivo della finanza; ha voluto una garanzia maggiore, ha voluto che in tutte le innovazioni intervenisse la Camera; e con ciò abbiamo creduto di tutelare l'interesse di tutti, il vostro e il nostro. (*Bravo!*)

Noi siamo i primi a ritenere che questo è un articolo assolutamente transitorio, che risponde ad una crisi, finita la quale, la questione deve venir risolta in modo normale sereno e tranquillo. Il giorno in cui questo avverrà il Parlamento deve poter decidere con piena cognizione di causa e io dovrei certamente reputarmi felice, lasciando la veste di relatore ricordandomi soltanto di appartenere a provincie dove si produce il vino più alcoolico, se si ribassasse ancora questo titolo; ma io dico francamente che, se si dovesse ribassarlo da 11° a 10° o a 9°, per tutta Italia, sarebbe una

rovina per le finanze dello Stato, ed io non potrei augurarla al mio paese.

Il concetto generale di una tassazione alcoolica secondo le regioni vinicole, io credo che, teoricamente parlando, sia un concetto di equità e di giustizia; nè io posso combatterlo. Soltanto mi permetto di richiamare su di esso l'attenzione del Governo se veramente, come si assicura, gli studi sono completi sulla materia, e il Governo, sol che lo voglia, può assegnare a ciascuna regione il suo grado alcoolico rispetto al *drawback*.

Io prego l'onorevole ministro, quando che sia che presenterà questo progetto alla Camera di guardar bene a quello che sarà per fare, perchè è una questione delicata e della più alta importanza, nella quale sotto la forma di perequare si potrà forse danneggiare l'industria enologica in Italia, essendo sommamente difficile il segnare a grandi zone i gradi alcoolici del vino in Italia. Per la Sicilia che fu additato come il paese che più usufruisce del *drawback* per i suoi titoli alcoolici, io vi dico questo; che ad un ora di distanza di ferrovia fra la marina e la montagna, noi oscilliamo fra 14 e 7 gradi di alcool nei nostri vini.

Aggiungo di più, che i quattro quinti del mezzogiorno nella montagna e in collina hanno vini alcoolici come il Piemonte, come la Lombardia, come l'Umbria.

Ora il giorno in cui voi voleste fare per la Sicilia (e parlo della Sicilia perchè è il paese che conosco di più) un titolo unico, adottando il titolo dei vini della marina, voi vi mettereste nella condizione di rendere per quattro quinti non remunerativa la coltivazione della vite. Se invece prendete per tipo il vino della montagna, favorite fuor d'ogni misura quello della marina, ed allora in che condizione porrete l'erario?

E poi non bisogna guardare soltanto da regione a regione, ma da qualità a qualità. L'onorevole Pavoncelli, con una dottrina che è frutto di un'esperienza di lunghissimi anni è venuto a dirvi: voi parlate di formare i vini tipo, ma signori, molti dei nostri vini, specie quelli da taglio sono ribelli a cosiffatta trasformazione. Per esempio nella pianura di Mascali dove si produce un mare di vino, è impossibile ridurli a tipo perchè hanno in sè stessi, nella loro composizione, nell'abbondanza di tannino, e nell'abbondanza eccessiva di acido tartarico degli elementi refrattarii ad uno affinamento durevole ed uniforme.

Io conosco dei produttori che hanno cercato di farne dei vini da consumo, e sono rimasti così: come consumo nessuno li ha voluti nei mercati della città: come taglio non li hanno voluti gli

esportatori; e sono stati venduti al di sotto del prezzo ordinario.

Ora come potreste voi domani, con criterii teorici e senza accurate indagini, rischiare dei provvedimenti che potrebbero segnare la rovina di tutta intiera una zona, la quale ha bisogno di un'alta alcoolicità per l'esportazione, sola sua risorsa?

Occorre altresì non perder di vista l'incidenza del *drawback*.

Ma credete voi che quando una data regione avvia una data merce in paesi stranieri, essa soltanto se ne giovi? No, certamente.

Onorevole Giovanelli, quantunque io sia uno dei rappresentanti dell'Umbria, sono nativo della Sicilia, e passo le giornate estive ai piedi dell'Etna. Ebbene, tante volte mi chiedo: qual passione cieca hanno potuto avere quelle popolazioni nel dissodare, nel fecondare la nuda, la pura lava, facendone un tesoro di ricchezza, con una spesa così enorme, che una ceppaia di vite costa tanto al proprietario che non ne ricava nemmeno l'uno o il mezzo per cento? Da dove vennero quegli immensi capitali impiegati in quella zona che circonda l'Etna? Essi vennero tutti dalla esportazione del vino, ed il giorno in cui l'esportazione diminuì, si arrestò ogni miglioramento.

Ecco dunque che non si tratta soltanto del vantaggio di chi fa il commercio di esportazione, ma di una ricchezza collettiva che resta nel paese, che aumenta il patrimonio comune, avvivando ad un tempo le sorgenti della pubblica finanza e la generale economia della nazione.

Il giorno in cui questi studi saranno completi, vengano pure, ma sempre in armonia ai bisogni generali; non facciamo come i cantinieri che prendendo la media alcoolica di due vini li tagliano per farne un vino da pasto. Il giorno in cui il *drawback* si potrà equamente applicare per ciascuna zona, per ciascuna provincia, per ciascuna regione, noi saremo tutti felici. Ma fino a che questo non sarà possibile, noi non possiamo senza una norma sicura affidarci in balia di provvedimenti saltuarii e di dubbio esito.

Onorevole Giovanelli, Ella non mi ha sentito qui alzare la voce contro il titolo alcoólico dei *vermouth*, che fanno gran parte della ricchezza del Piemonte.

**Giovanelli.** Chiedo di parlare.

**Pantano, relatore.** Ho riconosciuto giusto quel provvedimento perchè il titolo basso dei *vermouth* è necessario. Ma del pari senza questo oggi consentito dalla legge pei vini, nel Piemonte, nelle Puglie, nella Sicilia, nella Toscana, dappertutto

l'industria enologica ne risentirebbe un grande danno.

Il *drawback* poi, pel solo fatto del titolo alcoólico ad 11 gradi, non deve impensierire la Camera.

Non è di nessuna importanza finanziaria, e il dimostrarlo è facile perchè la Camera ha in mano le cifre della relazione Levi. Risulta da questa che fra il titolo alcoólico di 13 e quello di 11 la differenza mensile del rimborso è di 123 mila lire; ma badate che in questa somma sono compresi i liquori che si esportano in tutta Italia, i vini conciatati compresi i *vermouth*, e che il rimborso venne fatto con la tassa a 240 lire e alla ragione del 110 per cento. Riducete ora tutte queste cifre.

Riducete il 110 a 90 per cento, quello per cui mi son battuto l'altro giorno contro amici miei carissimi. Riducete la tassa da 240 a 140, circoscrivete l'esito esclusivamente là dove il *drawback* ad 11 gradi giova, sottraete la cifra dei *vermouth*, dei vini conciatati, e io vi assicuro che a calcoli fatti non arrivate a più di 3,400 mila lire indennizzate al vino sol perchè il titolo anzichè di 11 è di 13 gradi. Ma io vi domando se la Camera, senza ositare, ha potuto votare un tempo per la semplice industria delle vernici, disposizioni che costarono allo Stato un milione e mezzo, ed ha votato oggi un altro articolo con cui si autorizzano provvedimenti per l'aceto che costeranno quanto costa il *drawback*...

**Plebano.** Chi l'ha votato?

**Pantano, relatore.** L'ho votato io perchè credo che non si debba offendere nessuna regione, onorevole Plebano. Quando abbiamo votato questo, quando abbiamo in tutte le altre parti della legge introdotte disposizioni che valgono a temperarlo, domando a voi, onorevoli Gianolio e Giovanelli: forse vogliono, per mancanza di meglio, infirmare l'attuale *drawback* dando un colpo all'industria di tutta una regione?

**Gianolio e Giovanelli.** No, no.

**Pantano, relatore.** Io son sicuro, anzi, che non hanno avuto questo pensiero.

Essi sono in fondo nel mio ordine d'idee. Uniamoci dunque e facciamo il voto che gli studi maturi dell'onorevole ministro e la crisi meno acuta ci consentano un giorno di discutere un *drawback* in armonia con tutti gl'interessi; ma facciamolo senza che vi sia nessuna voce discordante, perchè sia bello constatare che il movimento per la revisione della tassa sugli spiriti, partito dai viticultori del Piemonte e da quelli del mezzogiorno, trovò nella Camera la piena concordia di tutti i

rappresentanti d'Italia nella votazione della legge che ne consacra il trionfo. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanelli.

**Giovanelli.** Una sola parola.

L'onorevole Salandra ha detto che il mio collega ed io abbiamo fatta un'ingenerosa proposta e dobbiamo quindi aspettarci una ingloriosa sconfitta. Di ingenerose proposte io non ne ho fatte mai; fo parte da più anni di corpi amministrativi e non credo d'aver mai fatto una proposta ingenerosa. La sconfitta per noi sarà gloriosa, perchè sosteniamo una tesi che dobbiamo sostenere secondo la nostra coscienza e possiamo dire che è ingenerosa la proposta contraria ed ingloriosa sarà la vittoria di questa.

L'onorevole Pantano che ha accennato all'emendamento Gianolio, sa meglio di me che chiamato in seno della Commissione, fui precisamente io che presentai un emendamento nel senso che si dovesse mantenere come massimo della tassazione quella di 11 gradi; me ne appello alla sua coscienza.

**Pantano, relatore.** È vero.

**Giovanelli.** E quindi io ritirai quella proposta perchè la Commissione disse che la respingeva assolutamente.

Si disse che questo *drawback* porta poche conseguenze; ma permetta, onorevole Pantano, le conseguenze sono queste: in soli undici mesi per soli vini si sono rimborsate lire 2,668,000; contro questa somma pel *drawback* sui vermouth si sono rimborsate in tutta Italia 334 mila lire e nulla più. Si disse infine che noi possiamo andare a comperare i vini meridionali onde tagliare i nostri.

**Pantano, relatore.** Io non l'ho detto.

**Giovanelli.** Non l'ha detto lei, lo ha detto l'onorevole Salandra.

Ma questo è un amaro sarcasmo: noi abbiamo bisogno di vendere i nostri vini per poter pagare le tasse: poichè abbiamo l'esattore che ci preme; abbiamo le subaste che c'incalzano, e tale è il deprezzamento nei beni che nelle espropriazioni praticate dal credito fondiario, i beni subastati non salgano a più del terzo del valore pel quale furono peritati quando furono fatti i mutui.

E venite a dirci di andare a comperare i vini nel Mezzogiorno?

Io capisco che un grande negoziante possa fare questo, ma non può farlo certo la gran massa dei nostri proprietari.

Quindi io dichiaro che se la Commissione accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Gianolio, io ritirerò il mio e mi associerò a quello, altri-

menti sono obbligato ad insistere perchè la Camera voti l'ordine del giorno che io ho proposto.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**Presidente.** La Commissione non accetta nè la proposta Giovanelli, nè quella Gianolio.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Neppure il ministro.

**Presidente.** E neppure il ministro.

**Giovanelli.** Chiedo di parlare. (*Ooh! ooh!*) Per semplificare la discussione, mi unisco alla proposta dell'onorevole Gianolio.

**Presidente.** Va bene. Gli onorevoli Gianolio, Giovanelli ed altri propongono, in sostituzione dell'articolo 25, quale è proposto dal Governo e della Commissione, questo altro articolo, proposto dall'onorevole Gianolio: " Per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito entro il 1889, verrà determinata, per decreto reale, la ricchezza naturale dei vini italiani, secondo le diverse regioni vinicole, fermo, qual massimo, il grado fissato nei decreti ministeriali del 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889. Potrà tale determinazione, entro il limite suaccennato modificarsi con successivi decreti. "

Lo pongo a partito.

(*Non è approvato*).

Metto ora a partito l'articolo 25, come è proposto dal Governo e dalla Commissione.

(*È approvato*).

" Art. 26. La presente legge entrerà in vigore col primo giorno di settembre 1889. Dallo stesso giorno, la restituzione o l'abbuono dei diritti per i casi di esportazione, considerati dall'articolo 8, saranno fatti prendendo per base la misura delle tasse fissate dagli articoli 1 e 2 di questa legge. "

Gli onorevoli Placido e Della Rocca hanno proposto un emendamento...

**Placido.** Lo ritiro. (*Bravo!*)

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 26.

(*È approvato*).

" Art. 27. Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, ha la facoltà di coordinare e di pubblicare il testo unico delle leggi sugli spiriti, con le modificazioni stabilite dalla presente legge. "

(*È approvato*).

" Art. 28. In ordine alle disposizioni dell'articolo 1° della legge 12 luglio 1888, n. 5515

(serie 3ª), all. C, (14) e a quelle della presente legge che hanno carattere di provvedimento igienico, entro sei mesi dall'attuazione di questa legge, sarà pubblicato uno speciale regolamento, da approvarsi per decreto reale, sopra proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, udito il Consiglio di Stato. »

(È approvato).

Viene ora l'articolo 29:

« Art. 23. Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, riordinerà le disposizioni regolamentari vigenti sui tributi degli spiriti, conformemente alle disposizioni della presente legge e del testo unico che essa richiama.

« Il nuovo regolamento conterrà le norme per la concessione dei depositi fiduciarî, di che all'articolo 14, e disciplinerà particolarmente la materia dei rimborsi dei tributi pagati all'interno sugli spiriti tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciatî, in botti o in bottiglie, nei casi d'esportazione. »

L'onorevole Bertana propone la soppressione del secondo comma.

**Pantano, relatore.** La Commissione accetta.

**Presidente.** Onorevole ministro...

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Dopo parecchi necessari rifiuti, sono lieto di chiudere la presente discussione accettando la soppressione del secondo comma, domandata dall'onorevole Bertana; anche perchè tale soppressione implica in qualche modo una maggiore fiducia nel Governo; ed è, d'altronde, naturale che non si possa qui specificare tutto quello che si dovrà dire nel regolamento.

Quindi accetto la soppressione del secondo comma; soltanto proporrei che al primo comma, là dove è detto che il Governo del Re « sentito il Consiglio di Stato, riordinerà » si dica, « rivedrà e riordinerà ».

**Presidente.** L'onorevole ministro dunque dichiara che accetta la soppressione del secondo capoverso proposta dall'onorevole Bertana; propone inoltre che si dica al primo capoverso « rivedrà e riordinerà. »

**Seismit Doda, ministro delle finanze.** E mi piace di aggiungere questo per quelli fra i nostri colleghi che non fossero stati presenti alla precedente tornata; mi piace aggiungere, dico, nel chiudere la discussione, che per fare cosa la quale io credo utile alla buona esecuzione di questa legge, io mi impegno, a proposito del regolamento, di provvedere acchè sia nominata una Commissione

di uomini competenti in questa materia, tratti e dal mondo parlamentare e dalla vita industriale del paese, i quali si associno al Governo per istudiare le modalità del regolamento stesso, affinchè questo sia ispirato ai veri criteri della legge, e non debba accadere che la modifichi e ne infirmi gli effetti, come, pur troppo, qualche volta è avvenuto. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Pongo a partito l'articolo 29 ridotto al solo primo capoverso e coll'aggiunta della parola « rivedrà. »

(È approvato).

Viene ora un ordine del giorno presentato dall'onorevole Saporito ed altri deputati:

« La Camera invita il Governo, nel caso di revoca dei regi decreti del 31 agosto 1888, e 22 febbraio 1889, a studiare la quistione dei cali di giacenza dei *cognac* stabiliti con l'articolo 14 di questo progetto di legge e provvedere con opportune proposte al possibile aumento di detti cali, tenuto conto delle condizioni climatologiche delle varie provincie del regno.

« Saporito, Pavoncelli, Pignatelli, Borrelli, Balsamo, Della Rocca, Placido, Flaùti, Salandra, Florenzano. »

Onorevole Saporito, ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

**Saporito.** Il mio ordine del giorno non ha bisogno di svolgimento, e perciò prego l'onorevole presidente di volerlo mettere a partito senz'altro.

**Presidente.** Il Governo e la Commissione lo accettano ?

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Sì.

**Pantano, relatore.** Sì.

**Presidente.** Pongo dunque a partito l'ordine del giorno dell'onorevole Saporito.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

### Discussione sull'ordine del giorno.

**Presidente.** Prima che si proceda alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge deve la Camera deliberare sull'altro per convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887 riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti alle fabbriche di seconda categoria, il quale è un'appendice al presente disegno di legge.

Or dunque domando alla Camera se intenda di discuterlo ora.

*Voci.* No! no! Domani.

**Presidente.** Allora domani, in principio di seduta, la Camera discuterà questo disegno di legge, e poi si passerà alla votazione a scrutinio segreto della legge votata in principio di seduta: " Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio, „ su quella testè votata per alzata e seduta sulla revisione delle tasse sugli spiriti e sulla convalidazione del decreto 7 settembre 1887.

In seguito la Camera intraprenderà la discussione degli altri disegni di legge che sono nell'ordine del giorno.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Io prego la Camera di voler consentire che sia discussa domani, subito dopo la votazione a scrutinio segreto dei tre progetti testè indicati dall'onorevole presidente, la legge sulla revisione della imposta sui fabbricati, posponendo quella sul personale di pubblica sicurezza.

**Presidente.** Va bene; allora se non vi sono osservazioni, domani dopo la votazione dei tre disegni di legge che ho testè accennati, sarà discusso quello per la revisione della imposta sui fabbricati.

**Plebano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

**Plebano.** Il progetto di legge per la revisione dell'imposta sui fabbricati è, come la Camera ben comprende, di gravissima importanza.

Io non credo che la Camera ed il Senato in questi giorni in cui il caldo comincia a farsi sentire possano discuterla con quella calma e ponderazione che è necessaria; d'altra parte io credo che anche ritardando a novembre la discussione di questo disegno di legge non ne venga alcun danno alla finanza, perchè secondo il disegno stesso esso deve andare in vigore nel 1891 quindi c'è tutto il 1890 di tempo per preparare l'occorrenza all'applicazione della legge.

A me pare quindi che sarebbe opportuno, ed a mio avviso necessario, di non precipitare oggi la discussione perchè con la fretta che tutti abbiamo di andar via, e che tutti abbiamo oramai diritto di avere, non si può discutere una questione di tanta importanza, quale è quella della revisione dei fabbricati.

**Seismit Doda, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Per una rettifica. È vero che la legge entrerebbe in vigore al 1° gennaio 1891, ma se non venisse votata entro questo scorcio di sessione, occorrerebbe aggiungere un altro semestre, e si andrebbe al 1° luglio 1891, dovendosi lasciare decorrere i termini stabiliti per compiere le operazioni di accertamento. V'è, dunque, necessità che essa sia discussa e votata in questo scorcio di sessione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Alle ragioni del mio collega aggiungerò questa. La Camera ha seduto l'anno scorso fino al 20 luglio (*Mormorio*) e non vi furono difficoltà! Non siamo oggi in questa condizione; fra 5 o 6 giorni i nostri lavori possono essere finiti; e quelli che credono di lasciar Roma lo potranno. Il Senato è pronto a discutere e la legge di revisione degli spiriti e quella dei fabbricati. Del resto il Senato ha 7 o 8 leggi da discutere, e lavora come deve quell'alto consesso, il quale ha sempre dato prova di zelo nei suoi lavori.

Prego quindi la Camera di mettere nell'ordine del giorno, immediatamente dopo le leggi annunziate dall'onorevole nostro presidente, quella della revisione dell'imposta sui fabbricati.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

**Imbriani.** Io mi associo completamente alla proposta dell'onorevole Plebano, perchè questa legge, sotto forma di equità, è una legge eminentemente fiscale, e richiede quindi studio e discussione profonda.

**Presidente.** Sta bene, allora metterò a partito la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio...

**Seismit Doda, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Prima che si voti, mi permetta la Camera di rilevare una questione d'apprezzamento ed una questione di fatto.

La questione di apprezzamento, si riferisce ad una frase proferita dall'onorevole Imbriani. Non è punto vero, onorevole Imbriani, che questa sia una legge d'interesse fiscale: questa è una legge di giustizia e di perequazione. Dopo trascorsi 11 anni da che si è fatta l'ultima revisione dei redditi dei fabbricati, una nuova revisione è necessaria, poichè è molto chiaro, è evidente, anzi, che vi sieno molti che pagano più del dovuto e



molti che pagano meno. È obbligo dello Stato di far sì che le imposte pesino ugualmente su tutte le classi sociali, ed è obbligo suo, specialmente, di vedere se questo avviene dopo un lungo periodo di tempo, dacchè una legge è stata applicata. Questa, dunque, è una legge di giustizia, di equa ripartizione del tributo, e non già una legge fiscale.

Questo in quanto all'apprezzamento. In quanto alla data basta che io legga un inciso del primo articolo della legge, perchè l'onorevole Plebano si persuada della necessità di discuterla presto.

È vero che i redditi risultanti dalla revisione saranno presi a base per l'applicazione della tassa, dal 1° gennaio 1891. Ma dice la legge: "L'agente compilerà pei fabbricati, i quali non sieno permanentemente esenti da imposta, le relative schede contenenti i dati catastali, ed entro il mese di dicembre 1889 le depositerà all'ufficio comunale. „ Ora, da quando è fatto tale deposito debbono decorrere i termini, di 6 mesi complessivamente, assegnati dalla legge organica per la presentazione delle denunzie e per la revisione e rettificazione delle schede. Ecco perchè è necessario che le operazioni sieno intraprese nel dicembre di quest'anno, affinchè l'applicazione della tassa abbia effetto col 1° gennaio 1891.

**Presidente.** Non entriamo nel merito.

**Imbriani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Imbriani.** Si comprende che tutte le leggi di imposte che si presentano hanno una parvenza di equità, ma poi nell'applicazione sono fiscali. Del resto la fretta stessa che ha il Ministero di far discutere questa legge lo prova.

Non basta; alcuni giorni fa il presidente del Consiglio ha dichiarato che se questa legge non fosse discussa ne verrebbe grave danno alla finanza.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Sicuramente.

**Imbriani.** Quindi è chiaro lo scopo di fiscalità della legge stessa.

**Chinaglia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Chinaglia.** Non è per mettere in dubbio le buone intenzioni del ministro delle finanze il quale sarà certamente bene ispirato nell'interesse dei contribuenti, che io ho domandato di parlare. Ma pur troppo l'esperienza ci apprende che queste leggi di revisione dei fabbricati finiscono col portare gravi perturbazioni e malcontenti nei contribuenti...

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Non è vero.

**Chinaglia.** ...rincarando gli aggravii fiscali. D'al-

tronde se questo provvedimento recasse dei veri benefici il paese lo domanderebbe; mentre da nessuna parte ci viene richiesto.

Ciò considerato e tenuto conto altresì che il Ministero ha già dichiarato che presenterà le sue proposte di ordine finanziario nell'occasione del bilancio di assestamento, credo sia prudente ed opportuno aspettare quel momento per discutere questa legge, e quindi vorrei pregare il presidente del Consiglio di differirla a novembre.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Non posso.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Una parola all'onorevole Chinaglia.

Mi sono permesso dire, forse troppo recisamente: "non è vero che portò perturbazione.„ Ma avevo ragione di dirlo, perchè quella questione mi riguarda personalmente.

L'ultima revisione ebbi l'onore di farla io, la prima volta che fui ministro, nel 1878.

Domando all'onorevole Chinaglia ed a chiunque apparteneva allora alla Camera, se vi furono mozioni di basimo sulla applicazione della revisione fatta da me. No: la revisione procedette regolarmente; e intemperanze, da parte degli agenti non ve ne furono, perchè le intemperanze avvengono soltanto quando il ministro voglia troppo fiscaleggiare, e non sappia frenare la mano agli agenti. Se avrò l'onore di trovarmi a questo posto quando avverrà la revisione, essa, ne assicuro l'onorevole Chinaglia, procederà regolarmente, come nel 1878, senza grandi reclami da parte dei contribuenti.

**Voci.** Ai voti! ai voti!

**Chinaglia.** Chiedo di parlare per fatto personale. (*Rumori*).

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Chinaglia.** Sarò brevissimo. Mi dispiace di contraddire a quanto disse il ministro in confutazione delle osservazioni da me fatte. Egli ha asserito che non vi furono interpellanze rispetto ai modi con cui si procedette alle precedenti revisioni sui fabbricati.

Non gli faccio colpa se oggi se ne è dimenticato, ma devo pur notargli che vi furono interpellanze e gravissime in seguito all'ultima revisione del 1878.

Molti deputati infatti vennero a portare i lamenti delle popolazioni precisamente per le fiscalità, che erano state usate...

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Non è vero.

**Chinaglia.** ...nelle operazioni di accertamento dei ruoli.

Ripeto che non glie ne faccio colpa, perchè delle interpellanze se ne fanno tante; ma le cose stanno così come le affermo.

**Seismit-Doda, ministro delle finanze.** Ripeto, che non è vero. (*Rumori*).

**Presidente.** Innanzitutto in principio di seduta la Camera discuterà il disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887 riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti delle fabbriche di seconda categoria.

Se questo progetto sarà approvato si procederà alla votazione a scrutinio segreto sul medesimo progetto con quello relativo alla tassa sugli spiriti, approvato oggi per alzata e seduta, nonchè sull'altro approvato in principio della seduta di oggi per alzata e seduta, per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura e commercio.

Quindi l'onorevole presidente del Consiglio ed il ministro delle finanze propongono che abbia immediatamente luogo la discussione del disegno di legge relativo alla revisione generale dei redditi sui fabbricati. Pongo a partito questa proposta.

Chi l'approva si alzi.

(*È approvata*).

#### Comunicansi domande di interrogazione.

**Presidente.** Comunico alla Camera una domanda d'interrogazione dell'onorevole Calvi:

“ Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere se intende prendere qualche provvedimento a favore del paese di Cambiò (circondario di Lomellina) in parte distrutto nella notte del 30 giugno dalle acque del fiume Po, e tuttora minacciato, se non si prendono pronti provvedimenti, di totale distruzione con pericolo di vita dei molti abitanti. ”

Onorevole Calvi, l'onorevole ministro dei lavori pubblici al quale ho comunicato questa sua domanda d'interrogazione, mi ha autorizzato a dichiarare alla Camera che domani in principio di seduta sarà in grado di rispondere. Consente?

**Calvi.** Consento.

**Presidente.** L'onorevole Di Sant'Onofrio ha presentato questa domanda d'interrogazione:

“ Il sottoscritto desidera interrogare il ministro dell'interno sul modo come vengono formate le liste elettorali amministrative e politiche. ”

**Crispi, presidente del Consiglio.** Risponderò domani.

**Presidente.** Onorevole di Sant'Onofrio, consente?

**Di Sant'Onofrio.** Consento.

La seduta termina alle 7.25.

#### Ordine del giorno della tornata di domani.

1. Interrogazione del deputato Calvi al ministro dei lavori pubblici; e del deputato Di Sant'Onofrio al ministro dell'interno.

2. Discussione del disegno di legge: Convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti delle fabbriche di seconda categoria. (58)

3. Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge: Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio (122); Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, n. 6052, serie 3ª, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici. (87-96)

#### Discussione dei disegni di legge:

4. Revisione generale dei redditi sui fabbricati. (108)

5. Costituzione di consorzi fra più provincie per la costruzione, sistemazione e conservazione delle strade provinciali. (94)

6. Sul personale di pubblica sicurezza. (5)

7. Cessione dei regi teatri di Napoli a quel municipio. (17)

8. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (95)

9. Sul servizio telefonico. (10)

10. Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (65)

11. Conversione in legge del decreto reale 24 gennaio 1886, n. 3637, (serie 3ª) costitutivo del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate. (75)

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**  
Capo dell'ufficio di revisione.